CONFVTATIONE
DEL LIBRO
DE' SETTE TEOLOGI,
CONTRA
L'INTERDETTO APOSTOLICO.

Compoſta dal Reu.do P. Paolo Comitolo Perugino,
Teologo della Compagnia di GIESV'.

CON TRE PRINCIPALI TRATTATI.

Nel primo de' quali ſi proua: Che Chriſto inquanto huomo fù, & è Patrone di tutte le coſe create,
Contra l'Ottaua Propoſitione del loro Libro.

Nel ſecondo: Che'l Romano Pontefice può in molti caſi eſſercitare la Poteſtà ſua ſopra gli Infedeli.
Contra l'Vndecima.

Nel terzo: Che ſenza Eſſame, & Diſcuſſione ſi dee vbbidire à Comandamenti de' Superiori, & maſſime del Papa.
Contra la Duodecima, & ſeguenti.





Et virga Aaron deuorauit. Exod. VII.

In Bologna, per Gio Battiſta Bellagamba. 1607. Con licenza de' Sup.

CONFVTATIONE DEL LIBRO DE' SETTE TEOLOGI, CONTRA L'INTERDETTO APOSTOLICO.

Composta dal Rev.do P. Paolo Comitolo Perugino Teologo della Compagnia di GIESV.

CON TRE PRINCIPALI TRATTATI.

Nel primo de' quali si proua: Che Christo, in quanto huomo, fu Patrone di tutte le cose create.
Contra l'Ottaua Propositione del loro Libro.

Nel secondo: Ch'el Romano Pontefice può in molti casi essercitare la Potestà sua sopra gl'Infedeli.
Contra l'Vndecima.

Nel terzo: Che senza il Battesmo, & 'l Diuorzio si deue obbedire a' Comandamenti de' Superiori, & massime del Papa.
Contra la Duodecima, & seguenti.

[illegible]

PREFATIONE A' I LETTORI,

Con tre auertenze, & breue risposta alla calonniosa accusa di Fra Marc'Antonio Cappello,

Contra quelli che scriuono per la Chiesa nella presente Controuersia, fra la Santità di N.S. Papa Paolo V. & Republica di Venetia.

PREGO *con quel maggiore affetto, che io posso, tutti quelli, che non isdegneranno questa mia risposta al libro de i sette Teologi di Venetia da loro composto contra l'Apostolico interdetto, siano contenti prima di vedere la cōfutatione delle falsità di costoro, con patienza, & attentione leggere le trè auertenze di questa Prefatione, delle quali la prima è: Che'l libro, qual rifiutiamo, con sauissimo, & santissimo Decreto è stato come molto pestilente, & repugnante alla sincerità de' dogmi, & buoni costumi proibito dalla sacra, & vniuersale Inquisitione Romana; sotto pena di scommunica lata sententia, riseruata al Romano Pontefice, che non si possa nè tenere, nè leggere. La seconda è: che tantosto, che io lessi questo libro giudicai per euidenti congetture esser farina di F. Paolo Seruita, tutta macinata nel suo molino: conciosia, che la frase, la forma d'argomentare, l'alleganze, i principij, le conclusioni hanno tanta conformità col libro suo delle considerationi sopra le censure della Santità di N. Sig. Papa Paolo V. contra i Venetiani, che non ci lasciano libertà di*

credere altro essere l'Autore d'ambi i Trattati. Le mie congetture sono state confermate poi col testimonio veridico di diuersi Padri religiosi, & Teologi graui, scampati dalla persecutione Venetiana fatta, & che tuttauia si fa à gli osseruanti dell'interdetto. La terza, che conuincente proua à qual si voglia giudicioso credente, & vbidiente figliuolo della Chiesa Romana à fauor e della causa Ecclesiastica può essere questa. Che la parte contra Sua Beatitudine non è difesa, se non da certi, i libri de' quali scritti in questa controuersia sono stati dalla Romana Inquisitione dannati, & gli autori di quelli all'istesso Tribunale citati, &, come noi proniamo nel nostro Trattato Apologetico al capo 4. con varie scommuniche, & pene Ecclesiastiche allacciati. Chiaro contrasegno della verità di questa terza auertenza sia à tutti il libro di Fra Marc'Antonio Cappello ora comparso alla stampa: nel quale calunniando in venti fogli di carta la causa, & sentenza Apostolica, & difendendo quella della Signoria di Venetia in tanti, & si detestabili errori s'è volontariamente precipitato (come i Lettori si chiariranno dal catalogo de i più principali, che trouer anno nell'ultimo della Confutatione della 19. propositione) che io non gli hò potuto scorrere senza molto horrore: & chiunque nel suo fonte non li vedesse, penerebbe à crederli. Questo Teologo della nuoua Academia, doppo hauer cercato con dispietati colpi, & in tutti i modi à lui possibili, ferire, & atterrare l'autorità del Sommo Pontefice, & isconfigere la giustitia, & validità della sua sentenza, & censure; dopo hauere sottomessa à Prencipi laici

tutta

tutta la Chieregia; dopò hauere trattati da sofisti, da ignoranti, da ciechi, da falsarij di sacre scritture, & de' Concilij, da ingannatori, & da huomini degni dello scorpiaco di Tertulliano quelli, che sono difensori del Pontefice Romano; & del suo Monitorio, prega la Santità di N. S. che non voglia interdire questo suo libro già interdetto per generale editto della sacra Romana Inquisitione, & degnissimo sopra tutti gli altri usciti di Venetia d'essere di nuouo proibito sotto grauissime pene, & quanto prima dato alle fiamme. Questo Enomao della Repub. Veneta, & quasi vn'altro Agesidamo, come timidi lepri stima tanti valorosi, & animosi combattenti della Chiesa, tanti difensori intrepidi dell'autorità di lei, & delle sue censure. Le scritture loro, & difese della causa Pontificia chiama tenebre di menti pupille, & così le talpe insegnano à vedere à linci, & le nottole all'aquile à rimirare il Sole, & pure habbiamo inteso da valenti huomini del suo Ordine, che appresso loro è in bassa stima Fra Marco Antonio Capello; & credono vestito d'habito altrui essere comparso in scena de gli auersarij della causa Ecclesiastica. Al P. Bouio, al P. Comitolo, & ad altri dà nome di falsarij di scritture, & de' Concilij: perche nel libro del P. Lelio de' Medici pretende hauer trouati alcuni errori contra la diuina scrittura. Detto Padre per essere di valore non hà bisogno alla sua difesa di schermo altrui. Ma bene n'hà bisogno Fra Capello per ribattere questi colpi d'argomenti. Facciamo che errato habbia contra la scrittura il Reu. P. Lelio; che conseguenza è questa, dunque il P. Bouio, il P. Comitolo, & altri sup-

positi diuersi da quello del P. Lelio sono conuinti come falsarij della sacra scrittura, & de' santi Concilij? che queste sono le parole di questo Frate nella facc. 152. del suo lib. Forse che la prima sostanza del P. Lelio è predicabile delle nostre parimente prime sostanze? questo nol permette Arist. nella categoria de substantia. Forse che l'hipostase Leliana è communicabile alla Bonina; & alla Comiola? Questo nol consente ne la Metafisica, ne la Teologia, ne la natura dell'hipostase. A quelli, che difendono il Vicario di Christo dice, che conuiene lo scorpiaco di Tertulliano. Iddio, & il tempo spero non molto lungo mostrerà, chi sia degno dello scorpiaco, & di qualche altro non men lieue male. Quantunque per mantenere la giustitia indubitata, & la validità della sentenza Pontificia contra i Venetiani, non solo quelli, che scriuono, ma tutti gli altri riuerenti figliuoli, & credenti discepoli della Romana Catedra prontissimi sono à spandere il sangue, & à spendere quanto hanno, & à tollerare non solo lo scorpione, & scorpiaco di Tertulliano, male piombate, gli eculei, le cataste, l'vnghie di ferro, le facelle ardenti, l'infocate lame, le rouenti celate, le sartagini, le caldaie di liquefatto piombo, d'oglio, & pece bollente, le craticole, il toro di Falaride, & ogni altro cruciato, & martirio. Nel vero poteuà da quel trattato di Tertulliano contra i Gnostici, contra Prodico, & Valentino tutte le seguenti verità il Cappello imparare. La prima, che Duritia vincenda est, non suadenda: Del che n'haurà il carico la Santità di N. S. La seconda, che'l tormento addimandato scorpione vna delle due cose voleua da i martiri Christiani, dice

Ter-

Tertulliano, ò che rinegassero il vero Iddio, ò la sua volontà: ma essi contra l'vna, & l'altra negatione riteneuano l'animo inuitto: il che ne i sette Teologi, ne i loro credenti in questi tempi imitare vogliono; conciosia, che senza prouare lo scorpione, ò altro intentato male, se non rinegano Dio nel suo Vicario, almeno rinegano la volontà dell'istesso Dio nella disubidienza, che si fa alla precettiua volontà, & sentenza del suo Vicegerente, & rappresentante in tutta la Chiesa: Ingeminat, dice Tertulliano; scorpius plagam, vt aut alium Deũ insinuet; aut omnino neget voluntatem Dei, si ipsum negare non potuerit. La terza cosa, che nell'istesso libro douea imparare F. Marc'Antonio, è, che chi patisce la violenza per osseruare il precetto col mezzo del patire, che è anco in precetto, serua il precetto di non rinegare idolatrando. Si enim præceptum obseruando vim patior, dice Tertulliano; hoc erit quodam modo obseruãdi præcepti præceptum: vt id patiar, per quod potero obseruare præceptum; vim scilicet, quæcumque mihi imminet cauenti ab idololatriæ. Et perche il non volere vbbidire è vna spetie d'idolatria, come chiaramẽte dice la scrittura nel 1. de' Re à c. 15. Et l'istesso Iddio vuole, & comanda, che s'vbbidisca al suo Vicario, come à se, per tanto per non cadere in sì graue peccato, qualunque Catolico figliuolo della santa Chiesa dee burlarsi di qual si voglia spauentosa forza, & graue tormento. Proua nell'istesso lib. Tertulliano non essere in Christo, chi non è di Christo: & chi nega d'essere christiano negare parimente Christo. Et io non veggo in questa causa Pontificia con la Republica di Venetia, come vno con verità possa esse-

re di

re di Christo, il quale ricusa d'essere col Vicario di lui. Me poi F. Marc'Antonio nella facc. 157. del suo lib. honora con questo elogio. Tralascio per ora mille stomacose menzogne del P. Comitolo Giesuita; & mi riseruo à risponderglì particolarmente: & già à questo, che hà scritto, hò la risposta in pronto; ne altro s'aspetta à stamparla, che l'altre opere, che promette, per fare di tutto vn fascio. Il Padre Comitolo risponde le cose, che seguono. La prima non esser marauiglia, che le verità del mio Trattato, col quale difendo la giustitia del Monitorio Pontificio, siano parse stomacose à F. Marc'Antonio: perche à coloro, che hanno il palato, & lo stomaco ripieno di corrotti humori, viuande etiamdio pretiose muouono la nausea. Si sà che alcuni sentire non ponno l'odore delle rose: & mi ricordo più volte hauere sentito dire, che in Venetia vn certo auezzo à viuere ne' luoghi immondi, & in esercitio stomacheuole, & di pessimo odore, passando per la marceria tramorti. La seconda cosa, che dice in risposta il Padre Comitolo, è: che menzogna è vocabolo Toscano: ma nella presente materia non è religioso, nè Christiano, ne ciuile. La terza, che alle cose dette da me per difesa della causa Ecclesiastica quantunque conuenisse il nome di falsità (il che nessuno dirà, ò crederà, se non chi dallo spirito della falsità è guidato) quello però della menzogna in nessun modo può conuenire, perche hò detto, & significato con la scrittura quel, che col cuore diceua, & con la mente interiormente affermaua. Videndum est, quid sit mendacium, dice S. Agostino nel lib. ad Consentium de mendacio cap. 2. non omnis, qui fal-

fuori dicit, mentitur, si credit, aut opinatur verum esse, quod dicit; alla quale definitione tutti i Teologi sottoscriuono. La quarta, che non mi marauiglio, che le verità di coloro, che scriuono in difesa della Sede Apostolica, & sue sentenze, Fra Cappello reputi menzogne, già che la giustitia della Catedra Romana è da lui tramutata nell'ingiustitia; la verità in falsità; la validità cangiata in nullità. La quinta, che la nota di falsità, & menzogne potrebbero non pochi attribuire con verità à F. Marc'Antonio si per chiamare lui propositioni, & assertioni mie non poche, verissime in sua conscienza, menzogne; si per hauere scritto nel suo lib. che il Sig. Card. Bellarmino tiene, & conferma i suoi errori, i quali ben sà il Cappello, che nelle sue opere il Cardinale con lunghe dispute distrugge; sì finalmente, perche anco sà, che tutte quelle conclusioni, che noi racconteremo nel fine della Confutatione del lib. di questi Teologi, la Romana Catedra condanna, & anatematiza; & con tutto ciò Fra Marc'Antonio Cappello fintamente al giudice di quella si sottomette. La sesta cosa sia per ricordo, à questo Teologo, che rispondendo à i miei trattati citi le mie propositioni, & ragioni fedelmente, & quanto potrà con l'istesse parole, come io faccio nella Confutatione del libro di loro sette, & in quelli di Fra Paolo Seruita; & potendo hauere il trattato mio Apologetico della seconda stampa da molti errori della prima ripurgato, & in dottrina accresciuto à quello faccio risposta. La settima, anco li serui per ricordo, che doue à lui mancheranno argomenti, & legitime proue, non si volti alle maledicenze, come fanno gli heretici, & in

 parti-

particolare Martino Lutero, sì come gli improuerà di passo in passo il Roffense. Et sappia F. Marc'Antonio, che nella Città d'Atene, come scriue Platone nel Menone, molto graue, & pericolosa cosa era l'ingiuriare altrui: & che Socrate nel Gorgia dice; Malorum omnium esse maximum inferre iniuriam. L'ottaua, che nel formare gli argomenti, & ragioni vegga di non farli vscire dalla stamparia degli elenchi, & paralogismi, come sono quasi tutti quelli, che i giudiciosi scorgono in questo suo libro: se bene à quelli, che poco sanno, li vende per dimostrationi. La nona, che io nel rispondere ogni sua proua essaminarò secondo i canoni della vera Logica, della Filosofia, & Teologia. Intenda finalmente per la decima, che, se pensa nel rispondere alle mie scritture farne vn fascio, come egli dice, si potrà annouerare frà quei fasci, che da N. S. in S. Matt à c. 13. destinati sono ad comburendum: ne sarà simile al fascio di quei Zocchetti, ò ceppitelli, legati, & posti insieme da Protagora, quando era facchino; della compositura ingegnosa, & legatura artificiosa del quale stupito Democrito, sì come racconta Aulo Gellio nel 5. lib. delle notti Attiche al c. 3. condusse il portatore à Casa sua, & lo pigliò per suo scolare, & lo fece riuscire quel gran Filosofo, che poi fù, etiamdio da Platone ne' suoi dialogi celebrato.

†

RI-

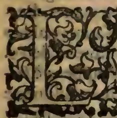
Imprimatur

Fr. Paulus Inquisitor Bononiæ.

Fr. Sanctes Ariminensis Augustin. Reuisor.

RISPOSTA DEL R. P. PAOLO COMITOLO,

ALLIBRO DEI SETTE TEOLOGI contra l'Interdetto Pontificio.



L'INTENTO mio in questa Risposta è scoprire, & confutare le molte falsità nel libro di questi sette Teologi raccolte. Et cominciando da quelle, che seco porta il titolo, & l'inscrittione. La prima è; che si dice il libro esser composto da 7. Essendo stato di quello autore vn solo, cioè F. Paolo, come nell'auertimento al catolico Lettore s'è dimostrato: hauendo di più detto vno de' principali essersi sottoscritto, senza hauer veduto il libro. La seconda falsità, che nome di Teologo a tale vno si dà, del quale à me qualificate persone del suo ordine hanno fatta fede certa tra loro, non esser mai stato tenuto, ne honorato per Teologo. La terza, che'l numero del sette perfetto, & sacrato, come lo chiama San Girolamo sopra il capo 39. d'Ezechiele, & nel fine del 15. capo sopra S. Matteo, pieno di Sacramenti, come dice in Amos a capi 5. numero attribuito allo Spirito santo, da Santo Agostino nell' xj. de *Ciuit. Dei* c.31.& nel 5. de Genesi *ad litteram* capo 5. del qual numero il dottissimo Filone nel libro de *Opificio mundi* dice, che in quello si rinchiude la santità delle cose corporee, & incorporee; dico la terza falsità ingiuriosa di significato essere stata, questo numero hauere applicato alla sottoscrittione di dottrina irreligiosa, & contraria allo spirito della verità, & santità. Hauere ancora l'aureo numero del ciclo decennouale per anni 43 1. prima del-

Triplicata falsità nel titolo del lib.

l'Incarnatione dell'eterno Verbo dal famoso Astronomo Metone Ateniese ritrouato, & perciò Metonico addimãdato, & da' Romani aureo chiamato, & dalla Chiesa Catolica poi fatto sacro, per hauer nel Calendario Ecclesiastico per fino al Pontificato di Gregorio XIII. ottenuto il principato; hauer dico questo misterioso numero trasportato alle 19. propositioni, nelle quali tutta la dottrina del libro composto contra l'Interdetto Pontificio si risolue; certo, che cotal fatto di falsa congruenza, & sconueneuole accommodamẽto non manca. Perche l'aureo numero è perpetuo, & à capo d'anni 19. al suo principio torna; doue che la dottrina del libro delle 19. propositioni contra l'Interdetto Pontificio appena è stata generata, che dalla Sacra, & Vniuersale Inquisitione Romana è stata estinta: ne porta pericolo, che sia per tornare: & gli autori di questo numero concreto con la potentissima verga del nostro Aarone (se non daranno alla Santità sua, & alla Chiesa Catolica la necessaria sastisfattione) presto suaniranno. L'aureo numero è stato di gran giouamento al Calendario de' Santi: questo delle 19. propositioni troppo repugnante s'è scoperto alla pietà, diuotione, & dottrina de gli stessi Santi. Col numero aureo s'è saputo il principio, & fine di mesi; con questo numero inuentato da' sette Teologi di Venetia contra l'Interdetto di Papa Paolo Quinto, non si può saper ne il principio, ne il fine dell'Interdetto Apostolico: perche non s'è in publico osseruato; & il fine dell'inosseruanza quando esser debba, manco si può intendere; per dipẽdere ciò non da' mouimenti di Cieli, & giri del Sole, & della Luna, ma da' moti di sfere sottolunari, & d'humano arbitrio. Ma dall'incongruenze, & falsità simboliche, & aritmetiche considerate nel titolo, & nel numero delle propositioni, passiamo alle Teologiche, che nella dottrina del libro, & in dette propositioni considerar dobbiamo.

Dicono nella loro prefatione questi sette Dottori.

CONcordano tutti i Dottori della Santa Chiesa Romana, che'l Pontefice possa fallare, eccetto che nel determinare in Catedra le cose della fede, & se bene alcuni moderni aggiongano ancor quel, che appartiene *ad mores* in vniuersale; vien però ad essere il medesimo: perche nessuna cosa côcerne i costumi in vniuersale, che non sia de *fide fog. 2.)* Risposta. In questa propositione, che'l Papa in quanto huomo possa errare, oltra il consenso de' Dottori catolici v'è la côfessione de gli stessi Sommi Pontefici; i quali ben sanno, & credono quel, che S. Paolo scriuendo à gli Hebrei dice nel capo quinto: *Omnis namque Pontifex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in ijs, quæ sunt ad Deum; vt offerat dona, & sacrificia pro peccatis: qui condolere possit ijs, qui ignorant, & errant: quoniam, & ipse circumdatus est infirmitate: & propterea debet quemadmodum pro populo, ita etiã pro semetipso offerre pro peccatis.* Ma in questa altra propositione, che nessuna cosa concernente buoni costumi in vniuersale non sia anco di fede, è inaudita; & è teologia moderna inuentata da Fra Paolo, & da suoi Colleghi. Dunque tutte le leggi humane, che alla giornata fanno i Romani Pontefici (perche di questi, & di queste; & non di leggi d'altri Prencipi credo che parlino) intorno alla riforma, & buoni costumi saranno diuine, & non humane; inalterabili, & immutabili. Dûque chi *ex electione* contrafà vna legge morale di non entrare ne' monasterij, di non offender la persona d'vn prete, di non andare à messa, sarebbe heretico. Mò che assertioni son queste? Tutti i Concili generali nô distinguono manifestamente i Canoni di fede catolica da quelli, che toccano â buoni costumi?

Prima falsità Teologica.

Intendiamo di prouare, che gli Ecclesiastici non debbano seruar l'Interdetto: perche non sanno sufficiẽtemen

te, che la Città, & Dominio gli siano sottoposti: & quando lo sapessero, non debbano seruarlo: perche ne nascerebbe scandalo, & turbatione nello stato della Chiesa: & quando pur non fusse per nascere scandalo, sono scusati dal seruarlo per giusto timore, che scusa dall'vbidienza di qualunque legge, & precetto del Sommo Pontefice, & quando pur non hauessero timore alcuno, non deono seruarlo, se prima non saranno certificati, che la sentenza non sia ingiusta, & nulla; come il comun parere la stima, & che'l Prěcipe di Venetia per ogni ragione si può, & si debbe opporre alla publicatione, & impedir per tutte le vie la essecutione del precetto Pontificio, correggendo quelli, che tentassero farsi essecutori; essendo egli certo, che l'interdetto è notoriamente nullo, & di nessun valore. Risposta. Noi all'incontro prouaremo, che l'interdetto è notissimo in Venetia, & nel Dominio ancora: & che sapendolo i popoli sono tenuti à osseruarlo, sotto penna d'eterna dannatione; & che gl'inconuenienti, che s'allegano, non nascerebbero dall'osseruanza, ma dall'inosseruanza, come l'esperienza fin quì hà mostrato: & proueremo, che giusto timor non iscusa da qual si voglia precetto del Sommo Pontefice: & mostreremo douersi osseruare, essendo la sentenza dell'interdetto notoriamente giusta: & se bene la giustitia fusse dubia, douersi all'interdetto vbidire; & che'l Prěcipe di Venetia ha peccato, & pecca mortalissimamente, opponendosi alla publicatione, & impedendo l'essecutione del precetto Pontificio: essendo appresso tutti i veri Catolici, & diuoti della Sede Apostol. notoriamente giusto quanto hà fatto il presente Pontefice con i Venetiani nel suo monitorio. Ma come voi Religiosi soggetti immediatamente alla giurisdittione Ecclesiastica siete stati tanto arditi, & temerarij, che v'habbiate voluto intromettere con autorità vsurpata à giudicare vna causa soprema fra il Romano Pontefice, & la Republica di Venetia? Siete voi

forse

forse stati eletti arbitri compromessarij dalle parti? (se bene in questa controuersia il Romano Pontefice parte non è, ma giudice; & non litiga, ma decide.) Siete voi giudici ordinarij, ouero delegati da Dio per giudicare il suo Vicario, il quale hà voluto, che in terra tutti gli altri giudichi, & egli da nessuno sia giudicato; come i sacri Cõcilij ci hãno insegnato? S'vn Prelato, come dire vn Generale di religione, con autorità legitima, con termini di giustitia correttiua sentenza formasse contra vn suo suddito, & questo in vece d'vbidirla, la ricusasse, la beffeggiasse; contra quella scriuesse libri, & quegli stampasse; & per tutte le Prouincie del mondo publicasse, corrompendo i Popoli con dogmi di scisme, & heresie. di che pena; & supplicio questo tal suddito, religioso di nome sì, ma non già di fatti sarebbe degno? certo che ne prigione, ne galea pena degna, & bastante à tanta contumacia si riputarebbe. Qual castigo dunque meritano coloro, che tutto questo fanno contra vna sentenza del Padre, giudice, & sopremo loro soperiore? dico contra il Sommo Pontefice, Gerarcha di tutte le religioni? In oltre s'vn gentilhuomo Venetiano in questa stessa controuersia frà la Republica, & il Romano Pontefice si mettesse à impugnar la parte della Republica, & dire, che hà il torto, & che bisogna riuocar le leggi fatte contra la libertà della Chiesa, & immunità delle persone Ecclesiastiche; & che giustissime sono le censure fulminate dal Pontefice essistente cõtra il Doge, & Senato: che pena riportarebbe il gentilhuomo, che ciò facesse? lo priuarebbero di degnità, & di vita, come rubello: & pur costui difenderebbe la verità, & la giustitia della causa Pontificia. Qual dunque punitione à coloro si douerebbe, i quali per esser religiosi, & persone Ecclesiastiche, sudditi al Sommo Pontefice Monarca della Chiesa, & di tutto il Popolo Christiano, volontarij auersarij, & impugnatori si sono fatti della parte sacra, & Pontificia in fauor della profana, &

laicale? Appresso. In qual parte del mondo si costuma, che vna sentenza, qual procede da supremo Prencipe sia non solo non essequita, ma etiamdio da i rei contradetta, & con publiche scritture oltraggiata? In oltre nõ prouano i dottori nella scienza legale famosi, che la sentenza del giudice se non contiene aperta, & manifesta iniquità, dee essere esseguita? & noi questa conclusione col testimonio di tanti Teologi habbiamo prouato esser verissima nella sentenza della scommunica nel secondo capo del nostro Trattato Apologetico del Monitorio Pontificio. Finalmente non è sforzo del tutto vano, & frustratorio, & scandaloso, ò rigettare, ò impugnare vna sentenza giudiciale d'vn Prencipe; la quale egli non vuol ritrattare per nõ riputarla ingiusta, ma giustissima secõdo il parere di tanti valenti huomini, & dottissimi, che la giustificano? & dal qual non v'è appellatione in terra? Qual Prencipe nella Chiesa Catolica altro non è, che'l Vicario di Christo; al quale tutti gli aggrauati ponno appellare, & da lui nessuno può appellarsi: come si proua dal can. *Quicũq;* xj. q. 1. & dalla Decretale d'Innoc. 3. *Nouit, de iudicijs*. & dal Cod. Teodosiano lib. 16. tit. 11. l. *quoties*. & dal canone *Ad Romanam*. 2. q. 6, il quale è di Zeferino Papa, oue si dice: *Ad Romanam Ecclesiam ab omnibus, maximè tamen ab oppressis appellandum est*. & dal can. *Ideo*, di Giulio Papa. *eadem caussa, & quest.* che così parla. *Ideo huic Sanctæ Sedi præfata priuilegia specialiter concessa sunt, vt ab ea omnes auxiliũ oppressi, & iniustè damnati restitutionem sumãt*. & nel can. *Cuncta*. 9. q. 3. il qual è di Gelasio. *Cuncta per mundum nouit Ecclesia; quòd sacrosancta Romana Ecclesia fas de omnibus habeat iudicandi: neque cuiquam de eius liceat iudicare iudicio: siquidem ad illã de qualibet mundi parte appellandum est: ab illa autem nemo est appellare permissus*. & nel can. *Ipsi sunt*, pur di Gelasio. *Ipsi sunt canones, qui appellationes totius Ecclesiæ ad huius Sedis examen voluere deferri: Ab ipsa verò nusquam prorsus appellari debere sanxerũt.*

Et nel canone seguente: *Cuncta per mundum nouit Ecclesia: quoniam quorumlibet sententijs ligata Pontificum Sedes Beati Petri Apostoli ius habet resoluendi; vtpote qua de omni Ecclesia fas habeat iudicandi.* & nel can. 10. *Patet profecto Sedis Apostolicæ, cuius auctoritate maior non est, iudicium à nemine fore retractandum: neque cuiquam de eius licere iudicare iudicio.* Et si citano due altri Romani Pontefici, cioè Innocentio, & Gelasio per prouare il medesimo. & nel can. *Nemo* così è scritto. *Nemo iudicabit primam Sedem iustitiam temperare desiderantem: neque enim ab Augusto, ne ab omni clero, neque à Regibus, neque à Populo iudex iudicabitur.* il quale è tolto dal Conc. Romano 2. sotto Silueſtro cap. 20. & nel canone, che segue. *Aliorum hominum caussas Deus voluit homines terminare, sed Sedis istius præsulis suo sine quæstione reseruabit arbitrio. Voluit Beati Petri Apostoli successores cælo tantum debere innocentiam.* il qual canone fù fatto nel Concilio Romano sotto Simmaco.

Ne' capitoli, ò atti del Concilio Efesino, si ritroua definito, che dalla sentenza della Sede Apostolica à nissuno lecito sia appellarsi, come mostrano Agostino Anconitano nel lib. de *Potestate Ecclesiastica* q. 6. art. 7. & il Turrecremata *in summa de Ecclesiastica* lib. 3. cap. 47. Nel Concilio Calcedonense nella controuersia per la precedenza data alla Chiesa Constantinopolitana sopra l'Alessandrina, i Legati della Chiesa Romana s'appellarono al beatissimo Leone. Et S. Tomaso allegato dal Turrecremata nel fine di quel capo 47. *in q. de pænit.* q. x. art. 4. da questo fatto cõchiude, che dal Concilio generale si può appellare al Papa. Santo Atanasio, con tutti i Vescoui dell'Egitto, della Tebaida, della Libia raunati nel Concilio Alessandrino ricorrono à Felice Papa per l'aiuto, confessando secondo i sacri canoni la soprema Sede esser la Romana; da quella i lor predecessori hauer riceuuto i ordini, & dogmi: & che comandano gli stessi canoni nessuna cosa douersi decretare in cause di momento,

senza

senza il Romano Pontefice: & che Iddio l'hà posto *in arcis summitate*; perche habbia cura di tutte le Chiese: domandano leggi da lui; citano à fauore della somma potestà del Romano Pontefice Decreti del Concilio Niceno; i quali attestano essere stati abruciati da gli heretici loro auersarij: & continoando nella cōfessione della Sede Apostol. Romana dicono: *Ipsa enim est sacer, vertex, in quo omnes vertuntur, sustentantur, & releuantur:* & aggiongono, che al Romano Pontefice appartiene dannar l'heresie, & prescriuer la fede ortodossa à tutti: & di più dicono. *Fuit semper vestra Apostolica Sedis potestas iniustè damnatos, vel excommunicatos, potestatiue auctoritate sua restituere, & eis sua omnia reddere; illosque, qui eos condemnauerunt, aut excommunicauerunt, Apostolico punire priuilegio: sicut etiam nostris, & anterioribus cognouimus actū temporibus.* Et più à basso così scriuono: *Vestrum itaque est, nobis manum porrigere, quia vobis commissi sumus: vestrum est nos defendere, & liberare, nostrumque est à vobis auxilium expetere, vestris parere iussionibus.* Or non dourebbono i sette Teologi di Venetia, con tutti i loro seguaci discredenti, & contumaci à i comandamenti, & sentenze del Vicario di Christo imparare da vn Patriarca Alessandrino, da vn Santo Atanasio, da tanti Vescoui di diuerse Prouincie, l'obsequenza, deuotione, *vt vbidienza* verso il Romano Pontefice, & suoi decreti, à quali senza altra discussione bisogna vbidire, non essendo in terra potestà soperiore, che li possa corregere, ò contradire? Agostino Anconitano *de Potest. Ecc.* q. 6. per otto articoli, mostra, che non si può appellare dalla sentenza del Papa à nessun'altro. Nel primo proua, che non si può far tale appellatione à Dio, nel quale art. per seconda ragione à prouar l'intento pone, che la sentenza del Papa, & quella di Dio è vna sentenza: si come la sentenza del Papa, & del suo Auditore è vna: & che la curia del Papa, & di Dio è vna. Nel secondo articolo pruoua tale appellatione, quando fosse

fatta essere contra Dio: perche sarebbe contra la sua giustitia. Nel terzo mostra con bellissime ragioni, che tale appellatione fatta al tribunal di Dio, non si dee in modo alcuno ammettere. Nel quarto, che non si può appellare al futuro Pontefice: porta doppia proua vna ostensiua; l'altra, che conduce il contradicente à conclusione impossibile. l'ostensiua è, che l'essistente Papa non è al futuro inferiore; anzi maggiore, & più perfetto di lui: perche il presente è in atto, il futuro in potenza; & sempre l'atto si preferisce alla potenza: & pur l'appellatione si dee fare à quel giudice, che è da più. la ragione, che conduce all'impossibile è tale. Perche se tu ti puoi appellar dal presente Papa al futuro: similmente da quel futuro à vn'altro futuro si potrebbe vn'altro appellare, & cosi progresso si darebbe all'infinito. & mai le cōtrouersie tra fedeli resterebbero terminate. Oltre che l'appellationi fatte per cagione di dilattione non si deono ammettere per l can. *Quicunque*. 2. q. 6. Nel 5. art. proua non potersi appellare al Collegio de' Cardinali. Nel 6. che ne manco è lecita l'appellatione fatta al Concilio generale: la qual conclusione proua parimente il Turrecremata *in summa, de Ecc*. lib. 3. cap. 47. & il Pigio nel 4. lib. *de Hierarchia Ecc*. cap. 5. Nel settimo articolo dimostra l'Anconitano, che'l Papa non può fare statuto, che si possa fare appello dalle sue sentenze: percioche nissuno può egli esimere dalla sua giurisdittione, ne può fare, essēdo lui Papa, che nō sia capo, & giudice supremo della Chiesa Christiana. Nell'ottauo articolo conchiude, che sarebbe errore il credere, che dalle sentenze Pontificie si possa qualcuno appellare ò à Dio, ò à huomo: perche simile appellatione toglie l'articolo dell'Vnità della Chiesa, la quale è vna: poiche à vn capo sopremo, che la gouerna si riduce, & sotto la sua giurisdittione tutta giace: & anco perche sì fatte appellationi distruggono l'ordine giuditiale da Dio instituito nella sua Chiesa. Ma facciamo passaggio

alle propositioni di questi sette Teologi.

Prima propositione. La prima propositione loro è tale. il Precetto del Soperiore, quantunque fosse del Pontefice, non obliga ad essere essequito, & obedito, se non è publicato, & intimato. Questo si proua: perche non obliga più il precetto del giudice di quel, che fà la legge: ma essentiale è alla legge, che sia publicata, & senza non obliga, come S. Tomaso cap. 2. q. 40. ar. 4. proua à pieno. adunque ne meno il precetto.) Risposta. Tre falsità sono in queste poche parole de i 7. La prima non Teologica, è nell'alleganza di S. Tomaso, il quale si cita nella q. 40. douendosi citare nella 90: ma sì fatto errore si può imputare allo stampatore. La seconda è in dottrina di S. Tom. che allegano: perche fanno vguale nell'obligatione il precetto del giudice, & la legge. & pure non sempre le cose contenute nella legge, hanno forza di precetto, come espressamente mostra l'Angelico Dottore nella 2. 2. q. 186. ar. 9. *ad secundum*, oue che'l precetto, formalmente parlando sempre è precetto. La terza falsità, che troppo gran differenza è tra la notitia del precetto, perche obllighi, & della legge, perche il precetto, ò tacito, ò espresso, & in qualsiuoglia modo, che consti al suddito, dee essere essequito, come insegna l'istesso Dottore in 2. 2. q. 104. ar. 2. così scriuendo. *Voluntas superioris quocumque modo innotescat, est quoddam tacitum praeceptum*: & immediatamẽte haueua già detto, che *speciale obiectum obedientiæ est præceptũ tacitum, vel expressum:* & pur la legge, perche sia obligatoria, hà bisogno d'espressa promolgatione, con la quale si manifesti à Popoli. Et è cosa indubitata, & che à ogni momento si costuma, che il precetto, che è in parole, ò in scritto si fà à persona priuata, non ricerca publica, & solenne intimatione, quale s'vsa nella legge.

Seconda falsità d'alleganza.

Terza falsità nella dottrina di S. Tomaso.

Quarta falsità cõparatiua nel modo col quale obliga il precetto, & la legge.

Seconda propositione. Non è stato publicato l'interdetto nella Città, & Dominio di Venetia. Questo stà in fatto.) Risposta. Falsità patentissima è questa, & pur sette

Quinta falsità.

sette Teologi ardiscono asserirla: in che mai à costoro si potrà, ò douerà credere? Quando il Doge mandò quella sua lettera à guisa di pastorale à tutti i Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, Vicarij Abbati, Priori &c. nella quale dichiaraua la sentenza del Papa, con le censure essere ingiusta, inualida, nulla; non publicò egli sufficientemẽte il Monitorio dell'interdetto? Quando con tanta notorietà, & sentimẽto dello stato tutto si partirono da quello le tre Religioni più riformate prima i Giesuiti, & poi i Padri Teatini, & Capuccini; perche non voleano esser violatori dell'interdetto, non si publicò? la cõtinua persecutione fatta in tutto il tempo dell'interdetto, & che tuttauia nõ rallenta, à sacerdoti, secolari, & regolari perche à dispetto del Sõmo Pontefice, & suo interdetto sotto pene graui dicano le messe in publico, & celebrino gli altri diuini vfficij: non è publicatione dell'interdetto? Il constringere i laici, che vadano alla messa, & che non temano l'interdetto, non è publicarlo? la fuga ogni dì di tanti religiosi, che si partono per non essere inosseruanti dell'interdetto, non è publicatione di quello? Et non si sà ancora, & in Venetia, & in più luoghi, & in altre Città dello Stato essere stato attaccato il Monitorio Põtificio? Et che cosa è hoggi più notoria in Europa, che l'interdetto posto nello Stato Veneto da Paolo V. Sommo Pontefice? Et perche questa quinta falsità resti senza difesa alcuna, aggiongo, che la sentenza dell'interdetto, perche obblighi all'osseruanza di lui basta, che doppo la solẽne publicatione di quello se n'habbia notitia, & che si sia cominciato à osseruare; come espressamente afferma Innocentio III. nella sua prima decretale, *de postulatione prælatorum*, sopra la quale la glosa esponendo quelle parole: *publicè promulgauerit*, cosi dice. *Sufficit edicta propone in publico, & si ad citatum non perueniant arg. de do. & cont. carissam qua. arg. ff. de dam. inf. l. 4. §. toties, & C. de an. except. vt perfectius, & C. de iud. l. properandum, §. & si quidem,*

 & al-

& alquanti versi doppo. *Et si dubitaretur, quia solummodo per famam intellexit, in tali dubio debuit potius seruare sententiam interdicti, quàm Ecclesiastica sacramenta contra pertractare inf. de cler. excom. min. illud.* Chiara cosa è, che la sentenza delle due censure, cioè della scommunica, & interdetto locale, comprese nel monitorio Pontificio di Papa Paolo V. contra i Venetiani, fù solamente publicato in Roma cô la saputa di due Ambasciatori Venetiani, vno ordinario, & l'altro straordinario, & di tanti altri Ambasciatori de' Prencipi, & ancora publicato fù in alcune Città vicine à Venetia, & da predicatori promolgato nelle Chiese à gran frequenza di Popolo, del che i Venetiani se ne risentirono grandemente. Et in oltre si cominciò à osseruare in Venetia da tutti Padri Teatini, & anco Capuccini.

Sesta falsità. In confermatione di questa falsità aggiongono, che'l Concilio Tridentino è stato publicato; & pure non obliga in quei Regni, doue non è stato riceuuto.) Vi rispondo, che nella dottrina de' canoni spettanti alla fede catolica obliga tutto il mondo Christiano: in quei della riforma se non obliga in qualche parte, è per conniuenza, & dispensa espressa, ò tacita del Romano Pontefice. Oltre ciò non s'accorgono questi maestri di nuoua Teologia, che grandissima differenza v'hà fra le publicationi delle leggi vniuersali di qualsiuoglia sorte, & delle sentenze giudiciali all'obligatione delle quali sentenze basta, che intimate siano al reo, in quel modo, che in tutto il mondo si costuma senza bandirle, & senza predicarle à popoli. Ne mancano graui dottori, i quali vogliono, che euãdio le leggi, & constitutioni del Principe dopò la publicatione fatta nella curia di lui astringono hauutasene la notitia; ancorche non sia spirato il termine dall'autor della legge prefisso. Questa opinione non dico io ora di tenere: ma sì bene, che è della sua contraria più commune, & difesa da' seguenti Dottori. Dalla Chiosa sopra il capo 2° *de rebus*

de rebus Ecclesiæ non alien. lib. 6. Dal Panormitano sopra il capo 1. *de postulatione prælat.* num. xj. da Bartolo *in l. omnes populi ff. de iustitia, & iure.* Et nell'Autentica. *Vt nouæ constitutiones*, num. 6. del suo commento. Siluestro *in verbo lex* q. 6. & Angelo *ibid. tit. num.* 12. citano, & seguono il Panormitano. la Rosella parimente allegando il Panormitano lo segue *in verbo lex* nu. 7. & l'istessa opinione ascriue all'Ostiense, come fanno ancora altri. L'Immola sopra il cap. *cognoscentes*, confessa l'opinione di Bartolo communemente essere accettata da' Legisti. E' piaciuta questa sentenza quanto al foro della coscienza ancora al Soto nel primo lib. *de iust. & iu.* q. 1. art. 4. Oue afferma il têpo posto dalla Chiesa nelle sue constitutioni valere nel foro esterno, ma auanti il termine obligare in coscienza i consapeuoli.

Et perche io mi sono accorto leggendo le scritture di Fra Paolo, & suoi seguaci, che fanno gran capitale della dottrina del Nauarro, & nel vero cô molta ragione; odano quel, che egli crede del tempo, nel quale obligano le constitutioni, & leggi Pontificie. Dice dunque nel primo lib. de' suoi conseglì, nel cons. 1. sotto il titolo *de constitutionibus*, decidendo la questione terza nel num. xj. *Tertio quòd non videtur requiri, vt per præsules, vel alios prælatos in suis Territorijs publicetur: quoniam in sequenti quæstione concludetur attento stylo, & consuetudine Curiæ sufficere publicationem, & promulgationem in Curia factam.* La qual conclusione cô valorose ragioni stabilisce nella decisione della quarta questione, così scriuendo nel num. 19. *Altera verò opinio, quæ frequentior est, tenet contrarium, videlicet quòd lex ligat omnes, etiam prouinciales post duos menses à publicatione legis in curia facta: pro qua facit prima ratio prædicta glo. vltima in data, sexti, videlicet, quòd alioquin sequeretur, quòd liber sextus, solum ligaret in prouincijs, in quarum Academijs prælegitur: quia non est publicatus in alijs. Secundo, quòd consuetudo, & stylus Curiæ, quæ vim legis habet,*

seruat,

seruat, & Iudices Vrbis iudicent contra omnes totius orbis Christianos secundū leges Papæ promulgatas in ea in locis ad id præstitutis: nisi iustam illam ignorantiam probent: immò, & multi Episcopi residentes in suis Ecclesijs deferri faciunt ad se Extrauagantes nouas, quæ promulgantur in Vrbe, & secundum eas decidunt causas suæ Diœcesis. Tertiò quòd regulæ cancellariæ, quæ non publicantur extra curiam, ligant omnes degentes extra eam, Et in Francia testante Bartolo Cass. *& antea fuit decisum in Capel. Tholos. Quartò, quòd aliqui sequeretur, quòd Bulla Cænæ Domini in sola Roma publicata nō ligaret extra curiā, & Romanam prouinciam existentes, nec multa alia extrauagātes magni momenti in sola Romana curia publicata ligarent alios, quàm Romanos, & quòd si publicarentur Toleti ligarent tātum prouinciales, & non Hispalenses, nec Legionenses, si nec Legionæ, nec Hispali publicarentur: & si publicarentur Parisijs, nō ligarent Tholosates, nec Lugdunenses, si nec Tholosæ: nec Lugduni publicarentur: & ita magna disparitas, & confusio seminaretur in Prouincijs. Sequeretur item, quòd non solum liber sextus non ligaret vniuersos, vt ait prædicta glos. sed quod nec liber Decretalium, nec Clementinarum, nec Concilij Trid. constituta ligarent prouinciales: quia nulla, vel pauca eorum sunt hactenus publicata in Prouincijs. Quæ omnia videntur absurda, & ita non asserenda. Quintò, quòd Tho. ait, quòd subditi absentes à legis promulgatione obligantur ab ea, illa ratione, quòd illa deuenit, vel deuenire potest in eorum notitiam nulla facta mentione de facienda promulgatione, siue publicatione in prouincia, vel capite prouinciæ.* Circa le leggi, & decreti del Concilio Tridentino, quale opinione habbia hauuta il Nauarro quanto al tempo d'obligare le prouincie della Christianità, ponno i ſette intendere dal ſuo Conſil. 32. ſotto il titolo *de Regularibus.* lib. 3° nel quale cons° riſolue la profeſſione fatta prima d'eſſer fornito l'anno di probatione in vna Religione, che haueua Apoſtolico priuilegio d'accettare ſimili profeſſioni, eſſere ſtata nulla dopò il decreto del Concilio Tridentino nella ſeſſ. 25. cap.

15. etiam-

15. etiamdio auanti la confirmatione di detto Concilio in questa forma nel 2. num. rispondendo. *His tamen non obstantibus, videtur prædicta professio fuisse nulla; primo, quia omnis lex iustè condita, & promulgata ligat post duos menses à tempore promulgationis illius, si longius tempus ad ligandum ei non præfigatur: at lex prædicta Concil. Trid. qua annullantur professiones factæ intra annum probationis, condita, & promulgata fuit anno 1563. Tridenti. 4. Decemb. & professio prædicta emissa fuit Kalen. Aprilis anni sequentis. Nec obstat respondere, quòd Concilium non fuit promulgatum vsq; ad. 14. Kal. Febr. anno 1564. nam replicari potest primo, quòd leges cõciliares latæ à Concilio vniuersali legitimè congregato præsente Papa per se, vel legatos suos statim, vel saltem post duos menses à promulgatione facta in Concilio ligant, quod satis sentit glo. in proemio Clementinæ versi. de cetero, loquens de legibus in Concilio Viennensi latis, quippe quæ ad suam firmitatem substantialem non egent noua confirmatione Papæ: alioquin enim non essent Conciliares, sed Papales, licèt confirmatio Papæ eo nomine sit vtilissima, ne ipse sua, quæ summa est, potestate eas annihilet, & ita vidimus in Lusitaniæ regnis aliquot leges à prædicto Cõcilio seruatas fuisse multo tempore ante finem, & confirmationem illius iussu Episcoporum, & Regum. Tertiò, quia prædictum Conciliũ declarauit velle se, vt statim leges factæ in illa sessione de regularibus executioni mandarentur in cap. fin. de regularib. prad. sess. 25. Quòd perinde fuit, ac si diceret, ex nunc, siue ex hoc tempore ligent, & executioni mandent illam Episcopi, & alij ordinum prælati: & cum lex hoc mandat, ligat, etiam ignorantes quoad actus nullitatem, licet non quoad alias pœnas iuxta glos. singu. communiter receptam Clem. 2. de hæreticis versu ex nũc.* A tal che secondo il dir del Nauarro l'argomento tolto dal modo, con che cominciò à obligare il Concilio Tridentino al tutto distrugge la conclusione de i sette Teologi. Pur, che che sia dell' opinione del Nauarro intorno all'obligatione del Conc. Tridentino, & di qualsiuoglia altro Eccumenico, & legitimo prima, che riceua la con-

fermatione dal Rom. Pontefice (alla quale opinione si potrebbe cõtraporre la Dottrina dell'istesso Dottore nel 1.lib. de i suoi cõsigli, cons. primo q. 1. *de constitution.*) questo è certo; & indubitato, che le sentenze giuditiali, & penali con la natura delle leggi non s'accordano nella maniera d'obligare i sudditi: Conciosia, che la legge regolarmente per obligare aspetta il consenso, & approbatione di quelli à quali si fà: dicendosi nella distin. 4.§. *leges. leges instituuntur, cum promulgantur: firmantur cum moribus utentium approbantur. & ff. de legibus. l. de quibus caussis, discessi. Nam cum ipsæ leges nulla alia ex caussa nos teneant quam quòd iudicio Populi receptæ sunt, &c.* & ne rende ragione il Nauarro nel Manuale al c.23.nu.40. & nel consil. 1. *de const.* q.5. lib. 1. perche la legge con questa tacita conditione si promolga: Se dalla maggior parte sarà riceuuta, & citando Dom. & Fel. afferma essere openione riceuuta nel citato luogo del Manuale. la doue le sententze de' giudici, & massime penali non dipẽdono dal consenso del condennato Reo: perche il giudice vuole che etiam dio contra sua voglia accetti la sentenza, & sostenga la pena. *Iudicium etiam in inuitum redditur* dice Paolo Giurisconsulto. *ff. de verb. oblig. l. inter stipulantem. §. si Stichum*. La pena poi per natura sua è inuolontaria. *De ratione pœnæ est, quòd sit contraria voluntati* dice S. Tomaso nella prima par.q.48.art.5.& la ragione in vari suoi scritti di questa verità arrecata da S. Tom. è, che la colpa *est corruptio actionis, pœna corruptio agentis*, ne si truoua che qualcuno voglia la corrottione di se stesso. & così mostra S. Agost. nel lib. *de duobus animabus*, si come all'essenza della colpa appartiene, che sia volontaria, così all'essenza della pena che sia inuolontaria: per lo che ben disse Bartolo nella l. 1. *ff. de condict. indebiti*, num. 10. del suo Commento, che l'obligatione partorita dal delitto descende dall'autorità della legge naturale, & non dal consenso del delinquente; Et il Couarruuia sop. il cap.

Alma mater.par.1.§.10.n.11.L'openione di Bartolo dice esser cōmune. & perche la censura dell'interdetto è sentenza, & pena data dal legitimo giudice per la sua valida obligatione non hà bisogno del consenso de' rei: ma essendo della sentenza, & pena certificati deono in ogni modo esseguirla sotto pena d'eterna dannatione.

Aggiongono *l'exequatur* Regio costumato in Napoli; senza il quale nessun comandamēto Apostolico hà vigore.) Risposta. Et questa è ancora falsità manifesta: perche io sò varij casi seguiti, ne'quali, & i Vicere sono stati scommunicati,& assolti per hauer con il loro,*exequatur* impedite l'ordinationi Apostoliche. 7. *Falsità.*

I religiosi debbono non creder mai hauerne sufficiente notitia, finche nō viene loro intimato dal prelato della propria catedrale.arg.nella Clemen.*ex frequentibus,de sent. excom.*) Risposta. Quanto dicono,nō è verità: per che basta, che s'habbia notitia dell'interdetto, & precetto del soperiore, dicendo S. Tom. in 2.2.q. 104. art. 2. che specifico ogetto dell'obedienza è il precetto tacito, ò espresso del soperiore: & che la volontà di lui in qualsi voglia modo, che conosciuta sia, è vn tacito precetto, al qual si deue obedire. Quanto più dunque si dourà obedire, quando il precetto sarà notificato con espressione chiara, & patente? si come è stato notificato l'interdetto di Papa Paolo V. contra i Venetiani dall'istesso Pontefice. Et se la publicatione della catedrale basta à obligare i religiosi; perche non saranno obligati notificandolegli dal lor sopremo, & proprio soperiore, che è il Papa? Ne vale à dire: I Religiosi tenuti sono all'osseruanza dell'interdetto, seruandolo la Chiesa matrice,ò catedrale:dunque, non osseruandosi da quella, saranno scusati: perche il cōntrario espressamente dice la Chiosa sopra quella Clementina nella parola, *obseruare*, sotto queste formali parole.*Not. quia non obseruando non dicit.quòd se conformēt: addere enim intendit hæc constitutio, non deminuere ad obseruantiam* 8. *Falsità.*

natiam interdictorum: & l'istesso afferma il Nauarro nella somma cap.27.num.47.dicendo la glossa della Clementina esser communemente riceuuta.

Terza propositione. Il precetto del Papa; dal qual probabilmente si vede douer nascere scandalo, & perturbatione nello stato della Chiesa: non debbe eser essegui to da gli Ecclesiastici: ancorche lo commandasse *sub pœna excommunicationis latæ sententiæ.* Citano alcuni Dottori.)

9. *Falsità di scismatica il latione.* Risposta. Questa propositione ve l'ammettiamo. Venite alla menore: ma tale è la sentenza precettiua contra i Venetiani del Rom. Pontefice. Or questa voi oppugnatori della censura Pontificia, & della libertà Ecclesiastica mai prouarete: tutti gli scandali, & mali esendo venuti da voi, & da quelli, che la sentenza dell'interdetto non hanno oseruata: si come con la longa enumeratione d'innumerabili eccessi prouercmo nella cõfutatione della quarta propositione, quali mali, & scandali dell'oseruanza sarebbero stati tolti. Et perche i detti, & fatti di coloro, che cause non vere, & ingiuste difendono deono esser sospetti; per tãto sarà bene dare auertimẽto à quelli, che desiderano di non esere ingannati con propositioni plausibili, & non vere, che credano le seguenti conclusioni nella materia dello scandalo. La prima conclusione è questa: che lo scandalo attiuo sempre è peccato in colui, che lo dà, come proua S. Tomaso nel 4. dist.38. q.2.art.4. Et il Maggiore nella medesima dist.q.25.conclus. 1. Et questo in due modi può auenire secondo San Tomaso in 2.2.q.43.ar.1.*in resp.ad quartum.* Il primo modo è, quando qualcun col suo dire, ò fare hà intentione d'indurre il prossimo suo à peccato: il secõdo modo, quãdo non v'è tale intentione, pure il fatto è tale, che per natura sua è induttiuo al peccato. Questa dottrina con questi due modi di scandalo attiuo insegnata da S. Tomaso trascriue Durando nel 4. sopra la dist.38.alla q.3.& il Paludano sopra l'istessa dist.nella q.6.art.1.conclus.2.la di-

finitione

finitione poi dello scandalo attiuo appresso i Teologi sopra la dist.38.è questa. Scandalo è detto, ouero fatto men retto, che da occasion di rouina ad altri. la qual definitione han tolta da S. Girolamo sopra S. Matteo al cap.15. Or questa definitione di scandalo attiuo in nessun modo si può accommodare al precetto penale della scommunica, & interdetto fatto da Paolo V. al Doge, & Senato di Venetia: percioche con quello non solo non sono prouocati à colpa nessuna, & alla rouina della propria salute; ma sì bene da quella rimossi, & ritirati da diuersi peccati d'ingiustitia: come da noi s'è prouato nel Trat. Apologetico del monitorio Pontificio al capo. 1. Secōda conclusione. Quando per lo scandalo passiuo si mette in pericolo la verità, dello scandalo non si dee curare la persona: dicendo San Gregorio nell'hom.7.sop. Ezechiele. *Si de veritate scandalum sumitur, vtilius permittitur nasci scādalum, quam veritas relinquatur.* la qual sentenza è messa frà le regole delle leggi canoniche nel 6. & à quella sotto scriuono tutti i Teologi, & Dottori de' casi, che dello scādalo trattano. L'hà sostenuta S. Tom. nella 2.2.q.43.ar.7. *ad secundum*, & nella 3.parte q.42.ar.2. *ad primum*, & nel 4.dist.21.q.3.art.3. *ad quartum.* & nella dist.38.q.2.ar.4. q^la. 1. nel qual luogo dichiarando qual sia la verità, che lasciar non si dee per lo scandalo, mette queste parole. *Quicumque veritatem relinquit, peccat. Veritas autem de qua loquimur, consistit in hoc, quòd homo in dictis, & factis suis rectitudini diuinæ, siue diuinæ legis regulæ se conformet, cui quidem homo conformari debet, & in his, quæ ad cognitionem pertinent, & hoc pertinet ad veritatem doctrinæ, & in his, quæ ad actionem spectant, siue ea debeat aliquis per se ipsum agere, quod pertinet ad veritatem vitæ, siue ea debeat ab alijs obseruāda promulgare: quod pertinet ad veritatem iustitiæ, quæ consistit in rectitudine iudicij.* La terza conclusione. Manco quei beni, à quali nō siamo tenuti di precetto, siamo obligati à lasciar per lo scandalo, il quale non viene da in-

fermità, ò ignoranza, ma da malitia di colui, che si scādalezza di scandalo de' Farisei, de quali disse Christo in S. Mateo cap. 15. *Sinite illos, caeci sunt, & duces caecorum*. Queste massime insegna Alessandro de Ales nella sua somma parte seconda q. 169. memb. 6. ar. 1. oue cita S. Bernardo, & S. Girolamo, & nella 4. parte q. 18. memb. 4. ar. 3. §. p°. *Cum de veritate sumitur scandalum, non est curandum*, ancorche sia la verità della vita, alla quale nel membro 6. della q. 169. della 2. parte riduce i precetti, come fà ancora San Tomaso nel luogo, che hora si dirà. Concorda cō Alessādro il Dottore Angelico nella 2.2. q. 66. ar. 7. Santo Antonino trascriue San Tomaso nella sua somma nella 2. parte tit. 7. cap. 4. §. 5. cioè, che *praecepta non sunt omittenda propter quodcunque scandalum, nec vnquam reliqua bona, cum scandalum oritur, ex malitia.* Ricardo nel 4. dist. 38. art. 10. q. 2. afferma l'istesse massime. *Scandalum proximi*, dice Ricardo, *Oriri potest in ipso ex sua malitia, vel infirmitate, vel ignorantia. opera necessaria ad salutem non sunt omittenda ad vitandum proximi scandalum, ex quacumque radice proueniat: quia nullus debet omittere salutem propriam ad vitandum proximi damnationem, quia magis tenetur quilibet diligere se ipsum quàm alterum secundum ordinem caritatis. Nullum etiam opus bonum omittendum est ad vitandum scandalum proximi proueniens ex malitia: ne per hoc volentibus malitiose impedire bona operá, & exercere mala daretur occasio malignādi.* Durando nel 4. dist. 38. q. 4. mette l'istessa dottrina. & il Paludano sopra l'istessa dist. q. 6. ar. 2. concl. 2. Gabriele in 4. dist. 38. q. 2. ar. 2. per molte conclusioni segue questa stessa dottrina, & nella conclusione 12. afferma douersi sprezzar lo scandalo, che viene da malitia di colui, che lo riceue. Alla dottrina di questi famosi Teologi sottoscriuono tutti i Dottori de' casi di conscienza nelle loro somme *in verbo scandalum*. San Bonauentura ne gli opuscoli tom. 2. nell'opuscolo *de meditationibus vitae Christi*, cap. 38. dice. *Propter alterius scandalum non debemus recede-*

re à

re à veritate iustitia. Il precetto della Santità di N.S.Papa Paolo V. contiene la verità della vita, & della giustitia, quale ordina per diuina, & naturale legge, che si ricuperino i beni, & le ragioni della Chiesa: che la giurisditione de' prelati, & la libertà Ecclesiastica da Christo data alla sua Chiesa tanto grauemente oppressa si solleui: che al diuino culto non si faccia incarco con leggi contrarie. Per tanto qual si uoglia scandalo, che per occasione di simile precetto, ouero sentenza nascerà, doueraßi dire scandalo passiuo, & farisaico senza vna minima colpa di colui, che fà il precetto. Et secondo le predette conclusioni s'intendono i Dottori allegati dalli sette Teologi.

Quarta propositione. Dall'obedire al Pont. seruandosi l'interdetto nella Città, & Dominio di Venetia nascerebbero scandali, pericoli, & mali innumerabili.) Prima Risposta. Cosa troppo indegna de' sette Teologi, che fattisi impugnatori d'vna grauissima sentenza, & cẽsura del Romano Pontefice, per ragione non portino se non vna imaginaria loro, & arbitraria predittione d'euenti futuri, de' quali non ne ponno hauer certa notitia, ne mãco congettura verisimile. Seconda Risposta. Per la medesima ragione nessuno interdetto si douerebbe in altre Città, ò Dominij seruare: perche gli inosseruãti potrebbero pretender gli stessi scandali, & mali futuri: & così vna censura tanto importãte nella Chiesa di Dio per sanare i contumaci, & ribelli, & per rimetterli nel sentiero della salute sarebbe affatto otiosa. Terza. la moderatione dell'interdetto fatta nella Decretale *Alma mater de sententia excommunicationis* lib. 6. & anco da N.S.Papa Paolo V. nel suo monitorio hà ouuiato à simili scandali, & inconuenienti, come anco si dirà nelle seguenti confutationi. Quarta Risposta. Mali grauißimi di scisme, & heresie nascer dal non obedire à sentenze, statuti, & comãdamenti del Romano Pontefice, noi habbiamo pienamente mostrato nel Trattato nostro Apologetico del Põtificio Monitorio

10 *Falsità.*

nitorio,& delle cenſure contenute in quello cōtra il Doge, & Senato Veneto, & loro aderenti. Quinta Riſposta. La ſenſata ſperienza hà moſtrato queſta profetica aſſertione delli 7. eſſere ſtata fatta con lo ſpirito della falſità. Percioche tutti i mali, & ſcandali profetati da eſſi ſono deriuati dall'innoſſeruāza dell'Interdetto.ò che gli ſcandali, & eccesſi ſi conſiderino ne' Predicatori; ò in quei, che fanno profeſsione, & affettano il nome di Teologi;ò pure nelle poteſtà laiche; ò etiamdio nel rimanente del Popolo,& della baſſa plebe. Gli eccesſi de'predicatori, i quali cōtra il precetto de'loro ſoperiori ſono reſtati nelle Terre del Dominio Veneto, paſſano ogni credēza: per che, & lettere di perſone veritiere, & relationi per varie vie conteſtate hanno portato, da loro con gran temerità eſser ſtato predicato in diuerſi luoghi cōtra la poteſtà del Sommo Pont. contra la giuſtitia,& validità delle preſēti cenſure ſue: hauere sù i pulpiti beffeggiata, & ſchernità la perſona dell'esſiſtente Pontefice con epiteti indegniſſimi. In Venetia da vn Frate Fulgentio Zoccolante nelle ſue prediche eſſere ſtato concitato il Popolo contra l'authorità,& obedienza del Rom.Pont.& contra il riſpetto delle ſue cenſure: eſſere ſtato dall'iſteſſo Frate animato il medeſimo Popolo ad eſporre la vita per la Rep. contra la Chieſa: detto, che, chi foſse morto per la Republica in guerra contra il Papa, ſarebbe come martire canonizato: dottrina dannabiliſsima;& à quella di Siſto IIII, in queſta materia diametralmēte contraria: il quale nella ſua aggrauatoria contra i Venetiani, vna carta,& mezza auanti il fine così dice. *Et ſi qui Reges, Duces, Principes, Marchiones, Comites, Barones, Communitates, Vniuerſitates, Collegia tàm in Italia, quàm extra Italiā conſtituta, & quęuis aliæ particulares perſonæ per ſe, vel alium, ſeu alios publice, vel occulte directè, vel indirectè quouis quæſito colore eiſdē Venetis excōmunicatis, anatematizatis, maledictis, priuatis, & inhabilitatis, ad prædicti, vel alterius belli contra Romanā Eccleſiā proſecu-*

prosecutionem, arma, pecunias, aut commeatum ministrare, seu auxilium, consilium, vel fauorem quouis modo prabere prasumpserunt, maledicti, & excõmunicati existant, & diuino percussi anathemate; nec de salute anima sperent, nisi ante finem vita pænitentiam agentes Apostolica fuerint auctoritate absoluti.
Et con tutto ciò Fra Fulgentio à quelli, a' quali il sopremo Dottore, & giudice della Chiesa toglie ogni speranza di salute, se non tornano à penitenza, & se non sono assoluti cõ l'autorità Apostolica, promette certa salute gloria, & grado de' martiri. Che marauiglia poi se costeto Frate discordando dalla dottrina, & sentenze giudiciali della Catedra Romana nella Chiesa dell'Humiltà in Venetia à tutta passata predichi à i Popoli articoli di scãdalosa, d'erronea, scismatica, & heretica dottrina, come per tante vie s'è inteso: per lo che citato à Roma per render conto della sua fede s'è burlato della citatione fattali da quel tremendo, & sopremo tribunale nella Chiesa Christiana, imputandolo anco d'iniquità, d'empietà, & d'heresia, come si conuince dal nu. 3. di quella sua lettera scritta à tutti i Prelati della Chiesa: perche il merchio della sua condannatione appresso tutti fusse tanto più giusto. Che diremo de gli scandali enormi dati da Teologi? Questi non considerando, che l'habito, che la chierica, che l'ordine sacro, che la professione, che'l vitto, & vestito riceuono dalla Chiesa, hanno riuoltate l'armi contra il capo, & pastore di quella essaltando la potestà de' Prencipi del secolo, & risbassando quella del Padre, & giudice, & soperiore de gli stessi Prencipi. Questi Teologi ne' libri loro hanno insegnato la potestà de' Prencipi essere immediatamente da Dio, il che i buoni, & intendenti Teologi sol concedono alla potestà del Sommo Pontefice. Questi vogliono, che i medesimi Prencipi possano essercitare giurisdittione punitiua, & legislatiua indifferentemente sopra le persone Ecclesiastiche, & laicali, & spogliarle quando fossero delinquenti della rob-

la robba, dell'honore, della fama, & della vita ancora. Questi dicono l'immunità, & libertà Ecclesiastica essere stata data da Prencipi, & non da Dio ne da'sacri canoni: foro destinto non hauere hauuto la Chiesa dal laicale, se non per indulto di Giustiniano Imperatore. Questi ne' libri loro asseriscono, che errando i Prencipi non ponno esser corretti, ne puniti dal Vicario di Christo. Questi per non dar giurisdittione temporale al Papa, la tolgono à Christo in quanto huomo. Questi non permettono, che s'vbbidisca à comandamēti de'soperiori, & massime del Sommo Pontefice, se non col preuio essame, & inquisitione, che sopra il precetto dicono douer fare i sudditi. E' ben vero, che F. Paolo, come mostreremo nella refutatione della 12. propositione de sette Teologi, hà temperato questo dogma nell'Apologia contra il Card. Bellarmino, contentandosi, che a'comandamenti de Prencipi s'vbbidisca senza essame, ma non già à quelli de'Prelati Ecclesiastici. Questi si sono fatti giudici della sentenza inappellabile di Papa Paolo V. contra Venetiani, & delle cēsure à quella annesse, dicendo essere ingiuste, inualide, nulle. Questi con dannata, & heretica empietà insegnano, che i Concili etiamdio generali, & i Sommi Pontefici stanno sotto la temporale giurisdittione de' Prencipi. Questi dicono, che i religiosi sottogiaciono à i corpi celesti, ambe propositioni asserte da Fra Marc' Antonio Capello nel suo libro vscito in difesa della causa Venetiana. Questi sostentano, il Doge, & Senatori, essere stati scommunicati, & lo stato interdetto, perche hanno obedito alla legge di Dio. Questi dicono peccar quelli, che seruano l'Interdetto; & che peccarebbe il Doge, se lo lasciasse osseruare: hauer peccato quelli, che hanno portato il monitorio, intimatolo, affissolo. Alcuni di questi chiamati giuridicamente dal S. Vfficio di Roma à comparire si sono appellati à Tribunali inferiori. Questi i libri della corrotta dottrina loro hanno mādati nelle Pro

uincie

uincie Tramontane con grauissimo danno di quei Popoli, come diuerse persone religiose, che da quelle bande son venute, ci hanno affermato. Questi hanno procurato some di libri heretici, che venissero da' paesi infetti per infettare tanto più la nostra pouera Italia: li quali libri per prouidenza singolar di Dio da due grandi, & Illustriss. Prelati in due Città sono stati intercetti. Questi gran numero di persone idiote hanno cō la velenosa dottrina loro contaminato. Da questi ingannati i Giudici, & Magistrati laici hanno fatte cose, che quando fussero stati meglio consegliati, le harebbero aborrite, come à dire, la persecutione mossa contra gli Ecclesiastici, & anco laici per l'osseruanza dell'Interdetto, la confiscatione de' beni, le carceri, &, per quel, che s'è detto, anco galee; posto taglie alle vite delle persone sacre, se fuggiuano, bandi dati alle stesse. Gli Inquisitori Apostolici discacciati dallo Stato Venetiano; con i spauenti, & violenze costretti à celebrar quegli, che non poteuano, ne ponno far senza sacrilegio: hauer sequestrate l'entrate Ecclesiastiche, etiamdio de' Cardinali: hauer constituiti per soperiori, & sopraintendenti de' Monasterij Regolari gentilhuomini, & persone profane; cosa mai più intesa nella Chiesa Christiana: la perniciosa dottrina di questi interdetti, & anatematizati libri fatto predicare sù pulpiti delle Chiese, fatta insegnar da Parochiani à' suoi popoli, fatta leggere ne' refettorij de' Regolari dell'vno, & l'altro sesso, come da più s'è inteso, che da varij luoghi del Dominio veneto quà son comparsi; secondo quella esser stati instrutti i penitenti. Tutti questi disordini, & altri huomini sauij riconoscono da' Teologi, che sono stati di si fatti libri Autori; con la lettione de' quali sedotti gli animi del Popolo, & dell'indotta plebe, & massime di molti poco inclinati alla pietà, & diuotione verso i Vicarij di Christo, non è stato gran fatto, che con lingua irreligiosa habbiano strapartato, & del lor Padre, & Pastore, & de

suoi santissimi, & giustissimi precetti in questa causa frà Sua Beatitudine, & la Signoria di Venetia. Quel gentilhuomo Alemano, il quale dall'Autore del libello famoso contra il Padre Antonio Posseuino,& Giesuiti,si finge esser venuto à Venetia per intendere la natura della cõtrouersia fra la Santità di N. S. & Venetiani chimato fintamente Vuol sangho Offen, allieuo de gli stessi Giesuiti nel Collegio Germanico, questo gentilhuomo diço di manica gomia, & di sangue Venetiano, il qual nel fin del cartello si trasforma in habito regolare, come i sagaci congietturãti credono, nel suo auertimento afferma tutti questi altri mali in Venetia essere auenuti: che l'arma della scommunica totalmente resta auuilita(io scriuo con le sue parole) che dicono gli huomini nell'articolo della morte restare assoluti della scommunica, come da qualsiuoglia peccato: che la morte subitana non può auuenire à vno, che non habbi altro peccato, che la scommunica: che si leggono tutte le Vite de'Põtefici per intender tutte l'attioni loro; & che seuerissimamente si notano tutti i fatti de'Papi,& Sede Apostolica;che ogni vno parla,& vuol sapere veramente quel,che sia la potestà del Papa: Che ad alta voce s'è vdito dire, Voglio esser catolico,& Christiano à dispetto di Roma:& altri hauer detto,se'l Papa nõ può mettermi in Cielo senza mio consenso, manco senza esso potrà condannarmi all'Inferno. Ma lascia costui quell'enorme scandalo seguito nella Processione solenne del Corpo di Christo con irreligiosissime rappresentationi, & profani motti; sopra il quale scandalo lettere diuerse da Venetia scritte habbiamo vedute. Or dicano i sette Teologi, se questi atroci eccessi siano stati commessi da gli osseruanti dell'Interdetto, non dico tutti, ma pure vno di essi? Et quando pure alcuni danni dall'osseruãza dell'interdetto seguissero nel culto diuino, & deuotione del Popolo, questi sono ricõpensati per la necessaria difesa dell'autorità Ecclesiastica

come

come con queste parole dice il Soto nel 4. delle sent. dist. 22. q. 3. ar. 1. nell'vltimo. *Etsi aliqua detrimenta ex interdicto sequantur in diuino cultu, & deuotione Populi, recompensantur tamen per necessitatem defendendi auctoritatem Ecclesiasticam.*

I Popoli si riuolgerebbero contra i Sacerdoti, & chierici per hauere i diuini vfficij: & vsarebbero contra loro violenza.) Rispondo: ne gli andati tempi non han fatto ciò i popoli; ma si bene i contumaci capi loro: & in questi giorni non si sono mai riuoltati contra quelli sacerdoti, ò religiosi, che si sono partiti, per non trasgredire l'interdetto; ò restando l'hanno voluto osseruare. Anzi molti del popolo l'osseruano, & tutti l'osseruarebbero, se nõ s'vsassero à i popoli la violenza; & non si minacciassero graui pene, le quali si minacciano: perche si sà, che da se stessi i detti popoli obedientissimi sarebbero, all'interdetto, & alla sentenza del Romano Pontefice Padre loro amantissimo, & pastore della salute loro ardentissimo. *11. Falsità confutata da i contrarij euenti.*

Soggiongono, che i popoli perderebbero totalmente la deuotione.) Rispondo. La deuotione si perde verso Dio, quando non si ritiene verso il suo Vicario la debita obedienza, & osseruanza. *12. Falsità.*

Procedendo nel loro argomẽto i sette dicono. Ma che occorre affaticarsi à prouar questo: poiche il capitolo. *Alma mater*, afferma: che pullulano l'heresie; cresce l'indeuotione del popolo. Se questa non è rouina spirituale, & scandalo, non sappiamo vedere quale altra possa esser maggiore.) Risposta prima. Con tale argomento nõ solo il presente interdetto Apostolico posto nello Stato Venetiano, ma qual si uoglia altro douerebbe dirsi ingiusto, & nullo: perche sempre si potranno allegare quelle parole della Decretale *Alma mater*, con tanto sofistica illatione addotte da questi nemici del Pontificio interdetto. Seconda Risposta. Se per occasione dell'interdetto pullulano l'heresie, & cresce l'indeuotione del Popolo, non

è per colpa dell'interdetto, il quale è saluteuole, & necessaria medicina contra la contumacia de i delinquēti, & è censura santissimamente instituita, & adoperata dalla Chiesa; ma il mal tutto nasce dalla ritrosaggine de' ricalcitranti figliuoli, & rei, che non vogliono vbbidire à comandamenti del loro padre, & giudice da Dio constituito nella Chiesa Christiana. Santissime, & necessarie sono le leggi di Dio, & della natura per la pace, conseruatione, & gouerno del mondo: con tutto ciò quelle occasione sono à maluagi, & scelerati di misfatti atroci, & in conseguenza di meriteuoli supplicij, & temporali in questa vita, & de' sempiterni nell'altra. & questi tali, ponno à se applicar quelle sentenze dell'Apostolo a' Rom. à cap. 7. *Occasione autem accepta peccatum per mandatum operatum est in me omnem concupiscentiam; & peccatum occasione accepta per mandatum seduxit me: & per illud occidit. Itaque lex quidem sancta, & mandatum sanctum, & iustum, & bonum: quod ergo bonum est, mihi factum est mors? absit, sed peccatum, vt appareat peccatum, per bonum operatum est mihi mortem; vt fiat supra modum peccans peccatum per mandatum.* Terza Risposta. La Chiesa, le cui viscere piene sono di pietà, & compassione, non ferisce se non per sanare, & non acconsente, che ad alcuno chiusa resti la strada della salute. Per tanto per ouuiare à quello scandalo, & rouina spirituale, che falsamente all'interdetto imputano questi sette, per noua ordinatione fatta nella Decretale, *Alma mater, de sententia excommun.* lib. 6. si contenta, che ogni dì nelle Chiese, & Monasterij si dicano le messe, & diuini vffitij come prima, però senza suono di campani, & à porte chiuse, & à voce bassa. A qual vffitij, & messe non ponno trouarsi presenti i laici, se pur non fussero priuilegiati; ne manco i priuilegiati, quando per lo peccato loro, & fraude fusse venuto l'interdetto; ò quando conseglio, aiuto, ò fauore dato haueffero à quelli, per la colpa de' quali è stato fulminato l'interdetto: come

l'istesso

l'istesso Bonifatio autore della constitutione *Alma mater*, comanda in vn'altra sua Decretale, *Licet, de priuilegijs*. Di più concede il medesimo Pontefice, che in alcune solennità dell'anno si possano ancora i laici ammettere all' vdir messe, & diuini vfitij cacciati però gli scommunicati. Per ordinatione ancora, & indulto più antico della misericordiosa Chiesa madre nostra di sette Sacramenti cinque concede al Popolo Christiano, cioè il Battesimo, la Confermatione, l'Eucharistia per modo di viatico à moribondi, la penitenza, & confessione à gli infermi, & sani, con eccettione però de gli scommunicati, i quali per la Decr. *Alma mater*, nõ sono capaci di quella se nõ nell'art. della morte. & quelli, che sono stati colpeuolmente causa dell'interdetto, con le cautele, poste in detta decretale deono assoluersi. il quinto Sacramento permesso è il matrimonio, ma senza solennità, & nuttiale benedittione, & se bene qualche moderno scrittore, il quale hà stampato sopra le censure, creda il matrimonio non esser concesso nel tempo dell'interdetto, pure questo tale poteua, & doueua credere quel, che il dottissimo Innoc. IIII. commentando le decretali mentre era Papa credette, così scriuendo nel commento del capitolo, *non est. de sponsalibus: item credimus matrimoniũ posse fieri apud interdictos*. & essere il Sacramento del matrimonio nel tempo dell'interdetto lecito con queste parole afferma il Panormitano sopra quell'istesso cap. *non est. nu. 8.* del suo commento. *Disputatur de matrimonio, nunquid possit contrahi tempore interdicti: cõmuniter concluditur, quòd sic.* Alla qual cõclusione io veggo sottoscriuersi tutti i Dottori di casi di Conscienza. S. Antonino nella 3. par. tit. 26. cap. 4. colonna 6. in quarto auanti il primo §. la somma di Confessori tit. 33. q. 237. il Supplemento nella parola *interdictum* particola 4ª q. 2. la qual comincia. *Vtrum tempore interdicti ministrari possint Ecclesiastica Sacramenta*, la Rosella *in verbo interdictum* particola 2. num. 6. Siluestro *in verbo interdictum*

dictum 6.quaest.7.exceptione 5, Angelo *eodem verbo.* par. 6ª num.30. La Tabienna *eod. tit. par. 5. num.* 14. L'Armilla *eod.tit.num.53.* il Nauarro nella somma cap. 27.nu. 179. il Couarruuia nella Relettione del cap. *Alma mater*, parte 2.§. 2. num. 8. con queste parole conferma la comune sentenza. *Matrimonij Sacramentum quoad eius contractum simplicem prohibitum non est tempore, nec in loco interdicto: quamuis sollemnitas benedictionum vetita sit, cum ad diuina pertineat officia secundum communem, quam optime tractat, & explicat Calderinus de Ecclesiastico interdicto fol.12.col.2.* Ne senza fondamẽto canonico è questa riceuutissima cõclusione. Percioche nella Decretale di Clemente III. *Capellanus, de ferijs*, è questo chiaro testo, *ea est Romana Ecclesia consuetudo, vt quocunque tempore matrimoniũ contrahatur*. se in qualsiuoglia tempo; dũque etiamdio in quello dell'interdetto. ne sensata risposta è, che nel cap. *Capellanus*, si dice *quocunque tempore*, ma non *quocunque loco:* perche quantunque differente sia la categoria del *Vbi*, & del *quando*, pur l'interdetto locale cosi sottogiace al tempo, come al luogo, & in tal cẽsura il luogo tira à se il tempo, & il tẽpo à se il luogo. Dice anco che la Decretale s'intende di qualsiuoglia tempo non proibito, questo è togliere alla propositione vniuersale affirmatiua la sua verità, & risoluerla in questa altra ridicolosa, il matrimonio non è proibito in qualsiuoglia tempo non proibito, & è lecito in ogni tempo, nel quale è lecito, che sono propositioni identiche, delle quali i logici se ne ridono. Di questa concessione, la quale à me pare si fondi non solo nell'honesto, ma anco nel necessario render se ne potrebbero le seguenti Ragioni. La prima, che molti sono dell'vno, & l'altro sesso, che per cõseruarsi in gratia di Dio, & per saluarsi hanno bisogno dello stato matrimoniale, non hauendo da Dio il priuilegiato dono della continenza, dicendo Salam. nella sapienza à 8. *Sciui, quoniam aliter non possem esse continens, nisi Deus det: & hoc ipsum erat sapiẽtiae*

scire

scire cuius esset hoc donum. Per tanto essorta l'Apostolo nella 1. à Cor. à cap. 7. *quòd si nō se continent, nubant: melius est enim nubere quam vri.* La seconda. Molti viuono in concubinato, i quali per vscir di peccato prima eleggono di prender le concubine loro per moglie, che abandonarle. Dunque non cōuiene, che cotal mezzo di ridursi à vita Christiana à essi sia tolto nel tempo dell'interdetto. La terza. Sono diuersi lassi pij per maritare ogni anno qualche donzella pericolosa: dūque per adempire la pia mēte del defonto, & per ouuiare al pericolo della pudicitia, & honore, che soprastà ora à questa, & ora à quella Verginella, dee esser lecito il matrimonio etiam nel tempo dell'interdetto. La quarta. Trouansi per la procacità, & fraudolenti artificij di sfrenati giouani, & non giouani de honestate, & con occolta grauidāza in pericolo di vita, & d'eterna infamia, & d'immortali nemicitie constituite ben nate, & honorate donzelle, ò altre donne; à i quali danni nō si scorge altro riparo, che pigliarle per moglie: dunque simil rimedio non dee in tempo d'Interdetto essere leuato. La quinta. Taluno hauerà ò le figlie, ò le sorelle, ò le nepoti già da marito, da questi, & da quegli insidiate con soprastante pericolo di brutto disonore, & altri scandali, se quanto prima non s'allogano, & assicurano con honesto matrimonio: perche dunque si douerà per l'interdetto sì fatto, & sì necessario assicuramento essere vietato? La sesta. E' tocca da Innocenzo, & da altri. S'à gli infedeli è lecito in ogni tempo il legitimo matrimonio: perche nō douerà essere anco lecito a Christiani nel tempo dell'interdetto? La settima. Può auuenir caso, che durante l'interdetto stia per estinguersi vna famiglia tutta; dalla quale dipende il bene d'vna Città, ò Republ. dunque cosi imminente, & eminente danno potendosi schiuare per via di matrimonio: questo douerà esser concesso nel tempo di qualsiuoglia interdetto. Cōcedendosi dunque à i fedeli tutte le cose sopradette, & di

più

più l'vdire le prediche, catoliche però, ma non scismatiche, & heretiche, segue, che nessuno senza grandissima temerità, & empietà possa all'interdetto Apostolico piantato nel Dominio Veneto attribuire rouina alcuna spirituale, ouero scandalo per colpa dell'interdetto, ò dell'autore di quello.

13. *Falsità di timore inuerisimile.* Sarebbe pericolo, che la Città di Venetia si separasse dalla Chiesa Romana.) Rispondo: questa separatione s'è fatta per l'inosseruāza dell'interdetto, & per i pessimi cōsegli di coloro, che sono stati alla Republica falsi profeti, maestri, & consiglieri.

14. *Falsità.* Ogniuno pigliarebbe licenza di parlare, come gli piacesse dell'autorità Ecclesiastica.) Rispondo, che questa licenza voi buoni religiosi ve l'hauete presa; & trasfusa poi ne gli altri mortiferamente consegliati da voi.

Gli Ecclesiastici se bene hanno operato contra le parole del Papa; ma non contra la sua mente.) Risposta.

15. *Falsità espressa.* Chi ciò dice, & contra le parole, con le quali tante volte s'è N. S. dichiarato, & contra la sua scrittura, & contra la sua mente dice: perche che altro vuol dire sentenza, che protestatione del nostro senso, & della nostra mente?

15 *Falsità.* Quinta propositione. Il timor giusto scusa dall'osseruatione, & obedienza d'ogni legge, & precetto humano; ancorche per altro fussero legitimi, giusti, & obligatorij.) Risposta. Se tante leggi humane fatte ogni dì da Prencipi nō amettono scusa di veruna temēza nelli transgressori; & li castigano, come è vero questo assioma de i noui maestri di Teologia? Comanda il giudice al reo, che vada alla forca: vi dee andare; ne può resistere à ministri publici della giustitia. Comanda il Generale dell'essercito sotto pena della forca, che non s'esca da gli alloggiamēti militari: il preuaricatore per tema di qual si uoglia sorte non la scampa. Tito Manlio valorosissimo Capitano Romano staua sotto gli stendardi militari del

Padre Manlio Torquato, & dell'altro conf. compagno del Padre, nella guerra contra i Latini. Andò il bando per parte de' consoli, che nessuno fuori dell'ordinanza legitima combater douesse. Fù Tito mãdato con altri molti à far la scoperta de'nemici: fù per figliuolo del Consolo Torquato riconosciuto da vn Capitano di caualleria Latina, & prouocato à duello dall'istesso. il Caualliero Romano temendo il disonore del nome Romano nõ ricusò la pugna: viene alle mani col prouocãte auersario; l'vccide: Vittorioso, & carco di nimiche spoglie, & come triõfante ritorna al Padre, & à gli alloggiamenti militari: ma l'allegrezza del trionfo, & della gloriosa Vittoria presto fù spenta. Imperoche il vincitore figliuolo fù dal Padre con brutta cera ributtato: il quale à suon di tromba fece raunare l'essercito, & in presenza di quello comandò, che fusse al figliuolo tagliata la testa: perche contra il comandamento de' consoli combattuto haueua. l'horrore, & seuerità di questo essempio grande spauento, & insieme obedienza generò ne gli animi di tutti gli altri soldati. Narra il fatto Tito Liuio nell'ottauo libro della 4. Decade. Comanda la Chiesa, che *in diuinis*, non si communichi con gli scommunicati; & l'istessa Chiesa nella decretale *Sacris, de ijs, quæ vi, & metus caussa fiunt*; determina assolutamente, che quelli, che per paura communicano *in diuinis* con gli scommunicati, peccano mortalmente: ne fà eccettione alcuna fra paura leggiera, & paura vehemente; ne aggionge tante interpretationi, & eccettioni ritrouate da certi altri, senza le quali però intendono il canone tutti quei Teologi grauissimi da noi citati nell'Apologetico nostro al capo 4. num. 2. Et chi dicesse il Papa nõ poter far leggi, che obligano à peccato mortale, etiamdio con perdita della vita, non direbbe bene, come mostra il Soto nel 4. delle sent. alla dist. 22. q. 1. ar. 1. concl. 5. caso. 5. Et il Gaetano in pª 2. q. 96. art. 4. tale openione hà per erronea. Concorrono etiamdio tutti

i Dottori in questa verità, che chi trasgredisse il precetto Ecclesiastico con ingiuria, ò della legge, ò del legislatore, ò della fede, ò cõ scandalo del prossimo, costui peccarebbe mortalmente, & per nessun timore sarebbe scusato. Finalmente bisogna conoscere la differenza fra le sentenze precettiue, & giudiciali, *quæ sunt ab homine*, & spetialmente *à Romano Pontifice*, come da giudice; & fra le leggi vniuersali della Chiesa, come dir del sentir la messa il giorno delle feste, & del digiuno; percioche altrimenti di quel, che dice la legge vniuersal della Chiesa in molti casi si può fare, & si fà senza ingiuria del precetto, & dell'autor del precetto: ma non voler far quel, che dice la sentenza giudiciale, & precettiua, non può essere senza ingiuria della sentenza, & del giudice. Et la glossa nella decretale vltima, *de excessibus prælatorum*, dice, che per nessuna pena temporale si dee violar l'interdetto, sopra quelle parole, *Compulit non obseruare*.

17. *Falsità nella cõclusione nõ vera inferita dall'antecedẽte vero.* Sesta propositione. Timor giusto è della morte, della perdita di tutta, ò della maggior parte della robba, della prigione, &c. & questo non solo nelle pertinenti alla persona propria; ma ancora alle persone delli congionti.) Risposta. Et con tutto ciò vnà diuota, & pouera donniciuola Venetiana nõ s'è curata di perder tutta quella poca robba, che haueua, d'vna casetta, & due campicelli, per non contrafare l'interdetto Pontificio. Si che in simil sesso niẽte hà operato questo timor giusto della perdita della robba. Per lasciar addietro tante altre persone, che si fatta paura s'hanno messa sotto à piedi per non calpestar l'interdetto, & la propria salute.

Settima propositione. Gli Ecclesiastici di questo dominio debbono hauer giusto timor di perder la vita, & beni suoi; & di molto maggiori mali priuati, & publici alli suoi congionti se seruano l'interdetto.) Risposta. Non

18. *Falsità è, che la perdi* con verità dicono, che gli Ecclesiastici del dominio deono hauer giusto timore di perder la vita, s'osseruasero l'in-

l'Interdetto: perche il giusto timore, che può muouere vn'animo constante, secondo l'openione, & dottrina cõmune, è vna vehemente, & probabile openione di qualche graue, & soprastãte, & ingiusto male. Or che perdita della vita succeder douesse, ò debba à gli Ecclesiastici osseruanti dell'Interdetto, nõ è stata mai probabile, ne verisimile. Nõ probabile: perche si fatta cosa non han creduta, ne tutti, ne moltissimi, ne saui; & pure Aristotile nel p° della Topica cap. 8. il probabile diffinisce esser quello, che pare, ò à tutti, ò à moltissimi, ò à saui, & di questi ò à tutti, ò à moltissimi, ò à famosissimi; che questo significano le due parole greche vltime μάλιςα γνωρίμοις, non come hãno i testi latini, *maxime familiaribus*: perche può essere, che quelli, che sono nostri più famigliari, siano più ignorãti. Nõ verisimile era il pericolo di perder la vita; perche definisce il medesimo Aristotele il verisimile nel primo della Rettorica al capo secondo, & nel 2° della Priora al cap. 33. essere quello, che per lo più ò farsi, ò esser suole: & perche non solo per lo più, ma ne mãco di rado, anzi non mai è seguita la morte à gli osseruatori dell'interdetto, si conchiude il timor della morte nõ potersi dir giusto. Da poi dico, che quantunque l'openion della morte fusse stata più che probabile, con tutto ciò il timore non sarebbe stato giusto: perche il sommo male, che si dee temere, secondo i saui Filosofi, & Teologi è quello della colpa, che per ischiuarlo ogni vno dee perder la vita. Perloche S. Agost. nel libro primo *de Ciuitate Dei* à cap. 18. parlando della fortezza dell'animo pudico, dice, che quella detta qualsiuoglia mal più tosto douersi tolerar, che acconsentire al peccato, & trouasi questa sentenza etiãdio nel Decreto 32. q. 5. cap. *ita ne*. Peccata, dice S. Tom. nel 4. delle sent. dist. 29. q. 1. ar. 2. *in responsione ad secundum sunt maxima malorum: & ideò ad hoc nullo modo potest homo cõstans cogi: immo magis debet mori, quàm talia sustinere, vt etiã Philosophus dicit in tertio Ethicorum cap. 1.*

ta della vita soprastã à gli ecclesiastici, p l'osseruãza del l'interdetto.

19 Falsità, che l'inosseruãza dell'interdetto si possa scusare qualsiuoglia timore. & che rispetto di tale inosseruanza se dia timor giusto.

S. Bonauentura nel 3. delle sent. dist. 39. ar. 3. q. 2. nu. 53. da la seguente dottrina. *Licet respectu actuum humanorum possit cadere metus sufficiens in virum constantem: quantum ad ea, quæ iustitiæ sunt, non potest cadere metus sufficiens in virum constantem: quantum enim ad illa dicit; nolite timere eos, qui occidunt corpus. Ideo apud Deum talis metus nõ reputatur caussa sufficiens ad excusandum hominem à reatu peccati.* & S. Bonauentura nel 4. delle sentenze dist. 39. ar. 1. q. 1. num. 9. dice *nullus timor respectu peccati perpetrandi potest; nec debet cadere rationabiliter in virum constantem; secus quando agitur de re indifferenti, quia tũc non posset fincre se interfici.* Scoto nella stessa dist. del 4. q. *unica* ar. 1. nel fine: *nullus metus potest inducere aliquem ad peccatum mortale secundum rectam rationem: quia nõ potest esse maius malum, quod imminet, quàm istud peccatum.* Durando nella stessa dist. q. 2. num. 4. le cose suttilmente disputate da S. Tomaso sopra quella dist. q. 1. ar. 2. circa questa materia segue, & quasi copia con l'istesse parole; l'istessa dottrina trouerai appresso Alessandro de Ales nella 3. parte, q. 41. memb. 4. ar. 3. & nella 4. parte q. 8. memb. 7. ar. 2. §. 1. à i quali maestri tutti gli altri Teologi, che sono poi seguitati, cõ pieno acconsentimento si sono accostati. Et non solo per ischiuar la colpa mortale; ma ancora per non incorrere nella veniale ogni gran male, & anco la morte elegger si dee, come chiaramente insegnano tutti i seguenti Dottori S. Tom. nel quolibeto xj. ar. 9. Adriano q. 3. *de clauibus, exceptione* 8. Il Gaetano nella pª 2. q. 96. ar. 4. Il Panormitano sopra il cap. *sacris, de ijs, quæ vi, metusue caussa fiunt.* il Couarruuia nell'Epitome del 4. delle decretali parte 2. cap. 3. §. 4. nu. 3. Et perche nella violatione dell'interdetto concorre la trasgressione di molte leggi diuine, & naturali, come noi prouiamo nel nostro Trattato difensiuo dell'interdetto nel capo 4. con dodici ragioni Teologiche; per tãto ogni mal temporale, & la perdita della stessa vita sopportar si dee per non esser violatore dell'Apostolico interdetto.

Et

19 Et replicano l'indeuotione del popolo, & heresie, che seguirebbero dall'osseruanza dell'interdetto, essendo il popolo persuaso dell'innocenza del Prencipe.) Risposta. Già nella confutatione della 3. & 4. propositione s'è detto, che questi, & altri mali sono stati suscitati per l'inosseruanza dell'interdetto à suggestione di quelli male'auueduti maestri, i quali la semplice turba, con i lor ciechi ammaestramenti hanno sedotta. 20. Falsità repetita.

21 Continuando nella propositione ottaua dicono. Quelli, che nel Pontefice Sommo pongono vna libera, & assoluta potestà in ogni cosa, hanno questo solo fondamento, che egli è Vicario di Christo, il quale è Dio; & però hà tutta la potestà di lui, la quale estendendosi à tutte le cose per conseguenza à tutto s'estenderà ancora la potestà del Pontefice.) Rispondo. Quelli, che difendono la potestà del Romano Pontefice, & la sublimità di lei, non dicono, che sia assoluta, & libera in fare ogni cosa nel senso, che fingono costoro: ne pigliano per fondamento dell'eminente potestà del Sommo Pontefice, perche sia Vicario di Christo, il quale è Iddio; & che però habbia tutta la potestà di lui. Percioche affermare sì fatte, & scontrafatte propositioni sarebbe vna estrema stupidezza d'intelletto; & ignoranza di vera dottrina. Christo in quando Iddio hà creato di niente il mondo, & lo conserua, & altri innumerabili può creare, & questo può ridurre in niente; crea ogni dì dell'anime; è patrone absoluto della vita, & della morte di ciascuno: conuerte à se il peccatore mouendoli immediatamente, & liberamente la volõtà imprimendoli nel cuore l'auersione dal peccato, & la conuersione interna amorosa verso la Maestà sua: nessuna delle quali cose può fare il Papa: ne sono manco queste cose cõmunicabili à lui; ne tam poco può far quel, che Christo inquanto huomo faceua: il quale hauea la potestà, come dicono i Teologi, d'eccellẽza; per la quale rimetteua i peccati senza sacramento, il che non

Propositione 8.

21. Falsità con calonnia cõtra i fautori della potestà Põtificia.

può fare il Papa. Christo ancora inquanto huomo era patrone del mondo, & redentore di quello nel proprio sangue. Christo profetaua, & faceua miracoli ogni volta, che voleua: quali cose al Romano Pontefice non conuengono, nè ponno conuenire. Per lo che quando i catolici Trattatori della potestà Pontificia dicono, quella essere assoluta, & libera, l'intendono in tutti seguenti sensi. il primo. Perche nessuno in terra gliela può limitare, ne impedire. il secondo. Perche è independente da ogni altra terrena; doue che qualsiuoglia terrena dalla Pontificia necessariamente dipende, come nel nostro Apologetico trattato del monitorio Pōtificio habbiamo mostrato nel cap. 3. nella risposta al primo argomento. Terzo è libera, & assoluta, perche è immediatamente instituita, & gouernata da colui, che è solo, & assoluto Signore dell'Vniuerso, & di tutte le create podestà. Et quando i medesimi catolici dicono, che può il Sommo Pontefice fare ogni cosa in terra, intendono il genere di quelle cose, che necessarie sono al gouerno della militante Chiesa, & alla salute dell'ouile di Christo à lui raccommandato, & dato in guardia, & cura pastorale.

Dicono i 7. Nō si debbe mettere in cōtrouersia la suppositione, che sia Vicario: ma bene si mostrarà, che sia cō limitata potestà: perche prima non gli hà communicato Christo la potestà sua, come Dio, ma come huomo: quella si estende vniuersalmente à tutte le cose; questa egli la ristringe al regno celeste; per il che disse il Sig. ***Regnū meū non est de hoc mundo*** Io. 18. & negò esser dato per giudice à diuider l'heredità tra due fratelli. Luc. 12. Et s'ascose, quando erano per farlo Re. Io. 6.) Risposta. Tutte queste autorità di scritture già furono allegate da Marseglio da Padoa per più di ducento cinquanta anni addietro, condannato da Gioanni 22. Dire, che Christo inquanto huomo, & non inquanto Iddio habbia data la potestà al Vicario suo è dottrina troppo indegna di sette Teologi.

21. Falsità di dottrina più che erronea.

logi.

logi. Imperciochè il rimettere i peccati è proprio di Dio: dunque hauendo lasciata questa potestà alla Chiesa, & suoi Vicari l'hà lasciata inquanto Dio. Ma poiche questi impugnatori della potestà Pontificia, & delle censure da Papa Paolo V. contra i Venetiani promulgate altro non fanno, che replicare, & volger sossosopra queste parole di Christo in San Gio. à cap. 18. *Regnum meum non est de hoc mundo.* da quelli, che le portano, non intese, & in quelle mettono la principalissima base dell'errore, & proua loro contra la potestà del Vicario di Christo, che non habbia potestà temporale, non hauendola hauuta l'istesso Christo inquãto huomo, ne manco essercitatala, al quale succede il Papa; hò riputato non solo bene, ma necessario essere con proue di scritture, & di Dottori suellere tutto questo lor fondamento; & dimostrare, come nell'autorità citate da gli stessi niente v'è, che faccia per loro. Prouiamo dunque Christo inquanto huomo per la gratia dell'vnione hipostatica essere stato, & essere vero padrone di tutto il mondo, & di tutti i Regni, & Imperi, & di tutte quante le creature: se bene questo suo Reame, & Imperio non habbia gouernato à vsanza degli altri Re, & Prencipi con fasto, & pompa; ma con pouera, & abietta conditione: & mostreremo questa sua potestà dominatiua hauerla ridotta all'atto; quando à lui parue bene: Daremo alle testimonianze delle sacre Scritture da gli auersari addotte legitima interpretatione. Et finalmente il succo della disputa raccoglieremo in alcune breui Conclusioni.

Trouasi con le scritture, che Christo in quanto huomo hà il dominio vniuersale del Mondo.

L'Apostolo nel primo capo dell'epistola à gli Hebrei dice: *Quem constituit heredem vniuersorum, per quem fecit, & secula.* Nelle quali parole, come bene auertono

S.Am-

S.Ambrogio, S.Anselmo, Grisostomo, Teodoretto, S. Tomaso, Teofilatto, il Maestro delle sentenze, Nicolò Lirano, & altri Dottori, che commentano quell'epistola, due nature in Christo S.Paolo riconosce: la diuina in quelle parole: *Per quem fecit, & secula:* perche come Iddio è facitore, creatore, & padrone del mondo, come il Padre, & lo Spirito santo: in quelle altre: *Quem constituit heredem vniuersorum:* si denota secondo i Catolici Dottori l'humana natura; conciosia che in quãto huomo per l'vnione hipostatica diuenne herede di tutto l'vniuerso, come gli stessi Dottori affermano. Et così l'Apostolo nel l'istesso capo parlando dell'humanato Verbo introduce il testimonio di Dauid: *Adorent eum omnes Angeli Dei.* & nella prima epistola a' Corinti à cap. 15. del medesimo Christo dominator del mondo così scriue: *Cum tradiderit Regnum Deo, & Patri; cum euacuauerit omnem principatum, & potestatem, & virtutem: Oportet autem illum regnare, donec ponat omnes inimicos sub pedibus eius. Nouissima autem inimica destruetur mors. Omnia enim subiecit sub pedibus eius. Cum autem dicat; Omnia subiecta sunt ei; sine dubio præter eum, qui subiecit ei omnia: Cum autem subiecta fuerint illi omnia, tunc & ipse filius subiectus erit ei, qui subiecit sibi omnia, vt sit Deus omnia in omnibus.* Il qual luogo intendersi di Christo inquanto huomo l'han prouato i Padri cõtra gli Arriani; & che S.Paolo parli del Regno di Christo, che hà inquanto huomo sopra tutte le creature, & non solo del Regno spirituale suo ci dimostra per quelle parole: *Cum euacuauerit omnem principatum, & potestatẽ, &c.* Conciosiache il Regno spiritual di Christo non distrugge i principati, & l'altre potestà terrene. Si vale del medesimo luogo S.Paolo nell'epistola à gli Hebrei al cap. 2. così scriuendo, & trascriuẽdo le parole di Dauid nel Salmo 8. *Minuisti eum paullò minus ab Angelis: gloria, & honore coronasti eum; & constituisti eum super opera manuum tuarum: Omnia subiecisti sub pedibus eius.* Nel qual luogo

parlò

parlò il Profeta del dominio, che Christo inquāto huomo doueua hauere sopra tutte le creature del mondo: che questo intese, quando disse: *Constituisti eum super opera manuum tuarum*: perche non tutte le creature del mondo appartengono al Regno spirituale di Christo, & del Cielo. Prima, perche di quelle molte mancaranno; & pure il Regno spiritual di Christo durarà, & sarà perpetuo. Dapoi perche molti generi di creature, delle quali Christo è patrone inquanto huomo, di spiritualità non sono capaci, come le nature inanimate, & irrationali, le quali appartenere al Dominio di Christo chiaramente significò Dauid in quel medesimo Salmo 8. dicendo: *Omnia subiecisti sub pedibus eius, oues, & boues vniuersas, insuper & pecora campi*: Il qual Salmo litteralmēte intendersi di Christo inquāto huomo fede ne fà l'Apostolo in quel secondo capo dell' epistola à gli Hebrei. Et prouando S.Paolo, che Christo humanato è da più de gli Angeli, & che hebbero comandamēto d'adorarlo, come suoi serui, & ministri; in ottima consequenza si diduce lui esser padrone vero inquanto huomo per l'vnione hipostatica di tutte le altre nature inferiori à gli Angeli. Nell' epistola a'Filippensi al capo secondo si dice: *Humiliauit semetipsum, factus obediens vsque ad mortem, mortem autē crucis: Propter quod & Deus exaltauit illum, & donauit illi nōmen, quod est super omne nomen: vt in nomine Iesu omne genu flectatur cælestium, terrestrium, & infernorum.* Doue l'Apostolo ci fà intender il soprano Dominio che non solo per gratia dell'vnione hipostatica hà Christo inquanto huomo; ma anco per merito dell'vbidienza, & sacratissima passione sua, con la quale hà ricōperato il mondo. Quelle parole anco in S.Gio.à 15. *Sciens quia dedit ei omnia Pater in manus; & quia à Deo exiuit, & ad Deum vadit:* non oscuramente accennano il Dominio, che egli haueua di tutto il mondo. Et il medesimo Euangelista nell'Apocalipse à capi 17. *Cum agno pugnabunt, & agnus vincet illos:*

quoniam Dominus Dominorum est, & Rex Regum. Et nel capo 19. *Et habet in vestimento, & in femore suo scriptum Rex Regum, & Dominus Dominantium:* quelle parole, *agnus, femur, vestimentum*, mostrano, che parla S. Gio. di Christo inquanto huomo: & quelle parole *pugnabunt cum eo:* che intenda del suo Regno anco temporale: perche con questo, & per questo combatteranno gli auersarij dell'agnello contra lui. Et in S. Gio. à c. 5. il Saluatore di se stesso disse: *Neque enim Pater iudicat quemquam, sed omne iudicium dedit Filio.* Il qual luogo S. Cipriano lib. 2. *contra Iudaeos* c. 28. & lib. 3. *ad Quirinum* c. 33. & S. Agostino *Tractatu 21. in Ioan.* & lib. 1. *de Trinitate* cap. 13. intendono di Christo inquanto huomo. Et S. Agostino nel lib. 1. *de Trinitate* all'istesso capo, non vuol, che si possa intendere del giudicio, che gli compete quanto alla Diuinità: conciosiache giudice lo vedranno tutti nell'humana natura, come dice S. Agostino ne' due luoghi ora allegati. la quale espositione esser vera si proua per le parole dell'istesso Christo replicate della sua potestà giudiciale in quel capo quinto di S. Gio. quando dice: *Potestatem dedit ei iudicium facere, quia filius hominis est.* Se dunque inquanto huomo giudicarà il mondo: come di quello non sarà padrone? In S. Matt. all'vltimo Christo dopo la Resurrettione sua apertamente dimostrò a' suoi discepoli à lui esser stata dal Padre conferita ogni potestà celestiale, & terrena; spirituale, & temporale, per la croce sua da lui meritata, quando disse: *Data est mihi omnis potestas in caelo, & in terra.* Per le quali parole S. Gregorio Nisseno nella 2. orat. della Resurrettione, & S. Cirillo lib. 2. *in Ioan.* c. 73. hanno detto, che quella potestà, che haueua Christo inquanto Iddio, poi la riceuè inquanto huomo: Et sì fatta potestà l' haueua prima della Resurrettione, come proua il Mastro delle sent. nel 3. dist. 18. ma gli si dice data dopo la Resurrettione: perche dopo quella fù manifestata al mondo: Alla quale espositione

sotto-

sottoscriuono gli altri Teologi. Appresso negar non si può, che le diuine scritture chiaramente non distinguano quattro degnità in Christo, cioè di Profeta, di Sacerdote & Pontefice, di Legislatore, & di Re. Douere lui esser Profeta con parole espresse disse Mose nel Deut. à 18. *Prophetam de gente tua, & de fratribus tuis, sicut me; suscitabit tibi Dominus Deus tuus, ipsum audies*. Che douesse esser Sacerdote nel Salmo 109. *Tu es Sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech*. Il qual testimonio diffusamente dichiara S. Paolo nell'epistola à gli Hebrei c. 5. & 7. Et esser Pontefice dice l'Apostolo nel cap. 4. 5. & 7. dell'istessa epistola. Della potestà legislatiua profetò Gieremia à cap. 31. *Ecce dies veniunt dicit Dominus, &c.* & alquanto dopo: *Dabo legem meam in visceribus eorum; & in corde eorum scribam eam; & ero eis in Deum; & ipsi erunt mihi in populum*. Del qual testimonio se ne vale à questo proposito S. Paolo nell'epistola à gli Hebrei cap. 8. & 10. Isaia à 42. *Legem eius Insulae expectabunt*. S. Girolamo lib. 12. sopra Esaia: *Legem eius, non quae per Moysen data est, sed Euangelium sentiamus*. Et l'istesso Profeta à 33. *Dominus enim Iudex noster: Dominus legifer noster: Dominus Rex noster: ipse saluabit nos*. Delle quali parole se ne serue la Chiesa nell' Officiò dell'Auento alle laudi della feria 5. inanti la Natiuità. Il medesimo Esaia à 2. *De Sion exibit lex, & verbum Domini de Hierusalem*. Quale autorità la Chiesa intende della legge di Christo nell'Officio dell'Auento, & nell'istesso modo intendono S. Girolamo, & Tertull. nel lib. *cont. Iud.* & Giustino Martire nel 2. Apol. per i Christiani. Che hauesse à essere Re profetò Dan. à 7. *Omnes Reges seruient ei, & obedient*. Et di più, che'l suo Regno doueua consumar tutti gli altri Regni nell'istesso capo poco inanti haueа detto: *Omnes populi tribus, & linguae seruient ei*. & Michea à 4. Esaia à 9. Gieremia à 23. Ezechiele à 37. Dauid nel Sal. 2. *Reges eos in virga ferrea, & tanquam vas figuli confringes eos*, & Sal. 71. *Adorabunt*

bant eum omnes Reges terræ; omnes gentes seruient ei: per tralasciar tanti altri testimonij. Se dunque la potestà Regia di Christo inquanto huomo è distinta dalla Sacerdotale, & Pontificia; essendo che alla Sacerdotale, & Pontificia si riferisce propriamente il Regno spirituale, & sopranaturale: alla potestà Regia douerà appartenere il Dominio vero, & naturale di tutte l'altre creature. Testificata fù la Regia potestà di Christo, della quale parliamo, da i Magi, & Regi, che dall'Oriente mossi per la profetia di Balaam, ne' Num. à 24. vennero in Gierusalemme, per fargli la debita adoratione nella culla. Perciòche come Re di Dominio mondano lo cercarono, & come à tale offersero l'oro: perche nell'incenso secondo la commune intelligenza de gli antichi Dottori lo riconobbero per Dio, & per Signor dell'vniuerso con la potestà creatiua, & conseruatiua sopra quello: ma nell'oblatione dell'oro lo confessarono Re inquanto huomo per ragione, & titolo d'institutione hereditaria: con la mirra significarono la mortalità della carne sua. Questa conuenienza dell'oro offerto da' Magi à Christo con la potestà sua Regia, & dell'incenso con la sua Diuinità, & della mirra con la mortalità dell'humana sua natura l'hanno affermata tutti i seguenti Dottori. Santo Iereneo nel 3. *contra hæreses* cap. 10. Origene nel primo lib. contra Celso, San Cipriano nel Serm. *de Stella, & Magis*, Santo Ambrosio nel lib. 1. c. 2. sopra San Luca, San Basilio nell'homilia *de humana Christi generatione*, San Crisostomo nell'homilia prima dell'Epifania, Santo Agostino nel Serm. 1. dell'istessa festa, San Leone nel Serm. 1. pur dell'Epifania, Pietro Crisologo nel Serm. 158. & 159. & S. Gregorio nel hom. 10. sopra gli Euangelij. & di questa significãza simbolica delle tre cose offerte da Magi, seruesi la Chiesa nell'istesso sentimento nell'Officio dell' Epifania.

Prouasi

Prouasi con le Testimonianze de' Dottori l'istessa Verità del Dominio di Christo inquanto huomo sopra tutte le creature.

SAnto Atanasio nel libro ***de Incarnatione Verbi Dei*** dice, che solo Christo nell'età fanciullesca prima che altri sappiano dire padre, ò madre, ***potitus est Regno***: ne si può intendere dello spirituale, ò Ecclesiastico: il quale non era stato per ancora instituito da lui, ne cō ministri, ne con Sacramenti, ne con leggi, ne con pastori alcuni. S. Cirillo nel primo lib. ***de recta fide ad Reginas*** prouando questo articolo di fede catolica dall'Epistole di S. Paolo. ***Quòd vnus filius Dei, & Dominus Iesus Christus*** argomenta dalle parole dell'Apostolo nell'Epistola à gli Hebrei al capo primo. ***Quem constituit heredem vniuersorum***: così scriuendo. ***Ponitur autem heres, quia factus èst caro. dictū est enim ad ipsum, tamquam nobis similem hominem prodeuntem propter nos: Postula à me, & dabo tibi gentes hereditatem tuam.*** & l'istesso Cirillo nel lib. 2. sopra San Gio. cap. 73. dice. ***Christus factus homo, vt homo incipit dominari***: & afferma la potestà, che haueua prima dell'Incarnatione inquanto Iddio, hauerla poi conseguita inquanto huomo. Il che parimente dice San Gregorio Nisseno nella 2. oratione ***de Resurrectione Christi***. Santo Ambrosio, San Gio. Crisostomo, Teodoreto, il Mastro delle sentenze, Aimone, S. Anselmo, San Tomaso, Nicolò Lirano sopra quelle parole: ***Quem constituit heredem vniuersorum*** tengono il medesimo ne lor Commenti, come più distintamente si vedrà nelle citationi d'alcuni di loro più distese. Le parole di Teofilatto son queste: ***Quem constituit heredem vniuersorum, hoc est mundi totius Dominatorem effecit. Verum que pacto hunc Dominum fecit? nempe vt hominem, quemadmodū*** & in 2. psl. ***hunc ipsum alloquitur. Postula à me, & dabo tibi gentes hereditatem tuam.*** Santo Anselmo così tesse l'espositione

ne (*Quem*) *ipse Pater, secundum humanitatem* (*constituit*) *iam immutabilem* (*heredem vniuersorum*) *idest possessorem omnium creaturarum*. Aimone *Constituit Deus pater filium suum heredem vniuersorum, hoc est totius mundi, seu omnium creaturarum, non tantum secundum diuinitatem, qua coaeternus est patri, & coaequalis est illi in omnipotentia deitatis, & in quo aeternaliter ipse possidet omnia cum patre; sed potius secundum humanitatem assumptam à Verbo constitutus est ille Dominus, & heres super omnem creaturam, sicut illi Deus pater promisit dicens: Postula à me, & dabo tibi gentes hereditatem tuam, & possessionem tuam terminos terrae. Et ipse filius resurgens à mortuis sic loquitur ex persona humanitatis. Data est mihi, inquiens omnis potestas in caelo, & in terra*. L'espositione del Gaetano è tale. *Deinde conditiones huius filij adiungit: Quarum prima est, quem constituit heredem vniuersorũ: & hac proprie spectat ad filium secundum quòd homo ex ratione tamen diuinae filiationis. Constitui enim heredem, hominis est: constitui autem heredem vniuersorum, est quidem hominis, sed nõ puri, sed hominis filij Dei. Ex eo namque, quòd est filius Dei, conuenit eidem, quòd ipsemet homo cõstituatur heres vniuersorum: ita quòd naturale ius filiationis parit in eadem hypostasi homine ius hereditandi vniuersa, absq; exceptione aliqua*. Dionisio Cartusiano così commenta. *Quem cõstituit, Deus pater, heredem vniuersorum, idest possessorem, ac Dominum omnium rerum creatarum, loquendo de Christo secundum naturam assumptam. Sic enim constitutus est omnium Dominus. Nam eo ipso quòd Christi humanitas à Verbo assumpta est ad esse increatum conuenit ei toti creaturae praeferri, ac dominari. Propter quod ipse ait. Data est mihi omnis potestas in caelo, & in terra. Et iterum. Pater diligit filium, & omnia dedit in manu eius. Hoc & in psalmo cantatur. Postula à me, & dabo tibi gentes hereditatem tuam*. Ambrogio Caterino porta questa interpretatione. *Quem constituit, &c.* & in questa forma scriue. *Itaque iam sit hoc expositum ipsum Dominum Iesum, non secundũ quòd erat Deus, fuisse constitutum heredem à Patre: sic enim ab*

aeterno fuit Dominus cum Patre: & non via successionis. Et poco dopo. *Ergo hereditatis nomine vniuersum Dei patrimoniũ, quod est extra ipsum Deum, intelligitur, scilicet hic mundus, & omnis creatura, quae subiecta fuit Christo, & illi hereditario nomine acquisita, quamquam non sine lacrimis, & sudore, & sanguine: quoniam ita fuit disposita paterno testamento.* Discorda pero in questo da gli altri il Caterino, che l'heredità dell'vniuerso vuol, che Christo habbia conseguita, non tanto per titolo di figliolanza, quãto per legitimo acquisto col proprio sudore, & sangue. *Sic enim,* dice il Caterino, *illi fuit dispositum à Deo Regnum, vt interim heres esset institutus, ac designatus, sub conditione tamen, cum obedientiam perficeret.* Proua questa verità S. Tom. nel 3. lib. *de Regim. Principum* in diuersi modi nel c. 13. 14. & 15. nel 13. dice, che nel tempo, che nacque Christo nel mondo, s'hà per l'historie, che comandò Augusto Cesare, che nessuno lo chiamasse Signore, & che in quella gran Monarchia Romana fù il detto Augusto, come luogotenente di Christo gouernando il mondo. Et nel c. 14. proua, che'l Principato di Christo nella sua Natiuità cominciò, si come crede ancora Santo Atanasio nel luogo di sopra citato: & per questo dice S. Tom. fù adorato da'Magi, & glorificato da gli Angeli con quel marauiglioso concento. Et nel 15. capo mostra lui essere stato vero Signore, & Monarca, & vero Signore temporale, quantunque eleßse vita pouera, & abietta, per far se, & il suo Dominio manco odioso. Et soggionge l'Angelico Dottore nel c. 14. & 15. che per via di pouertà, & humiltà sono stati aumentati, & prosperati i Dominij terreni de'grandi Prencipi. Et l'istesso Dottore nell'vltimo delle sue quistioni sopra il 2. delle sent. conchiude nel sommo Pontefice essere l'vna, & l'altra potestà: perche l'vna, & l'altra era in Christo, cioè la spirituale, & la temporale. L'istessa verità credette Vgone di Santo Vittore famoso maestro della scola Teologica, al qual San Bernardo ne'più importanti

tãti dubi ricorreua, come puoi vedere nelle sue questioni sopra l'epistola à gli Hebrei alla quest.25. oue cita S. Ambrogio,& S. Agostino per questa sentenza. Di S. Ambrogio queste parole allega: *Sicut à Dei opere nihil excipitur, ita nec à Christi potestate.* Di S. Agostino allega questo detto: *Nulla creatura erit non subiecta, cui primates Angeli subijciuntur:* le quali parole certo che rimirano il Dominio non di spiritualità sopranaturale, ma delle nature,& essenze create tutte, quali riconoscono Christo etiã in quanto huomo per capo, & Signore loro. S. Antonino nella 4.par.tit.12.c.4.il qual capo è contra l errore di certi chiamati Fraticelli, i quali negauano il Dominio temporale à Christo secondo l'humana natura: alla lunga persuade la verità, che da noi ora si defende. Di questo Santo mi bastarà accẽnar qui tre sue propositioni poste nel §.17.di quel quarto capo. la prima propositione. *Ista est simpliciter concedenda: Christus ratione humana natura habet Dominium omnium rerum.* la seconda: *Christus, nõ solum inquantum est caput Ecclesia, habet Dominium omnium rationabilium, & irrationabilium: sed etiam inquantum persona singularis.* la terza: *Patet falsissimum esse, quod isti Fraticelli dicunt in quodam libello, qui incipit Vniuersis, scilicet in primo capite, quòd Christus inquantum homo nõ habuit Dominium omnium temporalium, nec fuit verus Rex.* Et nel §.17. per questa verità s'allegano da Santo Antonino S. Agostino, Remigio, Rabano, & la glossa interlineare. Senza dubio alcuno, che in questa medesima sentenza concorse San Bernardo nel 3.lib. *De Consideratione*, quasi nel principio, così parlando con Papa Eugenio Quarto: *Nõ enim per omnem reor modum, sed sane quadantenus (vt mihi videtur) dispensatio tibi super illum credita est, non data possessio* (per *illum* intendendo il mondo) *si pergis vsurpare, & hanc,* cioè il possesso del mondo, *contradicit tibi, qui dicit: Meus est orbis terra, & plenitudo eius. Non tu ille, de quo propheta: Et erit omnis terra possessio eius. Christus hic est, qui*

possess-

possessionem sibi vendicat, & iure creationis, & merito Redemptionis, & dono Patris: Cui enim alteri dictum est: Postula à me, & dabo tibi gentes hereditatem tuam, & possessionem tuam terminos terræ? Possessionem, & Dominium cede huic; tu curam illius habe. Enrico di Gandauo nel Quolibeto 6. q. 23. con queste parole sottoscriue alla medesima conclusione. *In ordine hierarchico Ecclesiæ militantis Christus secũdum quod homo caput est, & Monarcha nõ tantum in spiritualibus, sed etiam in temporalibus; secũdum quod dixit eius Pater in psalmo: Postula à me, & dabo tibi gẽtes hereditatem tuã, & possessionem tuã terminos terræ, &c. Propter quod dixit Apostolis suis: Data est mihi omnis potestas in cælo, & in terra.* Aluaro Pelagio, il quale secondo Tritemio fù al tempo di Giouanni XXII. & dall'istesso Pontefice assai stimato nel primo libro *de planctu Ecclesiæ* cap. 51. pruoua l'istessa conclusione, che in Christo inquanto huomo fù la potestà Regia. Agostino Anconitano nel lib. *de potestate Ecclesiastica* proua Christo esser stato Re nell'Incarnatione, & nella Resurrettione. q. 1. ar. 7. fiorì l'Anconitano ancora egli sotto Giou. XXII. al quale dedicò questa sua degnissima opera. Il Turrecremata nel lib. 2. della somma *de Ecclesia* à capi 116. rispondendo al secondo argomento proua hauere hauuto Christo potestà, & dominio tẽporale; & la contraria assertione esser falsa con diuerse testimonianze delle scritture di sopra arrecate da noi. Et nel lib. 2. c. 53. con l'autorità di S. Cirillo *ex lib. Thesaurorum* proua l'istesso. Alberto Pigio nel libro 5. della Gerarchia Ecclesiastica à capi 3. rintuzzando le cauillose oppositioni di Marsilio da Padoa, con queste parole lo rincalza: *Cum Christum audis, Deum audis, & hominem, in cuius vestimẽto, & femore scriptum est: Rex Regum, & Dominus Dominãtium. Et quod vestimẽtum eius, quàm humanitas, sub qua tegebatur Diuinitas? Ex quo clare cõstat Christum etiam, vt hominem vere fuisse Regem Regum, seu Principem, vt idem etiam Ioannes d. cit., Regum terræ. Quo igitur iure hic Pilati*

auctoritati, aut iurisdictioni, subiectus esse potuit? L'Almaino nel Trattato *de potestate Ecclesiastica* cap. 8. propone la questione: *An Christus habuerit supremam potestatem in temporalibus*, & risolue di sì. Et per questa sentenza con tali parole cita S. Tomaso *de Regim. Principum: Christus ex cōcessione à Deo secundum humanitatem habuit supremam iurisdictionis potestatem in singulis rebus temporalibus*. Il Nauarro nella relettione sopra il capitolo *Nouit, de iudicijs, notabili* 3. nel num. 8. & seguenti per fino al 12. proua, che Christo inquanto huomo fù Monarca del mondo, etiam nelle cose temporali. Et poi nella risposta à gli argomenti riconferma l'istessa verità nel num. 130. Alla moltitudine di tanti dotti, & illustri Autori aggregarei alquanti valēti Teologi moderni, & di questi alcuni della nostra Compagnia, per la grauità, & eccellenza della dottrina loro assai celebrati nelle Prouincie catoliche; ma à bello studio li tralascio: perche non dica Vuolfango Hoffen, che i Giesuiti magnificano il Dominio di Christo, per ingrandire quel del Papa. Il Roffense nella confutatione del 25. art. di Lutero, nel §. *Primatū hunc impleri*, insinua la medesima sentenza. Il Sandero la riceue, & proua nel 2. lib. *de visibili Monarchia* c. 4. & il Catechismo Romano, la cui autorità è sopra qualsiuoglia Dottore particolare, così ci insegna nel Simbolo, dichiarando quell'articolo *Et in Iesum Christum: Hac enim admirabili coniunctione meruit, vt quamuis pro nobis mortuus non esset, tum Dominus constitueretur communiter quidem omnium rerum quæ cōdita sunt, præcipue tamē fidelium, qui illi parēt, atq; summo animi studio inseruiunt.*

Con-

Con venti ragioni si dimostra hauere CHRISTO *Nostro Signore inquanto huomo ottenuto il Dominio, & Principato di tutto il mondo.*

PRima ragione. Christo nell'vna, & nell'altra natura è vero, & naturale figliuolo di Dio: Dunque gli si dee la potestà, & Dominio di tutte le creature. L'antecedente della entimema contiene verità catolica definita da Adriano primo, & dal Concilio Francfordiense, nel quale si trouarono 300. Vescoui, & i Legati della sede Apostolica con l'istruttione hauuta dal Sommo Pontefice, & anco presente vi fù Carlo Magno, i quali Padri, come già haueua fatto Adriano, condannarono l'errore hereticale d'Elipando Vescouo di Toledo, il quale teneua, che Christo inquanto huomo fusse figliuolo adottiuo di Dio. La conseguenza dell'entimema è assai naturale: perche s'alla natura assonta di Christo fù la diuina filiatione, & hipostase communicata, ben conueniua, che ogni altra prerogatiua, & eccellenza fusse all'istessa communicata, cioè bontà, sapienza, & potestà sopra ogni altra bontà, sapienza, & potestà creata. Seconda ragione. Christo inquanto huomo presiede, & comanda à tutte le Gierarchie Angeliche, & da loro è adorato, & vbidito: Dunque tanto maggiormente douerà esser presidente, & Signore di tutta l'altra natura mondana inferiore. Terza. Tutti i Prencipi se sono Catolici, e Fedeli deono confessare d'essere ministri, & serui di Christo ne'loro gouerni temporali: Dunque il loro sopremo Signor temporale sarà l'istesso Christo: etiamdio inquanto huomo: perche all'istesso inquanto si conoscono, & deono conoscere i Prencipi soggetti. Quarta. Tutti gli huomini senza differenza alcuna sono stati riscatta-

inquanto huom

ti da Christo col prezzo del suo pretiosissimo sangue: Dunque tutto quello, che hanno è di Christo: perche il seruo è tutto d'altrui, & niente possiede, che non sia del suo padrone, come mostra Aristotele nel 1. della Politica al capo 3. Et S. Paolo nella 1. de Corin. à c. 6. *Non estis vestri, empti enim estis precio magno*. Qual ragione pondera ancora S. Antonino nella 4. par. tit. 12. c. 4. §. 17. Quinta ragione. Christo inquanto huomo con potestà ordinaria, & con sentenza inappellabile, & come Prencipe soprano giudicarà tutti gli huomini, ò con eterno premio remunerandoli, ò con perpetue pene castigandoli: Dunque sopra tutti hà ordinaria giurisdittione. Sesta. Christo con l'humiltà sua hà meritata l'essaltatione di tutto il mondo: la doue la Chiesa dice. *Deus, qui in Filij tui humilitate iacentem mundum erexisti* nell'oratione della 2. Domenica dopo la Pasqua: Dunque cotale essaltatione sopra tutto il creato mondo à se stesso principalmẽte hà meritato, cioè d'essere di quello vero padrone, & Monarca. Settima. La natura humana di Christo era capace del Dominio delle cose caduche, & della signoria sopra tutte le cose create dell'vniuerso: Dunque cotal Dominio, & signoria non le sarà stata da Dio negata; essendo dottrina del Catechismo Romano sopra il primo artic. del Simbolo, che *Deus in illũ hominem contulit, quidquid potestatis, amplitudinis, dignitatis hominis natura capere posset*. Ottaua. Conueniua alla prouidenza di Dio, & sauia dispositione di lui, che, come di tutto quanto il mondo, & di tutti i principati, che in quello sono diuisi, egli n'è l'inuisibile autore, & gouernatore, & padrone, così ne fusse fatto vn'altro padrone, & gouernatore visibile, con titolo però independente, & creato dal dominio independente, & increato. Questo poteua, & doueua essere nel nostro Christo: Dunque sarà stato: massime essendo Christo inquanto huomo per la degnità del supposito, & per la sublimità di tutti i doni sopranatura-

li il più degno, & perfetto ente, che ò fosse, ò potesse esser al mondo. Che per tanto l'Apostolo a gli Efesi nel capo 1. dice: *Omnia subiecit sub pedibus eius, & ipsum dedit caput supra omnem Ecclesiam, quæ est corpus ipsius; & constituens eum ad dexteram suam in cælestibus supra omnem principatum, & potestatem, & virtutem, & dominationem, & omne nomen quod nominatur non solum in hoc seculo, sed etiam in futuro.* Nona. Pare, che le menti catoliche habbiano horrore in pensare, & le lingue in dire, & l'orecchie in vdire, che Christo huomo, che hà redento il mondo, rimessolo in libertà, ingranditolo, & glorificatolo con la morte, & triomfale Resurrettione sua, nõ sia di quello Signore, patrone, & Prencipe assoluto: per tanto la contraria propositione non par, che senza offesa di questa pietà, che è nelle menti de' fedeli si possa asserire. Decima. L'habito infuso della fede, & l'educatione Christiana, che portiamo dalla fanciullezza fà, ò che vedendo noi Christo nella cuna, ò sù la Croce, ò risuscitato, ò ascendente a' Cieli, l'adoriamo come vero padrone, & Signore dell'anime, de' corpi, & di tutto l'hauer nostro. XI. In tutte l'Orationi, che porge al Padre eterno dice la Santa Chiesa, *Per Dominum nostrum Iesum Christum.* Nel Simbolo Apostolico. *Et in Iesum Christum filium eius vnicum Dominum nostrum.* Et tutti i fedeli sempre hanno in boccà il Signor nostro Giesù Christo: & tutti ci pregiamo esser suoi suggetti: & fedeli seruitori in tutto, & per tutto. Vdiamo qual dottrina di questo Signore nostro in quanto huomo vuole il Catechismo Romano s' insegni al popolo Christiano. Siamo dunque con queste parole instrutti nell'espositione del Simbolo, in quello artic. *Et in Iesum Christum Dominum nostrum. Sed rectè etiã multis rationibus, Christus homo est Dominus noster appellatur. Ac primum quidem, quoniam ipse redemptor fuit, atque à peccatis nos liberauit, iure hinc potestatem accepit; vt vere Dominus noster esset, ac diceretur: Ita enim Apostolus dicit. Humiliauit semetipsum,*

ipsum, factus obediens vsque ad mortem, mortem autem crucis: propter quod & Deus exaltauit illum, & donauit illi nomen, quod est super omne nomen; vt in nomine Iesu omne genu flectatur cœlestium, terrestrium, & infernorum: & omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris. Atque ipse de se post Resurrectionem, Data est, inquit, mihi omnis potestas in cælo, & in terra. Ob eam quoque rem Dominus dicitur, quòd in vna persona duæ naturæ, diuina, & humana coniunctæ sint: hac enim admirabili coniunctione meruit, vt quamuis pro nobis mortuus non esset, tamen Dominus constitueretur communiter quidem omnium rerum, quæ conditæ sunt, præcipue autem fidelium, qui illi parent, atque summo animi studio inseruiunt. XII. ragione. Il nome suo santissimo di Giesù conferma questo sômo Dominio di tutta la natura creata, à quello inchinandosi qual si voglia ginocchio in Cielo, & in terra, & nell'inferno, come dice l'Apostolo a' Filippensi à capi 2. il qual nome conuiene al nostro Christo inquanto humanato, & in se racchiuse tiene tutte l'eminenze, & perfettioni di tutti gli altri nomi, quali à lui si danno: come insegna il Catechismo Romano sopra l'istesso articolo secôdo. Che per questo proferendosi ò da noi, ò da altri pieghiamo la testa, ò ce la scopriamo, & facciamo altri atti di Christiana adoratione. S. Agostino lib. 2. contra Massimino Arriano cap. 5. & lib. 3. cap. 2. proua queste cose, delle quali parla l'Apostolo in questa sentenza, conuenire à Christo inquanto huomo. Et ancora il Mastro delle sent. nel 3. dist. 18. & con lui tanti altri Teologi. Et l'essaltatione, & glorificatione del suo nome fù, come dottamente dichiara San Bonauentura interpretando la lettera di quella dist. che con certa, & vniuersale notitia fù conosciuto, come vero figliuolo di Dio, & come Christo, & come GIESV', ciascuno de' quali nomi *est super omne nomen. Nam filius Dei nominat personam in vna natura: Christus autem, & Iesus nominat personam in duabus naturis; sed Christus nominat*

per-

personam in humana natura relata ad diuinam; quia Christus dicitur vnctus: Iesus autem nominat personam in diuina natura relata ad humanam: quia Iesus dicitur Saluator esse, & ideo in nomine Iesu Christi debet omne genu curuari, sic in nomine filij Dei. Tutte queste sono parole di San Bonauentura. XIII. ragione. Ne per la Redentione del genere humano, ne per dare al mondo essempio di pouertà, & humiltà era necessario, che Christo fusse priuo della sua eccellenza, & del Dominio vniuersale del mõdo douutoli per tre titoli: cioè dell'vnione hipostatica, dell'infinito merito dell'vbidienza, humiltà, & passione sua, & del riscatto fatto di tutti gli huomini, & dõne, vincendo tutti i nemici di nostra salute; ma bastaua per l'essempio à tutto il mõdo, che egli si spogliasse del terreno splendore, & dell'vso del Dominio, ouer principato, nõ seguendo la norma de gli altri potentati; & che elegesse volontaria pouertà senza perdere l'hereditario, & legitimo possesso in habito, & in atto primo di tutte le creature. XIIII. ragione. Fà Christo à tutto quanto il mondo legge, & comanda à Discepoli, che insegnino à tutte le creature à fare, & osseruare quanto à gli Apostoli hauea comandato: & questo in virtù della potestà datagli inquanto huomo, come intẽdiamo dall'vltimo di S. Matteo. *Data est mihi omnis potestas &c. Euntes ergo docete omnes gentes.* Dũque chiaro segno, che giurisdittione diretta hauea sopra tutti gli huomini, sopra tutti i Regni, & Imperij loro. Et à predicare al mondo tutto questa soprema potestà datali dal Padre in cielo, & in terra mandò i suoi Apostoli, come nel luogo di sopra mostra Santo Antonino. XV. Se Christo inquanto huomo al presente togliesse à vn Prencipe il suo Prencipato, & lo desse à vno altro, ò lo volesse per se, nessuna ingiuria gli farebbe. Dunque questo mostra lui essere d'ogni prencipato vero padrone. Si vale di questa ragione ancò l'Almainò nel Trattato *de potestate Ecclesiastica.* cap. 8. & alcuni altri Teologi. XVI. La Chiesa secondo il

do il sentimento delle scritture, & secondo la dottrina de Santi Padri è verissimo, & propriȷssimo Regno di Christo, del quale egli è capo, & Monarca inquanto huomo: ma questo Regno consta di principato spirituale, & terreno. Dunque sopra l'vno, & l'altro Christo inquanto huomo hà immediata sopraintendenza, & potestà giurisdittiona le. XVII. Nessun figliuolo è dal suo padre esseredato, se non per qualche graue colpa sua, & disubidiēza: da Christo fù lontanissima ogni sorte di peccato, & di disubidienza; *qui peccatum non fecit, nec dolus inuentus est in ore eius*, dice il discepolo suo San Pietro nella sua prima catolica al c.2. & Isáia al 53. *Eo quod iniquitatem non fecerit, nec dolus fuerit in ore eius*. Et l'istesso figliuolo di Dio a' Giudei diceua: *Quis ex vobis arguet me de peccato?* in San Gio. à 8. & nell'istesso capo mostrando quanto in tutte le cose era conforme al voler del Padre suo eterno, disse: *Quia ego, quæ placita sunt ei, facio semper*. Dunque non era causa veruna giusta, che douesse essere spogliato del patrimonio, & del dominio sopra tutte le creature. XVIII. Ridonda à gran disonore del figliuolo, quando nō è instituito herede dal suo padre. Christo, come infinitamente amato fù dal Padre suo; così dal medesimo fù à onta del maligno, & nimico mondo glorificato: per lo che diceua egli: *Ego gloriam meam non quæro: est qui quærat, & iudicet: & Pater meus glorificat me*. Dunque alla gloria di Christo inquanto huomo appartenendo, che li fusse dato il Dominio di tutte le creature; chi dubita, che'l Padre glie l' hauerà dato? XVIIII. La gloriosissima Vergine Madre & Auocata nostra è veramente, & propriamente Signora, & Padrona del mōdo, per hauer generato il Figliuolo di Dio in carne: Dunque molto più veramente, & propriamente dello stesso mondo tutto creato sarà Signore, Padrone, & Re il suo Figliuolo humanato. L'Antecedente è asserto da molti, & graui Dottori, da S. Atanasio, da San Gio. Damasceno, da Beda, da Santo Anselmo, &

 da altri.

da altri. Santo Atanasio così parla *In Euangelium de sanctissima Deipara. Et quandoquidem ipse Rex est, qui natus est ex Virgine, idemque & Dominus, & Deus: ea propter & Mater, quæ eum genuit, & Regina, & Domina, & Deipara proprie, & vere censetur.* Et San Gio. Damasceno lib. 4. de *fide ortodoxa* cap. 15. *Vere enim omnium rerum conditarum Domina facta est, cum Creatoris mater extitit.* Beda sopra il primo cap. di San Luca. *Maria Hebraice stella maris, Syriace vero Domina vocatur; & merito: quia & totius mundi Dominum, & lucem seculi meruit generare perennem.* Santo Anselmo lib. *de excellent. Virg.* c. 9. dice, che ella *iure materno cælo, terraque cum Filio suo præsidet.* Et che *est Domina summa, vnica Dominatrix cæli, & terra facta Regina Angelorum*; Se dunque à tanta honoranza, & Dominio è solleuata la Madre per conto del Figlio, all'istesso, & ancora à maggiore non sarà stato essaltato il suo diuino, & vnico figliuolo Creatore, & Signore? XX. Questa sentenza hauendo per se tante scritture diuine, & tanto chiare, tanti Dottori grauissimi, tanti Teologi, tante ragioni, & non potendosi allegare testimonianza veruna di Scrittura sacra, che in molte foggie probabili, & conuenevoli non si possa interpretare (come al suo luogo faremo à ogniuno constare;) Segue, che à questa verità qual si voglia debba volontieri sottometter il suo proprio giudicio, & intendimento.

Si mostra questa autorità di Dominio non essere stata sempre in CHRISTO otiosa; ma hauerla à tempi, & luoghi essercitata.

AFferma San Tomaso nel 3. *de Regimine Principum* à capi 13. la potestà dominatiua, della qual parliamo di Christo inquanto huomo, non essere stata in lui frustratoria, ma di quella esserséne seruito in varij accidenti. Se ne serui; Quando fece apparire la nuoua stella, & con quella fece venire i Magi dall'Oriente, & riceuè da loro la debita adoratione. in San Matteo à capi 2. Quando spianta l'Idolatria, che era nel popolo Giudeo, secondo il vaticinio di Zacharia Profeta à capi 13. perche nella venuta del Messia douea quella natione liberarsi dal culto de gl'Idoli. Quando si fà obedir da' Demonij, & li caccia da'corpi humani. in San Matt. à 8. & in San Mar. al 1. & in San Luc. al 4. 8. & 13. & in molti altri luoghi de gli Euangelisti. Essecutione è del medesimo Dominio: Quando al Mare adirato comanda, & s'abonaccia: & a' venti infuriati, & subito cessano. in San Matt. à 18. & in San Luc. à 8. Quando la legione de' Demonij da lui scacciata lasciò; ch'entrasse in quel branco de' porci, & che tutti s'annegassero. in San Luca à 8. Quando i profani negotianti cacciò dal tempio in San Matt. à 21. Quando seccò l'arbore del fico nell'istesso capo. Quando, come padrone fece sciorre, & condursi quell'asinello in San Mar. à 11. Quando quello caualcando fece quella trionfale entrata nella Città di Gierusalemme in San Matt. à 21. Quando assolse l'Adultera accusata da gli Scribi, & Farisei in San Gio. à 8. Quando col semplice dire: *Ego sum*: risospinse adietro gli auersarij suoi, che veniuano per prenderlo, & li fece cadere

à terra in San Gio. à 18. Quando in San Matth. all'vlt. comanda à gli Apostoli, che vadano à predicar la legge per tutto il mondo, intimandoseli l'osseruanza di quanto loro comandato haueua. Et che maggior segno di giurisdittione dominatiua poteua mostrar di questo? Qual Prencipe si troua, che faccia bandire vna legge in Prouincia, ò Regno, sopra il quale non habbia vera giurisdittione? Ma m'aueggo, che i sette Teologi desiderano la risposta a i loro argomenti scritturali.

Si risponde a i testimonij delle scritture malamente addotte da gli auersarij.

AL luogo di San Gio. à 18. *Regnũ meum non est de hoc mundo*. Primieramente diciamo, che non fà per loro: poiche non nega d'esser Re, anzi dalla sua risposta ben s'accorse Pilato lui esser Re, dicendo *Ergo Rex es tu*. Nè manco negò non hauere il Regno in terra, ò in questo mondo; ma che'l suo Regno non era di questo mondo, cioè non per elettione mondana, come gli altri Regni terreni; non cõ forma, & stampa d'altri Reami, quali si gouernano con esserciti, erarij, ministri, presidenti, vicere. Di più disse. *Non est de hoc*, ouero *ex hoc mundo, vel hinc*: perche i Regni, quali allora erano nel mondo, erano quasi tutti ò per vsurpatione di Dominio, ò con violenza d'armi, ò con fraudi acquistati, & gouernati con molte ingiuste leggi, & riti idolatrici: tale non era, ne doueua essere il Regno di Christo quanto al gouerno, amministratione, & anco possesso. Disse il suo Regno non esser di questo mondo, cioè portione del terreno globo, come sono, & erano i Regni d'allora, & doueuano essere tutti i Regni futuri de gli huomini mondani: ma che il suo abracciaua, & tutta la Terra, & Cieli, & tutte le creature, che in quelli erano, & sono. Disse *Regnum meum nõ est de hoc mundo*: perche i Regni mondani sono puramen-

te temporali, & non spirituali, i quali hanno dominio, & questo limitato sopra i corpi, & beni caduchi de' sudditi; ma non sopra l'anime loro: doue che il Regno di Christo è temporale, & spirituale insieme, & essercita la giurisdittione sopra tutto l'intero, & sopra l'vna, & l'altra parte dell'huomo, cioè anima, & corpo. Disse. *Regnum meum non est de hoc mundo*: perche il mondano de' Prencicipi terreni è ordinato all'obedienza, & ricognitione verso del Prencipe terreno: ma il mio verso l'obedienza, & ricognitione del mio Padre celeste. Finalmente disse. *Regnum meum non est de hoc mundo*: perche tutti gli altri Regni mõdani estingue ò necessità di morte, ò maggior possanza occupatrice, ò la rebellione de' sudditi, ò la consumatione de' secoli: oue che'l Regno mio è inamissibile, & inestinguibile, & perpetuo, quanto all'essenze di quelle creature, che rimanerãno. In cõformità di queste nostre interpretationi. San Cirillo disse sop. S. Gio. lib. 12. cap. 10. *Regem se esse non negat: mentiri enim non poterat, sed Regno Cæsaris nõ esse se hostem ostendit: quia Principatus suus mundanus non est, sed Cæli, Terræ, ceterarũque rerum omnium.* Nõ s'accorgono 17. come S. Cirillo fà Christo Re, & Padrone del Cielo, della Terra, & di tutte quante l'altre cose: qual Principato à nessun'altro Re, ò Prencipe può conuenire, il quale di questo centro del mondo, che è la terra, non hanno le non parte, la qual rispetto de' cieli, de' quali è Padrone Christo in quãto huomo, è come vn niente. Accenando poi il medesimo Cirillo vn'altro sentimẽto delle parole di Christo. *Regnum meum, &c.* scriue così. *Quia milites non conscripsit: satellitibus vsus non sit: arma, nec ad defensionem quidem suam prǽparauerit; nulli enim pro salute sua decertarunt.* S. Gio. Crisostomo sopra S. Gio. hom. 82. interpretando l'istesse parole: *Regnum meum non est de hoc mundo*, così dice. *Erigit Pilatum; & vult ostendere se non purũ hominem, sed Deum, & Dei filium esse: tollit tyrãnidis videlicet suspitionem. An non est mundi huius Christi Regnum?*

Quidni? Quomodo inquit non esse? Non quòd hoc etiam non possideat, sed quòd in Cælo habeat Imperium, non humanum, sed longe maius, atque præstantius. S. Ambrosio nel lib. 3. de suoi Commentarij sopra S. Luca commentando quelle parole. *Qui fuit Salathiel, qui fuit Neri. &c.* à questo intendimento tira le parole di Christo: *Regnum meum non est de hoc mundo*, che non era come gli altri Re mondani, i quali ne sono sopra il mondo, ne assolutamente sopra il Regno, ò Reame, che ottengono nel mondo: perciochè è vero quelche i Teologi dicono, & il lume della filosofia morale ancora insegna, che il Regno, è sopra il Re, & l'Imperio sopra l'Imperatore. Doue che Christo è sopra tutto quanto il mondo, & sopra tutti i Prencipati, & Regni: ne tutti insieme i Prencipati vn tantino pregiudicar ponno alla potestà Regia, & Dominatrice di Christo. Accenna anco questa altra espositione S. Amb. che'l Regno suo principale, & proprio, per lo quale si distingue da tutti gli altri è di sopra, & celestiale; si come di se stesso Christo in S. Gio. à 8. disse. *Ego de supernis sum, non sum de hoc mundo*: non perche inquanto huomo non fusse di sustanza humana, & mortale; ma perche inquãto alla sua Diuinità, & diuina hipostase era sopramondano, come ben dichiara Tertull. nel lib. *de Trinit.* Resta, che mettiamo le parole di S. Amb. che sono le seguenti. *Ipse enim dixit: Regnum meum non est de hoc mundo. Qui dicit non esse de hoc mundo Regnum suum ostendit esse supra mundum. Ità; & erat Regnum eius & non erat: non erat in seculo, erat supra seculum.* Teofilatto sopra S. Gio. commentando la risposta di Christo fatta à Pilato. *Regnum meum non est de hoc mundo*: ne pure vn tantino si parte dall'interpretatione di S. Crisostomo. Et perche in mia mano non hò altro, che'l Commentario greco di Teofilatto, con ogni fedeltà soggiongerò qui la tradottione delle parole di lui. *Dixit .n. Regnum meum non est de hoc mundo: & rursus, non est hinc: non enim dixit non est in mundo, & non est hic: Propterea*

quod

quod regnat in mundo: atque ei prouidet, suoque arbitratu versat omnia. καὶ ὡς βούλεται, περιάγει τὰ πάντα. non est è mundo Regnum eius, sed è supernis, & sempiternum: neque hinc deorsum in quam constitutum, licet hic ab Imperio, curationeque minime vacet: hinc tamen non existit, neque inferna est eius constitutio, neque caduca. Quòd si in eius ditione non est propriè mundus: quanam illis verbis subiecta notio erit, In propria venit? S.Tom.nel 3. *de Regim. Principum* prouando nel 13.14. & 15. capo Christo essere stato temporalmente Re, aggionge nel cap.15. hauere alla vita spirituale ordinato il suo Prencipato, & per tanto non esser tale, quale è de gli altri Prencipi. Si che in questo luogo di S. Gio. *Regnum meum non est de hoc mundo*, non occorre, che gli Auersari edifichino il loro torrione cõtra l'autorità temporale del Papa: perche con l'espositione de'sopranominati Dottori la conclusione loro affatto s'inualida. Errano nell'autorità di S.Luca. *Quis me constituit iudicem, aut diuisorē super vos?* à capi 12. quando pregato fù da vno di due fratelli, che volesse partire tra loro l'heredità. Perche quattro conueneuoli espositioni à questa autorità dar possiamo. La prima, che allora ricusasse il Saluatore l'arbitrio, & giudicio compromissario, nel quale si riceue l'autorità di sententiare dalle parti. La seconda, volle significare, che non era giudice ordinario, come gli altri giudici terreni, con officio necessario, & obligo di giudicar cause, & controuersie ciuili, ma che la giurisdittione sua era arbitraria, & volontaria. La terza, che, essendo lui giudice sopremo del mondo per natura, & potestà diuina inquanto Dio, & per gratia dell'vnione personale inquanto huomo; non hauea bisogno di potestà creata datagli da huomini. La quarta, che non era venuto in Terra per giudicare si fatte cause: se bene assoluta potestà hauea di poterle giudicare. Questa quarta piace à S. Ambrogio sopra quel luogo di S.Luca cosi scriuendo: *Bene terrena declinat, qui propter calestia descenderat; nec dignatur*

gnatur iudex esse litium, & arbiter facultatum. S. Bonauentura sopra questo passo di S. Luca esponendo l'Euangelio di lui due interpretationi porta. La prima della glossa. *Dedignatur esse iudex litium, aut arbiter facultatum, qui viuorum, & mortuorum habebat iudicium, & meritorũ arbitriũ.* La seconda è questa. *Verum est vtique, sicut dicitur in psal. 2. quòd ipse constitutus est Rex ab eo super Sion montem sanctum eius: Et quòd in ditione eius, cuncta sunt posita. Sed quia Deus miserat eum ad spiritualia communicanda, ideo descendere recusabat ad temporalia diuidenda.* Le quali espositioni ambe sono distruttiue di quanto pretendono i sette Teologi: conciosia, che quelle non solò non indeboliscono il Dominio di Christo sopra il mondo, ma più tosto lo fortificano. Il Turrecremata *in summa de Ecclesia* lib. 2. cap. 116. in due modi dichiara il luogo di S. Luca. Il primo è, che non disse Christo di non hauer la potestà di tutte le cose: ma che non volle farsi essecutore in cose di picciolo momento, hauẽdo altri giudici immediati, & inferiori, a'quali per l'essecutione poteuano ricorrere. Il secondo modo di risposta piglia dalla glossa, la qual cosi dice: *Non sum dissensionis Deus, sed pacis, & vnitatis; qui veni hominem pacificare cum Angelis; vt multi vnum corpus, & animam vnam habeant: non vt diuidantur, sed vt habeant omnia communia, ne quis sit egens inter eos: ille, qui non colligit mecũ, est fraternitatis diuisor, dissensionis auctor.* Nella quale interpretatione inherendo il Turrecremata dice, che Christo ricusò far l'vfficio del Diauolo, che suole essere autore della diuisione. Fallano nel luogo di S. Gio. à c. 6. quando fuggì, perche lo voleuano fare Re: Imperoche essendo Christo verissimo Re, & inquanto Iddio, & inquanto huomo, con l'vna, & l'altra potestà spirituale, & temporale: cosa troppo indegna era, che la riceuesse da coloro, à quali egli ò per volontà dispositiua, ò permissiua la concede. Volentieri anco accettiamo l'interpretatione di S. Cirillo, di S. Gio. Crisost. di Teofilatto, d'Eutimio;

timio; quali dicono hauerci Christo mostrato con tale essempio à fuggir le mondane dignità, & secolari honori, de quali bisogno egli non haueua per effettuare quanto in posto fù a lui dal Padre intorno alla nostra redentione: ma non s'inferisce già da si fatta espositione, che in balia di Christo non fussero tutti i Regni, Imperij, & Signorie, & degnità mondane, delle quali egli spontaneamẽte quanto all'uso, & essecutione se ne priuò. Poteuano i sette alla confermatione della loro 8. propositione adattare la profetia di Gieremia, il qual nell'vltimo del 22. capo dice per parte di Dio à Gieconia Re: che della sua prosapia non sarebbe stato huomo nessuno, che fusse sopra il trono suo seduto: Ma Christo fù della descendenza, & linea di Gieconia: Dunque non douea esser Re. Le parole del Profeta sono le seguenti *Terra, terra, terra, audi sermonem Domini. Hæc dicit Dominus: Scribe virum istum sterilem*, ouero secondo i settanta, *abdicatum* (la quale editione seguita S. Ambrogio nel lib. 3. de' suoi Commentarij sopra il capo 3. di S. Luca) *virum, qui in diebus suis non prosperabitur. Nec enim erit de semine eius vir, qui sedeat super solium Dauid, & potestatem habeat vltra in Iuda.* La quale autorità profetica diligentemẽte è considerata da S. Amb. nel citato luogo, & da S. Girolamo nel libro 4. delle sue espositioni sopra Gieremia. Del qual testimonio scritturale se n'è valuto qualcuno altro, che nõ concede Regno di temporal Dominio à Christo inquanto huomo. Ma S. Girolamo risponde in due modi. Il primo è, che nel tempo di Gieconia non fù alcuno, che sedesse nel suo soglio, del quale egli ne restò priuo; ma dopo molto tẽpo nacque Christo, che il trono suo, & di Dauid ottenne secõdo la profetia dell'Angelo. *Regnabit in Domo Dauid in æternũ; & Regni eius non erit finis.* Il secondo modo di rispondere è, che 'l Profeta intese di successore, che fusse puro huomo: Tale non fù Christo. S. Amb. nel luogo di sopra da noi dimostrato risponde in questa maniera. *Quòd regna-*

dit Christus, non contra prophetiam est: non enim seculari honore regnauit, nec in Iechoniæ sedibus sedit; sed regnauit in sede Dauid. Et poco di sopra detto haueua: *Regem secundum honorem seculi non accipimus Christum.* Ora il Profeta parlò de i Re secondo la pompa, & honor del secolo, quali dopo Gieconia non hebbero gli Hebrei, come S. Ambrogio, & S. Girolamo affermano. Noi potremmo ancora aggiongere questa vera risposta, Che'l Profeta habbia parlato de' Re, che carnalmente, & temporalmente regnar doueſſero nella natione Hebrea; qual Re non fù Christo, il quale fù Re di tutto quanto il mondo, & Prencipe di tutti i Re della terra: Come dice anco il Tostado sopra il capo 21. di S. Matt. nella quest. 30. col. 4. il qual Tostado non fauorisce l'openione contraria alla nostra, ma si bene disfauorisce. Poteuano ancora di più seruirsi i Sette del vaticinio di Zacaria nel c. 9. oue dice: *Exulta satis filia Sion; iubila filia Ierusalem: Ecce Rex tuus veniet tibi iustus, & Saluator: ipse pauper, & ascendens super asinā, & super pullum filium asinæ*. Il qual testimonio fù indotto dall'Euangelista Matteo à c. 21. per quella entrata, che Christo caualcando l'asinello fece in Gierusalemme. Se dunque Christo è profetato da Zacharia per Re pouero, non par, che gli si debba il Dominio del mondo. Ma si risponde: che'l nostro Saluatore quāto al Dominio della proprietà fù ricchissimo; ma quanto all'vso fù volontariamente pouerissimo. Perciò disse S. Paolo nella 2. à Cor. à c. 8. *Quoniam propter vos egenus factus est, cum esset diues; vt illius inopia vos diuites essetis*. Et S. Gregorio nell'hom. 8. sopra i Vangelij, oue parla del suo nascimento, scriue: *Qui non in parentum domo, sed in via nascitur, vt profecto ostenderet, quia per humanitatem suam, quam assumpserat, quasi in alieno nascebatur*. Ben dice *quasi in alieno*: perche il luogo doue nacque, se bene era veramente suo quanto al vero Dominio; pure, quanto al terreno vso, & possesso era d'altrui; ma non già con esclusione della

ragione hereditaria, per la quale molto maggiormente si doueua à Christo inquanto huomo. Finalmente hauerebbono potuto i Sette impugnatori dell' Interdetto addurre quella testimonianza del Profeta. nel Salmo 2. *Ego autem cōstitutus sum Rex ab eo super Sion montem sanctum eius, prædicans præceptum eius.* Rispondo, che se bene questa autorità s'intende del Regno spiritual di Christo, nō dimeno non esclude l'altro Dominio Regio, che hà sopra tutte quāte le cose create del mōdo: perche il medesimo Profeta nell'istesso Sal. vn verso dopo dice. *Postula à me, & dabo tibi gentes hereditatem tuā, & possessionem tuam terminos terræ.* Le quali parole quasi tutti i Dottori antichi, & moderni, i quali interpretano il luogo di S. Paolo à gli Hebrei al 1. *Quem constituit heredem vniuersorum*, congiongono con il sentimento, & parole dell' istesso Apostolo. Et perche i Santi Dottori, & Teologi non pochi dicono il Regno di Christo essere spirituale, si dee notare, perche i Santi à se stessi non siano contrarij: che tre significati hauer può questo nome Regno di Christo Il primo è di potestà, & soperiorità, & imperio sopra ogni creatura, di modo che sia costretta à obedire à quello, nel qual si troua tal potestà: in questo modo Iddio per Dominio increato, & imparticipato è Re del mondo; & Christo inquanto huomo è anco Re per Dominio creato, & partecipato; al quale rende vbidienza voglia, ò non voglia qualsiuoglia creatura. Il secondo significato abbraccia tutti quelli, che sono sotto questa potenza dominatrice: & in questo modo ancora Christo è padrone dell'vniuerso, & Re inquanto huomo, si come è Re, & Signor dell'istesso vniuerso inquanto Iddio; ma con differente grado di Signoria, d'increata. & creata, come s'è detto. Il terzo significato è di forma mondana, & pompa secolare, & terrena, con elettione, & ordinatione di Magistrati soperiori, & inferiori, con moltitudine di Vassalli, Duchi, Baroni, con diuisione di Prouincie,

cie, con esserciti, & altre prouisioni mondane: nel qual modo ne l'istesso Iddio è Re, come dice Agostino Anconitano nel lib. *de potestate Ecclesia* q. 36. art. 5. E ben vero, che à questo terzo significato s'accosta il Regno spiritual di Christo, cioè la Chiesa; nella quale v'è l'ordine de i Magistrati sacri, maggiori, & menori, di Ministri soperiori, & inferiori, cioè del Sommo Pontefice, & sotto lui de' Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, Arcipreti, Archidiaconi, Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, & altri più bassi Ministri con le subordinate giurisditioni, che sono in questo Regno della Chiesa. Ma perche nel principio di questo Trattato promettemo di ridurre il succo delle cose alla lunga da noi disputate ad alcune breui Propositioni, ciò ora dobbiamo adempire.

Riduttione della disputa del Regno di Christo inquanto huomo ad alcune breui Propositioni.

Sia dūque la p.ª Propositione. Christo nō solo inquanto Capo della Chiesa, ma ancora inquanto persona singolare hà il Dominio di tutte le creature rationali, & irrationali. Questa Propositione nella formalità del sentimento, & parole è tutta di Santo Antonino nella 4. par te tit. 12. c. 4. §. 17. nel qual proua alla lunga Christo inquanto huomo esser padrone di tutto l'vniuerso. Secōda Propositione. Il Dominio di Christo inquanto huomo è mezzano frà il sopremo, l'increato, & independente, quale è proprio delle tre persone diuine, & incommunicabile, & frà l'infimo de gli altri huomini da Dio communicato loro: perche sopra questo ordinario, & humano s'auanza in gran lunga; & dall'increato non poco si discosta. Et come il Dominio creato nell' humanità di Christo cede all'increato della sua Diuinità; così il Dō-

minio creato de gli altri huomini cede al creato di Christo, & da quello dipende. Terza Propositione. Questo Dominio di Christo è differente da tutti gli altri creati, & sottolunari in cinque cose, nell'origine, nel soggetto, nell'oggetto, nel fine, nella duratione. Nell'origine: perche immediatamente viene da Dio senza concorso elettiuo di nessun'altra creatura, & per titolo intrinseco dell'vnione hipostatica all'eterno, & increato Verbo. Nel soggetto: perche è prodotto nell' humanità di Christo, sussistente nel Verbo. Nell'oggetto, ouero nella materia: perche s'estende à tutti i generi delle cose create senza eccettione alcuna. Nel fine: perche è l'acquisto della Beatitudine soprana, & della diuina figliolanza adottiua in quei, che si saluano. Nella duratione: perche non è mai per mancare. Quarta Propositione. Questo Dominio ragioneuolmente si può chiamare infuso, come lo chiama anco S. Antonino nella 4. par. tit. 12. cap. 4. §. 17. Quinta Propositione. Christo inquanto autore, & idea della perfettione Euangelica, per dar essempio di pouertà, & dispreggio delle cose corrottibili a' suoi Fedeli non volle l'vso di questo sublime, vniuersale; & ricchissimo Dominio, che non li si poteua torre: ma elesse viuere in somma pouertà, à guisa di vn ricchissimo Signore, il qual ritenesse il possesso di tutti i suoi beni, & l'entrate di quel li dispensasse a' poueri; & egli da gli stessi poueri volesse essere alimentato. Sesta Propositione. La commune opinione de' Dottori dà à Christo inquãto huomo il Dominio dell'vniuerso dall' instante della sua sacratissima Concettione per la gratia, & titolo dell'vnione hipostatica: per la quale quell'huomo nella natura indiuidua assonta dal Verbo fù vero, proprio, & naturale figliuolo di Dio, non adottiuo, nè straniero. Settima. Chi pertinacemente negasse Christo in questo mondo hauere hauuto vero Dominio nelle cose, che possedeua con i suoi Discepoli di donarle, venderle &c. caderebbe in heresia

condannato da Gio. XXII. nella Decretale *Cum inter non nullos*, riposta fra le sue Estrauaganti sotto il titolo *de verborum significatione*. Ottaua Propositione. A Christo per tre titoli si dee inquanto huomo la Signoria di tutto il mondo, cioè per essere vero figliuolo di Dio: per hauerlo acquistato con la sua humile vbidienza, & con lo spargimento del pretiosissimo sangue suo per riscatto del mondo; & per la concessione, & dono del Padre, come dice S. Bernar. nel lib. 3. *de consider. ad Eugenium* quasi nel principio. Nona Propositione. Christo, certo è, che non hà communicata al Papa tutta quella potestà tẽporale, la quale egli hà sopra tutti gli Imperij, & Principati dell'Vniuerso, di poterne spogliar tutti i Prencipi ancor senza demerito loro. Decima. Christo ha trasferita nel Papa tutta quella giurisdittione, & potestà temporale, che necessaria era al buõ gouerno della Chiesa per salute del suo gregge, & per l'acquisto del fine sopranaturale, mediante la quale potestà può correggere, & punire tutti i delinquenti Christiani senza eccettione alcuna, & ancora i Prencipi giustamente, quando ciò meritassero, & anco priuarli de' loro Dominij. Questa Propositione è ammessa da tutti i Catolici, etiãdio da qualcuno, il quale con basso sentimento hà scritto della giuridittione temporale del Romano Pontefice. La difende S. Tom. nel 3. *de regim. Principũ* c. 10. & nel 2. delle sent. distinct. vlt. nell' vltimo delle sue questioni. Vgone di Santo Vittore nel 2. lib. *de Sacram.* par. 2. cap. 4. Alessandro de Ales nella 3. par. quest. 48. memb. 1. art. 3. nell'vlt. col. Enrico di Gandauo Quodl. 6. q. 23. Il Paludano nel Tratt. *de potestate Ecclesiastica*. Agostino Anconitano nel 1. lib. *de potestate Ecclesiastica* quest. 1. art. 7. 8. 9. & quest. 45 art. 2. & quest. 46. art. 1. 2. & 3. Aluaro Pelagio nel 1. lib. cap. 13. S. Antonino nella 3. par. tit. 22. c. 5. *de potestate Papæ* §. 15. Franc. de Mairone nel 4. d. 19. quest. 4. Il Turrecremata nella somma *de Ecclesia* lib. 2. c. 114. oue con 16.

conclusioni, che sono altretanti mezzi, termini proua, che'l Papa hà giurisdittione temporale in tutto il mondo Christiano, Il Gersone nel Trattato *de potestate Ecclesiastica* consideratione 12. lettera M, & *in Tractatu de Aufferibilitate Papa* consideratione 12. & anco nella 4. par. ser. *de pace, & Vnitate græcorum*, le cui parole riferisce il Sandero nel lib. 7. *de visibili monarchia Eccl.* ne gli anni del Signore 1362. Tom. Valdense nel 2. lib. *Doctrinalis fidei* cõtra gli articoli di Vuicleff ar. 3. cap. 34. & 52. Il Driedone *de libertate Christ*^na lib. 1. c. 15. & 16. Alberto Pigio nel 5. libro della Gierarchia Ecclesiastica c. 7. & 14. Il Gaetano nell'Apologia Tom. 1. de gli Opuscoli tract. 2. c. 13. all'8. argomento. Il Vittoria nella relettione prima *de potestate Ecc.* propositione 7. & 8. & *relectione de Indis sectione* 2. propositione 3^a & dice essere di tutti i Dottori. Il Soto nel 4. *de iust. & iu.* q. 4. art. 1. col. 2. & nel 4. delle sent. q. 2. art. 1. al 3° argomento. Il Sandero *de Visibili monarchia Eccl.* lib. 2. cap. 4. Siluestro *in Verbo Papa* q. 10. & 11. Il Nauarro nella relettione sop. il cap. *Nouit de Iudicijs* nel notabile 3. dal num. 96. per fino al 111. & dal num. 135. fino al num. 138. & nel num. 111. nella 32. illatione. questa dottrina insegna. *Trigesimo secundo infertur. verum esse sextum notabile infra tractandum, scilicet summum eundem Rom. Pontificem posse quemlibet etiam laicum corripere, ratione cuiuscunque peccati mortiferi, siue illud committatur contra leges supernaturales, siue committatur circa contractus, siue circa alia prohibita, vt latius in eo declarabitur.* Del qual Nauarro hò stimato bene commemorare queste poche parole sapendo quanto stima mostrano di farne questi contradittori delle censure Apostoliche contra i Venetiani, spesso da loro citandosi, ma quanto fuor di proposito, & contra la mente di si erudito, & pio Dottore ne' propri luoghi à tutti faremo chiaro. Lascio di citar Dottori di legge, & canoni; perche non sarebbe finire: Tralascio molti famosi Teologi della nostra Religione per l'opere loro stampate assai

st. 25.

re assai illustri; & anco l'istesso Illustriss. & Reuerendiss. Cardinale Bellarmino: perche non dica il Tedesco Venetiano Vuolphango Hoffen, che i Giesuiti mettono in capo al Papa lui potersi appropriare tutti i Dominij, & Principati: conciosia che ne questo i Romani Pontefici credono, ne vogliono; ne da' Giesuiti, ne da altri catolici à simil persuasione sono indotti. Ma i Dottori catolici quella conclusione, & verità catolica sostentano, la quale trouano definita da Innocentio 3. nella sua Decretale *Nouit, de iudicijs*, & in vn'altra sua, che comincia *per venerabilem*, sotto il tit. *Qui filij sint legitimi*, & da Bonifacio 8. nell'Estrauagante *Vnam sanctam, de maioritate, & obedie.* approuata nell'xj. sess. del Conc. vltimo Later. & ancora molto prima determinata da tutto il Concil. grande Lateranense sotto Innoc. III. cioè che tutti i Prencipi, quãdo sono delinquẽti, & trauiano dal diritto sentiero põno, & deono esser corretti dal Romano Pontefice, il qual decreto è parimente allegato dal Pigio nel 5.° lib. della Gerarchia Eccles^ca al c. 2. & nella cõtrou. 16. nel §. *Quare nõ immerito.* dico nella 16. cõtrou. & non 12. come per errore della stampa è nell' Apol. stampato in Bologna,

Nona Propositione. Se'l Romano Pontefice sia soggetto à canoni de' Concilij generali nõ è ancora deciso.) *9 Propositione.*
Risposta. Appresso quegli non è deciso, che ò non hanno letto i concilij, ò non li credono. Percioche la decisione è tanto chiara nel Concilio Lateranense alla sess. xj. che non lascia libertà di potere in questa conclusione dubitare, & assai manifestamente l'istessa verita si scorge nel Concilio Fiorentino nella lettera dell'vnione, & in tanti canoni, che dicono non farsi appellationi dalle sentenze, & decreti de' Romani Põtefici. Et noi questa verità della soperiorità del Sõmo Pontefice sopra il Concilio generale contra Fra Paolo habbiamo difesa nella confutatione della sua Apologia cõtra l'Illustriss. Cardinale Bellarmino sostentando tutte le ragioni del Cardinale con- *23. Falsità.*

tra il Frate; & l'istessa conclusione in questi tempi quasi in tutte l'Vniuersità catoliche si sostiene. E' il Papa à canoni di fede catolica soggetto, come ogni altro catolico perche sono iuris diuini: si como ancora tutto il Concilio generale è tenuto ad accettare i canoni di fede fatti, & dechiarati dal Papa. A canoni di riforma, & che toccano la Vita morale nō è il Papa soggetto in quel modo, che'l settenario de' Teologi di Venetia s'imagina: perche ogni dì in quelli dispensa autoritatiuamente: & quando li paresse conuenire alla conditione de' tempi, anco gli annulla, ò hà potestà d'annullarli: come insegna S. Tom. nell'opuscolo *contra impugnantes Religionem* citato anco da Silvestro, & seguitato *in verbo Papa.* q. 10.

24. Falsità. Cercano in questa medesima propositione 9ª. di prouare il Concil. Later. non essere generale col testimonio del Cardin. Bellarmino nel lib. 2. *de auctor. Concil.* cap. 13. oue dice, che *non nulli dubitant, an fuerit generale*, & che resta indecisa tutta via la controuersia se là potestà del Romano Pontefice sia sopra quella del Papa. Il Cardinale risponde à costoro conuincendoli d'ambe le bugie à lui imposte. Percioche ne egli hà detto, che tiene per indecisa la controuersia, ma che frà catolici tuttauia resta in piede la quistione. ne tampoco egli hà tenuto il Concilio Later. non esser generale, hauendo prouato nel cap. 17. dell'istesso lib. il Concilio Latera. esser generale, & legitimo. & in vero cosa troppo in ciuile è stata, quel che Fra Paolo quì tiene con questi suoi compagni, & anco replica nell'apologia contra il Cardinale, à detto Cardin. imputare. Notissima cosa è à ogni catolico il Concil. Lateran. esser legitimo, & generale, chi vorrà legger la bolla di Leone X. recitata, & approuata nella sess. 2 di detto Concil. quale incomincia. *Primitiua illa Ecclesia*, percioche in quella sono queste parole. *Vade prafatus Iulius pradecessor in prasenti Concilio Lateranensi Vniuersalem Ecclesiam* representante, con quel che segue.

Decima Propositione delli sette. L'obedienza, ch'el Christiano debbe al precetto del Sommo Pontefice, non è assoluta in tutte le cose; ma eccettuate quelle, che sono contra la legge di Dio; nelle quali vbidirlo è peccato. In confermatione della loro propositione adducono quel, che disse San Pietro ne gli atti al 5. *Obedire oportet Deo magis quam hominibus,* & la riprensione fatta da Christo nostro Signore alli Farisei. *Quare, & vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestram? & frustra colunt me docentes doctrinas dæmoniorum, & mandata hominum.)* Risposta. Confesso ingenuamente, che io vna, due, tre, & più volte con semplicità hò letta questa decima propositione, & l'hò passata senza censura. Ma auisato quasi per vna notte intera nel sonno moltissime volte interrotto, che non conueniua lasciar questa decima propos. senza risposta, mi son risoluto più tosto vbidire all'auertimento del sonno, che alla sẽplicità della vigilia. Perche se il Signore fra le tre vie, con le quali à se conuerte il peccatore, vna è de sogni, come si dice in Giobbe à capi 33. (sopra le quali vie puoi vedere l'espositione di S. Gio. Crisostomo, & di Giuliano nella catena greca sopra il lib. di Giob da noi molti anni sono dal greco nella lingua latina tradotta) non dobbiamo dubitare, che con l'istessa via molte instruttioni dia à diuerse generi di persone intorno à quel, che deono fare. Oltre che l'anima intellettiua aiutata dal silẽtio della notte, & dalla quiete de fantasmi scorge alcune verità, essendo addormentati i sentimenti esteriori, che nella vigilia, & operatione di quelli nõ ritroua: si come Arist. dimostra nel lib. *de diuinatione per somnum,* & il testimonio d'eccellẽti professori in varie arti affermato hà, & afferma. Vno de' primi musici della nostra età compose vn vago, & artificioso mottetto in due parti diuiso, vna fece vigilando, l'altra dormendo: ma à quella, che fù fatta col sopimẽto de' sensi esterni, mai potè arriuare l'altra fatta nella vigilia.

10. *Propositione delli 7.*

Dunque venendo alla censura della decima propos. de i sette Teologi, dico per sette capi quella essere reprensibile. il primo è: perche questa decima propositione è stata posta nel mezzo dell'altre come sussidiaria contra la sentenza dell'interdetto, & nemica di quello. Di maniera, che per lo scopo, & pessimo fine, che hà, merita biasimo, & punitione. il secondo capo è hauer tralasciata la cautela, quale vn più amante della Chiesa, che della Republ. Venetiana hauerebbe soggionta con somiglianti parole. Se bene i buoni Christiani non debbono mai credere i precetti del Vicario di Christo essere alle diuine leggi contrarij, ma sì bene à quelle conformi. E' per questo terzo capo etiãdio biasimeuole: perche l'autore della propositione doueua dire, che quando pure qualche ragione si parasse auanti al suddito per dubitare dell'obligatione del precetto, tal ragione subito douerebbe dall'animo suo discacciare, come con euidenti argomenti, & testimonij di Dottori mostreremo nella cõfutatione della 12. propositione. Quarto merita censura questa loro propositione, perche non distingue fra precetti vniuersali, & legali, & particolari, & verbali del Romano Pont. Perche à quelli bisogna obedir sempre, ne ponno essere contrarij alle diuine leggi, il che nol negano i 7. Teologi nella prefatione loro. Quinto la dottrina dell'istessa propositione non è senza colpa: perche per proua di lei si pigliano l'autorità portate da gli heretici cõtra le traditioni ecclesiastiche, & comandamenti della Chiesa. Vada il lettore à vedere il principio del primo libro di S. Agostino contra Massimino Arriano, & trouerà il luogo di S. Matt. allegato da quello heretico contra le traditioni della Chiesa come anco fanno gli heretici dell'età nostra. Sesto difetto in questa Dottrina è accommodare à i comandamenti della Chiesa, & traditioni Ecclesiastiche quei luoghi di scrittura, ne' quali ò si parla delle traditioni Farisaiche apertamente repugnanti alla diui-

na

na legge, come in S. Matt. à 15. ò di comandamenti ingiusti fatti à gli Apostoli da maluagi magistrati Giudaici, perche non predicassero Christo, ne la sua santa fede; doue che i comandamenti, & le sentenze della Chiesa, & del Pastore di quella, & in particolare le cēsure dell'essistente Pontefice contra i Venetiani ad altro non mirano, che all'essaltatione di Christo, & di quella libertà sacra, la quale alla sua Chiesa hà lasciata. Settimo si riprende questa decima propositione prouata in quel modo, che i sette la prouano. Percioche necessario è, ò che sia otiosa, ò empia: perche ò questa propositione hà da seruire per mezzo termine probatiuo à conchiudere, che l'interdetto è ingiusto; & in questa maniera hà dell'empio: ouero à cotale intento nō dee seruire, ne per si fatto scopo è stata situata nel decimo luogo; & così sarà otiosa.

Vndecima Propositione. Portano il luogo del Deuteronomio a cap. 17. *Facies quæcunque dixerint, qui præsunt loco, quem elegerit Dominus, & docuerit te iuxta legem eius)* Risposta. Vogliono costoro persuadere a' Popoli à che termini sia ristretta la potestà precettiua del Som. Pontefice, cioè al genere di quelle cose, che si cōtengono nella legge di Dio. le parole di questi Teologi sono queste. L'obedienza debita al sommo Sacerdote è ristretta alle cose solamente contenute nella legge di Dio. & soggiongono il testimonio della scrittura già citata. Nell'allegan za della quale autorità commettono tutti li seguenti errori, & falsità. La prima, che da vn luogo di legge ceremoniale, & giudiciale, figurale, & già suanita argomentano a prouare cōclusione al lor giudicio somigliante, & pare nella legge nuoua Euāgelica, nella quale ampia potestà si da al Vicario di Christo di far leggi salutari al Popolo Christiano in vece di tante, che Iddio fece al Popolo Hebreo: conciosiache Christo à i suoi fedeli non pose altro giogo, che della fede, de' Sacramenti, & della legge naturale, lasciando alla potestà de' Prelati, & al loro giu-

25. Falsità cō la quale ristringono la potestà pcettiua del Sōmo Pōtefic. nel che commettono tre errori.

sto, & ragioneuole arbitrio far leggi conueneuoli al gouerno de' loro popoli: quale autorità hāno ancora i Prencipi del secolo. La seconda falsità. Che dicono douere essere il comandamento circa le cose contenute nella legge di Dio: Di maniera che douerebbero cessare tutte le leggi humane, & positiue: perche le cose contenute nella legge di Dio sono di diuina legge, & non humana. La terza falsità è corrottiua del testo sacro, nel qual non si dice, che obedir si debba al sommo Sacerdote, quando comandarà le cose, che sono nella legge di Dio; ma che saranno secondo quella, cioè à quella conformi.

Aggiongono sotto l'istessa propositione, che'l Sommo Pontefice sopra coloro, che non sono entrati ancora nella Chiesa di Dio; ò perche sono infedeli; ò non ancora battezzati: non hà autorità alcuna: dicendo S. Paolo: *Quid mihi de ijs, qui foris sunt iudicare.* 1. Cor. cap. 5.) Risposta. Erronea propositione è questa: & l'autorità dell' Apostolo è malissimamente applicata. Comandò Christo a' suoi discepoli, che predicassero l'Euangelio à tutto il mondo, & à tutti i popoli: Dunque S. Pietro, & gli Apostoli haueano potestà cōtra il voler de' Prencipi d'entrar ne' Regni loro, & predicare a' popoli l'Euangelio di Christo: & l'essecutione di quel precetto resta ancora al Vicario dell'istesso Christo di annunciare, ò fare annonciare la fede Christiana a gentili; con tale autorità sopra loro; che s'impedissero la predicatione dell'Euangelio, per l'ingiuria fatta al precetto di Christo, & alla sua fede potrebbe debellarli. Et sotto questo titolo il Re Catolico s'è impadronito dell'Indie con licenza de' Rom. Pontefici. S. Tomaso 2. 2. q. 10. art. 8. scriue, che *Infideles à fidelibus cōpellendi sunt, si adsit facultas, vt fidem nō impediāt, vel blasphemijs, vel malis persuasionibus, vel etiā apertis persecutionibus.* Et nell'art. xj. dice, che i riti de gl'infedeli, ne' quali nō è ne verità, ne vtilità tolerar nō si deono; *nisi forte ad aliquod malum vitandum, sicut ad vitandum scandalum, vel*

26. Falsità contra la potestà del Papa sopragli infedeli.

dissidium, vel impedimentum salutis eorum, qui paullatim sic tolerati conuertuntur ad fidem. Come dunque ponno dire questi Sette, che la Chiesa, ò il Papa nulla di giurisditio ne hà sopra gli infedeli? l'istesso Dottore nell'artic. 10. dell'istessa questione dice, che, come à i Giudei, & Infedeli, che sono sudditi della Chiesa, ò de' membri di quella, non permette la Chiesa, che habbiano superiorità sopra i Christiani: così potrebbe far con quelli ancora, che non viuono sotto il Dominio della Chiesa, & de' Christiani; le parole di San Tom. sono queste. *In illis vero infidelibus, qui temporaliter Ecclesia, vel eius membris non subiacent, praedictum ius Ecclesia non statuit, licet posset instituere de iure*: Et il Gaetano nel commento auerte così. *Nota secundo, potestatem Ecclesiæ etiam super infideles non ei subiectos temporaliter, quod scilicet potest eos priuare dominio, tam vniuersali, quàm particulari super Christianos, quamuis non faciat*. Questa autorità di S. Tom. trascriue S. Antonino nella 2. par. tit. 12. c. 3. §. 1. & quella dell'8. art. nell'istesso cap. §. 2. vedi il Turrecremata nella Somma *de Ecclesia*, lib. 2. cap. 114. proposit. 13. oue trascriue la dottrina di S. Tom. della 2. 2. q. 10. art. 10. circa l'autorità della Chiesa sopra gl'Infedeli. Innocenzo sopra il cap. *quod super his, de voto*, nel num. 3. del commento così dice. *Credimus, quod Papa, qui est Vicarius Christi, potestatem habet non tantum super Christianos, sed super omnes infideles: cum enim Christus habuerit super omnes potestatem, vnde in Psalm. Deus iudicium tuum Regi da, non videtur diligens Pater familias, nisi Vicario suo, quem in terra dimittebat, plenam potestatem super omnes dimisisset*. & nel nu. 4. soggionge, che se i Gentili non seruassero la legge della natura, potrebbero esser puniti dal Papa. Et questo detto d'Innocentio approua il Panormitano sopra quella decretale, *Quod super his, de voto*, nel num. 10. & 14. del suo Commento. & anco Siluestro in verbo *Infidelitas* quest. 6. & Ang. eod. tit. num. 7 & la Tab. eod. tit. num. 13. & l'Armilla num. 10. l'Ostiése

nel

nel cap. *Quod super his, de voto*, tiene, che gli Infedeli, quali non riconoscono il Dominio della Chiesa, ò che sono molesti à Christiani, pòno de' lor Dominij esser spogliati. Aluaro Pelagio, il quale nel Pontificato di Giouanni XXII. insieme con Agostino Trionfo Anconitano valorosamente s' oppose all' heresie di Marseglio Padouano, chiamandolo sciolo, empio, & nuouo Heresiarcha di quei tempi, nel 1. lib. *de planct. Eccl.* à cap. 37. della potestà del Papa sopra gli infedeli tutte queste cose afferisce: che 'l Papa può fare comandamento à gli infedeli, che non molestino i Christiani, i quali stanno sotto la loro giurisdittione: che, se li trattano malamente, può priuarli della giurisdittione, & dominio; che hanno sopra quelli: che nelle loro Terre amettano i predicatori dell' Euangelio: & se non li vogliono ammettere punirli, &c. per altre cause giuste muouer contra loro l'arme. Sostêta l'istessa conclusione Agostino Anconitano nel lib. *de potest. Eccl.* q. 23. art. 1. & S. Antonino nella 3. par. tit. 22. c. 5. §. 8. trascriuendo la sentenza, & parole dell' istesso Agostino, & Angelo nel luoco allegato. Innoc. III. nel Concilio generale Lateranen. fece constitutione; che i Giudei, & Saracini dell' vno, & l'altro sesso in tutte le Prouincie della Christianità vadano con habito differentiato da quello de gli huomini Christiani, & donne Christiane, come parimente hanno fatto Paolo Quarto nella Constitutione sua *Cum nimis absurdum*. & Pio V. in vna sua, qual comincia *Romanus Pontifex*, che è la 6. fra le sue nel Bollario; & con fare à simil sorte di persone leggi, nõ si mostra manifestamente essercitio di giurisdittione Ecclesiastica sopra loro? & non habbiamo nel 5. lib. delle Decretali il titolo *de Iudæis, & Sarracenis* con tanti ordini concernenti la conditione loro? & tante altre constitutioni de' moderni Pontefici, che prescriuono il modo di viuere à gli Hebrei. Et a' Turchi, & altri infedeli, che venissero à negotiare in terre della Chiesa, non potrebbe

lor metter leggi il Papa, che giudicasse espedienti? & questo non sarebbe sopra quelli tali essercitare giurisdittione? & quel che con costoro ogni altro Prencipe può far nel suo Dominio, non potrà molto più il Papa nel suo? Francesco Vittoria nella relettione 5. *de Indis* sect.2.propos.4.num.6.& conclus.5.num.16.quantunque non approui i due titoli, che piacciono a tanti Dottori, perche la Chiesa possa essercitar giurisdittione sopra gli infedeli, cioè la preuaricatione della legge naturale,& il non riconoscere il Papa per luogotenente di Christo, pure l'istesso Teologo nella 3. settione dell'istessa relettione scuopre otto titoli legitimi, per li quali si potrebbero i paesi de gl'infedeli occupare, & con l'armi perseguitare, quando fussero simili titoli impediti,& rifiutati da loro. Il primo titolo è della naturale società,& communicatione, & cõtrattatione;la quale *iure gentium* si permette fra natione, & natione, prouincia, & prouincia; & in ciò non riceuendosi ingiuria da i pellegrini. Il secondo è la propagatione della legge Euangelica. Nella proua di questo secondo titolo mette il Vittoria questa conclusione seconda,che'l Papa potè in particolare commettere a gli Spagnuoli, che andassero ad annuntiare l'Euangelio a gli Indiani, & ciò interdire à gli altri per ouuiare alle differenze, & scandali fra Christiani.Et nel fine della confermatione di quella propositione seconda dice. *Sicut etiam pro pace conseruanda inter Principes,& religione amplificanda potuit Papa prouincias Sarracenorum inter Principes Christianos ita destribuere, ne alius in alterius partes transeat; sic etiam posset pro commodo religionis Principes creare, & maxime vbi antea nulli fuissent Principes Christiani.* & nella 4.proposit.sotto l'istesso tit.2.dice; che quando i Barbari volessero impedir la predicatione dell'Euangelio, si potrebbe loro muouere la guerra, & soggiogarli; purche scandalo di maggiori, & più importanti mali nõ ne douesse succedere:la qual conclusione è ancora affer-

ta dal Soto nel 4. delle senten. dist. 5. quest. vnica, art. 19. concl. 1. Il terzo titolo conforme al secondo è; quando alcuni Barbari, & infedeli si conuertissero alla Fede nostra; & i loro Signori, ò Prencipi volessero sforzargli tornare all'idolatria, & empietà: perche in tal caso si potrebbero con armi domare, & priuare dal Dominio, & Principato. Il quarto titolo. Quando vna buona parte d'infedeli si fussero battezzati, & venuti alla religione Christiana, ancorche fusse ciò fatto per spauento, & nō seruare le cose, che si deono seruare. In tal caso proua il Vittoria, che à simili conuertiti alla fede nostra il Papa potrebbe dare vn capo, & Prencipe, che li gouernasse, & leuarli i Signori infedeli. Il quinto titolo. Quando i Prencipi infedeli vccidessero i sudditi innocenti, ò sacrificandoli à gl'Idoli, ò in altra maniera. Il sesto. Quando i Barbari, & infedeli s'eleggessero vn Prencipe Christiano, per esser da lui gouernati. Il settimo titolo è la giusta difesa de gli amici, & de' confederati. Quando questi ingiustamente fussero molestati, & offesi dalla parte nemica. L'ottauo titolo, del quale però il Vittoria dice dubitare, pur gli par buono, & legitimo, si fonda nella stupidezza, & quasi insensibilità de' barbari; per la quale non si gouernano da huomini, ma da bestie senza leggi, & senza magistrati. In tale accidente, si come à' fanciulli, & pupilli si dà il tutore; così à questi si potrebbe constituire vn gouernatore Christiano da bene, & sauio; dal qual moralmēte, & con vtilità loro fussero gouernati. Veggano mò i Sette Teologi in quanti casi il Papa può stender la mano, & potestà sua sopra gli infedeli. All'autorità dell'Apostolo; *Quid mihi de ijs, qui foris sunt, iudicare*, in più modi rispondiamo. il primo è, che parla della sua persona, & potestà, che egli haueua; non della potestà di S. Pietro, & suoi Successori. il secondo modo di risposta, che la Chiesa sopra gl'infedeli non esercita giudicio diretto, ma indiretto; & non giurisdittione ordinaria, ma

stra-

straordinaria, mentre dimorano ne' loro paesi: ma quando passano ne' nostri paesi, ò per negotiare, ò per altro sopra loro esercita giudicio ordinario nelle cose humane, & politiche. la terza risposta è d' Alessandro de Ales nella 2. part. questione 160. membro 1. che così scriue. *Duplex est iudicium Ecclesiæ: Vnum quoad pœnam spiritualem, alterum quoad pœnam corporalem, siue pecuniariam. Non est Ecclesiæ iudicare eos, qui foris sunt, vt pœnam spiritualem eis infligat, vel regulas religionis imponat: potest autem pœnas temporales eis infligere, vel etiam spirituales indirecte remouendo Christianos ab eorum communione.* Aluaro Pelagio nel p° lib. *de planctu Ecc.* cap. 37. col. 5. all'autorità dell'Apost. rispõde, che la Chiesa fà quãto vuole l'Apost. nõ iscõmunicãdo gl'Infedeli, & nõ costrĕgẽdoli alla fede. Veggãsi sopra quel passo di S. Paolo S. Gio Crisost. Teodoreto, Ecumenio, & altri, & da loro imparino questi Teologi di Ven.ia.

Arrichiscono questi stessi maestri l'vndecima loro propositione d'vna falsità intolerabile, & è, che vn Christiano non è obligato à obedire, se non in quanto promette alla Chiesa nel suo battesimo.) Risposta. O che dottrina distruttiua dell'vbidienza, & professione Christiana. Dunque tutti quelli, che in diuerse parti del mondo, essendo adulti, ò non adulti si battezzano, senza tale promessa saranno essenti dalle leggi, & vsanze della Chiesa, & da' comandamenti de' Prelati. In tutte le sette questo si vede, che tutti quelli, che pigliano il segno protestatiuo della setta, ò religione di qualche natione, alle leggi, & forme di quella restanò obligati. la onde S. Paolo à Galati à cap. 5. diceua *Testificor omni homini circumcidĕti se, quoniam debitor est vniuersæ legis faciendæ*: ancorche circoncidẽdosi non s'obblighi in parole: & così col segno protestatiuo del battesimo, che è vna circoncisione spirituale, i battezzati diuĕtano Christiani, & mĕbri della Chiesa di Chrsto, cõ obligo di seruare i riti, & cerimonie, & leggi, & statuti di detta Chiesa, & i comandamĕti, ordini, & sen

tenze di quello, dalquale la Christiana communità è gouernata.

Duodecima Propositio. Il Christiano non debbe prestare obedienza al comandamento, che gli vien fatto, se ben fusse del Sommo Pontefice; se prima non hauerà essaminato il comandamento, quanto la materia ricerca, se è conueniente, legitimo, obligatiuo: & quello, che senza alcuno essame di precetto fattogli obedisce alla cieca, pecca.) Risposta. Dottrina più detestabile alla vita humana, morale, politica, Christiana, religiosa di questa, che è rinchiusa in questa 12. propositione non credo, sia stata vdita da che'l mondo è mõdo: ella è destrutiua della potestà ne' soperiori dell'obedienza ne' sudditi: ella fà contumaci, & proterui i figliuoli verso i padri; le moglie verso i mariti; i rei verso i giudici; i popoli verso i lor Prencipi; i religiosi verso i lor Prelati: ella ogni villano, qualsiuoglia ignorantissimo, ogni pesceuendolo, ogni spazza camino constituisce giudice del più sauio legislatore, ò soperiore, che sia in terra: ella è repugnantissima alla ragione naturale, & filosofica, alla sacra scrittura, alla dottrina de' Santi, à gli esempi de' medesimi à i miracoli di Dio. Alla ragione naturale, & filosofica contradice: perche questa detta, che la prudẽza, atto della quale è il comandare, sia propria di chi comanda; & l'vbedire subito, & prontamente esseguire il comãdamento sen za disputa sia proprio del suddito. la onde nessun padrone si contenta di seruidore, che voglia con lui disputare, ò litigare sopra la cosa comandata, se la debba fare, ò non fare; esseguirla presto, ò tardi: anzi cotali seruidori si riprendono, castigano, & scacciano. Dee colui, che vbidisce suppore il suo soperiore esser prudente, & in conseguenza, che fra se habbia cõsultato, & possegga le cause, ò causa del comãdamanto suo, & consultato intorno alla cosa, che comanda, risoluendo esser bene, che ella si faccia: perche la prudenza, come la definisce Aristotile nel

27. *Falsità.*

6. del-

6. dell'Etica cap. 5. *Est habitus cum vera ratione actiuus circa ea, quæ, bona, & mala homini sunt* & nel cap. 9. dell'istesso libro scriue, che *prudentiũ est bene consultare.* & nel lib. 1. della Politica al capo vltimo muoue la quistione: Se la medesima virtù sia di colui, che comanda, & di quello, che vbidisce; & hauendo deciso, che l'atto del comandare, & obedire sono di specie diuerse; & che al seruo presiede l'huomo libero, & il maschio alla femina, & l'huomo al putto: soggionge: *Seruus omnino non habet deliberandi arbitrium: mulier quidem habet, sed inualidum; puer autem habet; sed imperfectum.* Et dice, che'l putto per hauer la virtù, che à lui si deue, hà bisogno dell'huomo; & il seruo del padrone. Già vedi come Aristotile toglie al seruo l'arbitrio di consultare, & di fare essame circa il comandamento del padrone. Per lo contrario i sette Teologi vogliono, che tutti i sudditi con i suoi scrutinij, & essami diuentino perfetti nell'vbidire da se stessi; & che'l seruo faccia discussione del comandamẽto di suo padrone. Sono certi, come insegna l'istesso Filosofo nel primo della Politica cap. 3. per natura serui, *& qui tantum sunt participes rationis; vt sentiant quidem, at non habeant:* cioè sono alcuni tali, che ponno riceuere il mouimento, & impressione, della quale è principio l'intelligenza, & il discorso d'vn'altro; al quale discorso, & intelligenza non arriuano: come dunque sì fatte persone d'animo, & intelligẽza seruile potranno essere legitimi essaminatori di quei, che sono padroni loro saui, & di discorso? il seruo dice Aristot. nel medesimo luogo è ministro dell'attione comandata à lui dal patrone. I sette vogliono, che ancora sia essaminatore, & giudice, & che possa essere non ministro, & essecutore di quella. Mostra il medesimo Arist. nel 4. cap. del primo della Politica à certi vni più vtile essere, l'esser serui, & vbbidire, perlo contrario ad altri più gioueuole essere, che siano liberi, & che commandino: Come dunque à quei primi potrà essere vtile il discorrere sopra

la cosa commandata, & cercare se l'hanno à fare; atteso, che'l farla è il bene de gli stessi? Scriue il medesimo maestro della Filosofia nel 4.cap.del primo della polica, parlando del seruo, che l'istessa cosa gioua al tutto, & alla parte, all'anima, & al corpo. il seruo è come vna parte del suo padrone; ma parte animata, & separata. *Idem prodest toti, & parti, & animæ, & corpori, & seruus pars quædam est domini, quasi animata quædam pars, sed separata pars*. laonde secondo questa dottrina Peripatetica, come è bene del padrone, che il seruo vbbidisca senza essame, & inquisitione intorno al commandamento fattoli; così bene è del seruo senza altra inquisitione mandare ad effetto la cosa comandata. Fonda di più Arist. nel 3.cap.del primo della Polit. questo dogma di morale filosofia, che in qualsiuoglia intero di più parti cōposto, ò che le parti continuate siano, ò scontinuate, & disgiunte; vna parte dee hauer sopra l'altra l'impero; & che l'altra dee vbbidire; così l'animo comanda al corpo, & la ragione all'appetito; & ne' corpi di communità quel, che è capo, commanda all'altre parti inferiori, alle quali conuiene vbidire senza farsi giudici, ò essaminatrici delle cose, che vengono da coloro, à quali tocca il comandare. Platone nel 6. *de legibus*, allegando Homero nell'Odissea dice, che à i serui Gioue hà tolta la metà dell'intelletto: i sette Teologi, i quali hanno voltate le spalle all'obedienza de' loro prelati, & del Papa ancora, glie ne rendono due volte tanto; & vogliono che habbiano ceruello per se, & per i lor padroni, facendoli fiscali, & giudici delli commandamenti di quelli. Quelli, che hanno fra se controuersie, & liti, vanno al giudice, come à vna legge viuente, & animata; & al giudicio di lui se ne stanno senza altra discussione. & l'andare à trouare il giudice è andare à trouare vna giustitia, che hà anima. dice Arist. nel 5. dell'Etica al cap. 4. Or se la giustitia non concede essame à colui, al quale ella comanda, ma vuole l'essecutione: dun-

que ogni Prelato, essendo giudice legitimo del suo suddito, nõ restarà al suddito libertà d'essaminare il suo ordine, & comandamento. Eccoti le parole d'Aristotile. διὸ, καὶ ὅταν ἀμφισβητῶσιν, ἐπὶ τὸν δικαστὴν καταφεύγουσιν. τὸ δ' ἐπὶ τὸν δικαστὴν ἰέναι ἐστὶ ἐπὶ τὸ δίκαιον: ὁ γὰρ δικαστὴς βούλεται εἶναι οἷον ἔμψυχον δίκαιον. L'Ecclesiastico à capi 33. così scriue. *Cibaria, virga, & opus asino; panis, & disciplina, & opus seruo*. I sette Teologi di Venetia aggiongono la quarta cosa, che è lo Scrutinio, & l'essame dell'opera, che si comanda al seruo. Et nel medemo capo comanda. *In opera constitue eum; sic enim condecet illum: quòd si non obaudierit, curua illum compedibus*. Nel'Ecclesiastico dà licenza al seruo di fare scrutinij, & essami sopra quel, che se li comanda: perche con tutto questo non ischifarà le manette, & i ceppi, se non vbidisce. S. Paolo nell'epist. à gli Efesij à c. 6. & à i Coloss. à 3. comanda à i serui, che *in simplicitate cordis* vbidiscano à i padroni. Questi maestri di nuoua vbidienza in vece di semplicità di cuore ricercano astutia, & accortezza da volpe. Sono passati più di mille, & ducento anni, che S. Agostino maestro, & guida à tutte le scole di catolica Teologia questo aforismo d'obedientia scrisse nel 5. lib. *de Ciuitate Dei* al cap. 31. *Diuino intonante precepto obediendum est, non disputandum*. Dopo tanti secoli sono venuti i Sette Teologi di Venetia à intonare al mondo vn precetto contrario à quel di Dio; affermando loro à precetti de' Superiori, & anco de' Sommi Pontefici non douersi vbidire senza disputa, & inquisitione da farsi sopra il precetto. Et l'istesso Dottore nel sermone, che fà *de Obedientia, & Humilitate* nel tom. 9. il qual sermone comincia, *Nihil sic Deo placet, quemadmodum obedientia*; con queste formali parole instruisce colui, che dee vbidire. *Non est filiorum iudicare de patribus. Nemo vadit ad magistrum, & docet magistrum suum. Venisti ad me, vt docerem te litteras: si tibi scripsero, & dixero tibi, scribe quomodo ego*

scribo.

scribo, utique imitari debes, quem magistrum elegisti. I sette maestri della nuoua obedientia vogliono, che i figliuoli insegnino à commandare à i padri; & gli scolari, che imparano à scriuere, insegnino a'loro maestri, come debbano scriuere. Seguita S. Agostino, *Hoc autem quare dico? Vt obedientiam exhibeamus patribus nostris. Qui patribus nõ obsequitur, Deo non obsequitur. Dicit enim Dominus. Qui vos contemnit, me contemnit. Qui ergo contemnit Apostolos, contemnit Christum. Qui contemnit patres, contemnit Christum, qui in patribus est.* Et dimostra nel medesimo Sermone, che il non vbidire a'commandamenti de'maggiori procede da superbia; la quale vccide tutte l'altre virtù. L'Autore de'Sermoni *ad Fratres in Eremo* attribuiti à S. Agostino serm. 40. dice. *Obedientia sine mora esse debet: nõ placet Deo morosa, & disceptatrix obedientia: quæ quidem cum præcipitur, quærit, cur, quare, quamobrem præcipiatur.* S. Girolamo à Rustico. *Credas salutare, quidquid præpositus præceperit: nec de maiorum sententia iudices.* Per lo cõtrario questi sette non vogliono, che quelli, che deono vbidire, tengano per saluteuole tutto quello, che da legitimo Soperiore vien comandato loro: & di più vogliono, che giudici siano delle sentenze de'loro maggiori. S. Basilio chiarissimo Sole di dottrina ortodossa al mondo, & all'istesso mondo essempio singolarissimo d'vbidienza, nel lib. delle Constitutioni Monastiche à c. 23. dice: *Apertissime iubet Apostolus in omni re parendum esse præpositis spiritualibus.* Se in qualsiuoglia cosa: dunque vana sarà la discussione, che comandano i sette Teologi. Et vuole, che i Monaci, & Religiosi vbidiscano à guisa di Abraamo, *omni abiecta cunctatione*: se senzá alcuna dimora: dunque senza essame, & inquisitione; la quale hà bisogno di tempo, & anco di lungo trattenimento molte volte. S. Gio. Crisostomo sopra l'epist. à Coloss. hom. 10. dichiarando quelle parole dell'Apostolo. *Serui obedite per omnia dominis carnalibus, non ad oculum seruientes, quasi homi-*

hominibus placentes, sed cum simplicitate cordis timentes Deū. Quodcunque facitis ex animo operamini, sicut Domino, & non hominibus: auerte, che nell'vbidienza douuta da'serui à padroni loro vi vuole, secondo l'Apostolo, soggettione d'animo, & prontezza: ma ne l'vna, ne l'altra cosa vi sarà, douendosi far giudice del precetto con l'essame, & discussione colui, che senza sì fatte cose dee al comandamento vbidire. Et nell'hom.22. sopra l'epist. à gli Efesij commentando la medesima sentenza dell'Apostolo, intorno all'vbidienza dice. *Primam habet nobilitatem cedere, & modeste agere posse, & proximo obedire*. A questa prima nobiltà, che consiste in cedere, & vbidire, si contentano i sette, che tutti renuntijno. Vale ancora à questo proposito vna sentenza notabile di San Cipriano citata dal Pigio nella controu.16. oue mostra, che ne'magistrati sacri, che ci gouernano, si dee rispettare l'autorità, & l'offitio loro, & nō diuentar giudici, & essaminatori dell'attioni loro. *Tu ouis es, inquit, noli discutere pastorem: noli te iudicem Dei constituere, & Christi, qui dicit ad Apostolos, & per hoc ad omnes præpositos, qui vicaria eius ordinatione succedunt: Qui vos audit, me audit, & qui me audit, audit eum, qui me misit*. Dalla qual sentenza ponno accorgersi i Sette, che insegnando essi à esaminare i precetti de'Prelati, insegnano nell'istesso tempo à giudicare, & esaminare l'istesso Dio. Et l'istesso Alberto Pigio nella controu.16. la quale è *de potestate Ecclesiastica* trascriue le parole di S. Ignatio dall'Epistola sua à i Magnesiani; *Dignum est vos obedire Episcopo vestro, & in nullo ei contradicere: terribile est enim tali contradicere. Non enim illum visibilem quis spernit, sed illum inuisibilem in eo contemnit*. Et perche costoro la dottrina di douere esaminare i precetti de'loro Soperiori principalmente hanno fabricata per ritirare i popoli dall'obedienza dell'interdetto, delle cēsure, & sentenze del Vicario di Christo: sentano, come la dottrina loro s'accordi con quella della Catedra Romana

mana, & Apostolica. Nel Can. *Enim vero* dist. 19. Stefano Papa così comanda. *Quia in speculum, & exemplum sancta Romana Ecclesia, cui nos Christus praeesse voluit, proposita est, ab omnibus, quidquid statuit, quidquid ordinat, perpetuo, & irrefragabiliter obseruandum.* Et nel seguente Canone di Gregorio IIII v'è il seguente precetto. *Nulli fas est vel velle, vel posse transgredi Apostolicae sedis praecepta, nec nostrae dispositionis ministerium; quod vestram sequi oporteat veritatem.* Et Gregorio VII. nel Can. *Si qui sunt presbyteri* dist. 81. *Peccatum paganitatis incurrit quisquis dum Christianum se asserit, sedi Apostolicae obedire contemnit.* S. Cirillo da S. Tomaso citato nell'Opusc. *de erroribus Graecorũ* à cap. 68. comincia il capo *Ostenditur etiam, quod Petrus sit Christi Vicarius*; & nell' Opuscolo *contra impugnantes religionem* cap. 4. col. 8. dice, che al Romano Pontefice per diuina legge tutti abbassano la testa, & à lui, come all'istesso Giesù obediscono. *Hoc autem praecipue* dice l' Angelico Dottore nell'opusc. *contra impugn. relig. Verum est de Romano Pontifice, cui, vt Cyrillus dicit; omnes iure diuino caput inclinant, & ei tamquam ipsi Domino Iesu Christo obediunt.* Se dunque si dee al Romano Pontefice vbidire come all'istesso Christo, senza essame si douerà vbbidire ancora a' precetti, & sentenze del medesimo Pontefice, perche in questa maniera si deue vbidire a Christo. San Bernardo parlando della virtù dell' vbidienza, & de' gradi di quella condanna gli scrutinij, & essami di questi nostri Teologi, & aggionge: *Incede igitur simpliciter addens voluntati simplicitatem.* Et nel serm. 3. della Circoncisione contra quelli, che mal volontieri, & con scrutinij vbidiscono: così scriue: *Hac si moleste caperis sustinere, si diiudicare praelatum*; nota quelle parole, *si diiudicare praelatum: si murmurare in corde, etiamsi exterius impleas, quod iubetur, non est virtus patientiae; sed velamentum maliti.* Et nel serm. 2. di S. Andrea nella 1. col. in questa foggia scriue. *Vis perfectae obedientiae formam? Vidit Dominus (ait*

Euan-

Euangelista) Petrum, & Andream mittentes rete in mare: & ait illis. Venite post me: faciam vos fieri piscatores hominum. Faciam, inquit, de piscatoribus piscatores, immo prædicatores. At illi continuo nihil dijudicantes, aut hæsitantes, non solliciti, vnde viuerent; non considerantes quonam modo rudes homines, & sine litteris prædicatores fieri possent: nihil denique interrogantes sine omni mora relictis retibus, & naui secuti sunt eum. Agnoscite fratres quoniam propter vos scripta sunt hæc; propter vos singulis annis in Ecclesia recitantur; vt discentes veræ obedientiæ formam castigetis corda vestra in obedientia caritatis. Et nel lib. *de dispensatione, & præcepto* auanti il mezo distrugge *ex professo* quanto più che erroneamente asseriscono i sette Teologi: così scriuendo. *Obedientia quæ maioribus præbetur. Deo exhibetur. Quamobrem quicquid vice Dei præcipit homo: quod non sit tamen certum displicere Deo; haud secus omnino accipiendum est, quàm si præcipiat Deus. Quid enim interest vtrum per se, an per suos ministros; siue homines siue Angelos innotescat suum placitum Deus? Sed homines inquis, facile falli in Dei voluntate de rebus dubijs percipienda, & in præcipienda fallere possunt. Sed enim quid hoc refert tua, qui conscius non es: præsertim cum teneas de scripturis, quia labia sacerdotis custodiunt scientiam; & legem ex ore eius requirunt; quia Angelus Domini exercituũ est. Ipsum proinde, quem pro Deo habemus: tamquam Deum in his, quæ aperte non sunt contra Deum, audire debemus.* Et l'istesso S. Bernardo nel lib. *de dispensatione, & præcepto* parlando del grado dell'obedienza, che mostrano non hauere intesa, ne praticata i sette Teologi, così scriue: *Imperfectæ, & infirma prorsus voluntatis indicium est statuta seniorum studiosus discutere, hærere ad singula, quæ iniunguntur exigere de quibuscumque rationẽ, & male suspicari de omni præcepto, cuius caussa latuerit: nec vnquam libenter obedire; nisi cum audire contigerit, quod forte libuerit; aut quod non aliter licere, seu expedire monstrauerit, vel aperta ratio; vel indubitata auctoritas. Delicata satis, immo nimis molesta huiusmodi obedientia.* Il medesimo San-

to nel ser. *de obedien. & eius gradibus*, la morologia di questi sette maestri de' Venetiani spianta con queste parole. *Fidelis obediēs moras nescit: ignorat tarditatem: præcipientē præuenit, oculos parat visui, aurem auditui, linguā voci, manus operi, pedes itineri: & totum se colligit, vt imperantis impleat voluntatem*. Et pure i nostri religiosi Dottori vogliono, che possa tal suddito prima d'esseguire il precetto del soperiore nel deliberare aspettare alle volte vn giorno, & vn mese, & anco più. & nell'istesso sermone riprende quei sudditi, che dopo essere stato comandato loro, vanno ricercando il *cur, quare, quamobrem hoc præcipit? vnde hoc venit? quis hoc adinuenit consiliū? inde murmuratio, &c.* Conferma la dottrina di San Bernardo San Gregorio sopra il primo de' Re c. 3. nel secondo libro della sua espositione; così scriuendo: *Vera namque obedientia, neque præpositorum intentionem discutit, nec præcepta discernit:* costoro fanno gran differentia fra precetto, & precetto significato al suddito: *quia qui omne vitæ suæ iudicium maiori subdidit, in hoc solo gaudet, si, quod sibi præcipitur, operatur:* Ragione degna del Dottore, & della virtù dell'obedienza: *nescit enim iudicare, quisquis perfectè didicerit obedire: quia hoc tantum bonum putat, si præceptis obediat*. & nel 6. lib. sopra il primo de' Re, dichiarando il cap. 15. dice. *Qui repugnant prælatorū imperijs ideo vtique repugnāt, quia diuinam voluntatem se scire melius æstimant.* & poco dopo. *Repugnare est à voluntate Imperantis dissidere. Plerique autem ad horam repugnare videntur, dum statim præpositorum imperia non recipiunt*. chi non sà, che chi vuol tempo per essaminare il precetto del suo soperiore, non si può dire, che subito l'accetti. Haueua questo gran Dottore da San Benedetto imparato questo canone dell'obediēza pronta, & cieca; il quale nella sua regola così comanda a' Monaci: *Mox, vt aliquid imperatum à maiore fuerit, ac si diuinitus imperetur, moram pati nesciant in faciendo: de quibus Dominus dicit: Ob auditu auris obediant mihi.* le quali parole interpretādo

il Card. Turrecremata sopra la reg[la] di S. Benedetto cap. 8. Tract. 55. dice. *idest quam cito audiunt imperiũ mãdan-tis, sine aliqua dilatione obediunt*. Segue S. Benedetto nella regola. *Et iterum dicit doctoribus. Qui vos audit me audit.* aggionge la sua interpretatione il Turrecremata, Luc. x. *in quo videtur assignare rationem, quare ita celeriter, & sine mora obediendum sit mandatis maiorum: quia sicut in ministro loquitur Deus: ita in eo ipse auditur: quasi diceret, sicut sine mora obediendum est preceptis Dei: ita etiam preceptis sui Vicarij.* Et San Bonauentura nell'opuscolo dell'otto collationi à capi 3. annouerãdo le conditioni della perfetta vbidienza secondo la dottrina di Santo Agostino così scriue. *Vt obedientia sit acceptabilis Deo, debet esse prompta sine dilatione, deuota sine dedignatione, voluntaria, sine contradictione, simplex sine discussione.* Con questa forma d'vbidienza cieca essersi gouernati quegli antichi, & santi monaci dell'Egitto ne fa fede Cassiano lib. 4. cap. 10. 12. & 41. nel capo x. così scriue. *Vniuersa implere, quaecunque fuerint à praeposito suo praecepta, tamquam sint à Deo calitus edita, sine vlla discussione festinant.* Secondo il canone de' sette tutti quei buoni Monaci harebbero peccato. S. Tom. nella 3. part. q. 47. art. 1. al secondo argomento dice. *Obedientia importat necessitatem respectu eius, quod praecipitur.* Se l'obedientia necessita pone in quel, che si comanda: dunque non è in podestà di quel che vbidisce fare esame, se dee obedire: perche di cosa necessaria non v'è cõsulta, come Aristotile insegna nel 3. dell'Etica al cap. 3. da tutti i buoni catolici, filosofi, & retori anco seguito, & nel 2. delle sentenze nella dist. 44. q. 2. ar. 1. *ad secundum* dice. *Obedientia respicit praeceptum sub ratione debiti respectu superioris.* Se dunque il suddito deue pagar questo debito dell'vbidire al soperiore: come gli sarà lecito consultare fra se stesso, se lo debba fare? Scriue l'istesso San Tom. in 2. 2. q. 104. art. 3. *ad primum*, che l'vbidienza procede dalla riuerenza, che si deue al soperiore: mò che riuerenza è nel sud-

dito, quando in vece d'esseguire il comandamento del soperiore và essaminando; se l'hà da esseguire? Et in pr. 2.q.13.ar.5. *in responsione ad tertium arg.* così scriue. *An aliquid sit possibile, subditus non debet suo iudicio definire: sed in vno quoq; iudicio superioris stare.* Il Tostado sopra la Genesi al cap. 17. nel fine dice, *Verus obediens moras nescit, nec in agendo deliberat, cum mandatum fuerit.* Il Beato Ignatio Fondatore della Compagnia di GIESV nella sua lettera dell'obedienza commenda, & comanda l'obedienza cieca senza essame, & discussione del precetto; & dice quella appartenere al perfetto grado d'vbidire, & essere stato praticato da'Santi, & confermato ancora da Dio cō miracoli. Et questa dottrina per più di cinquanta anni è stata accettata, venerata, & difesa da tutti i famosi Teologi, che per lo stesso spatio d'anni sono stati nella Compagnia di Giesù. Di quanto merto poi sia appresso Dio l'obedienza da S. Gio. Climaco addimandata cieca, & che non pensa, se quel, che si comanda sia bene, ó nò; facile ò difficile, con chiarissimi, & miracolosi essempi più volte hà dimostrato l'istesso Iddio, come ognuno si può chiarire leggendo Gio. Cassiano nel libro *de institutis renunciantium*, S. Gregorio ne'suoi dialogi, & in particolare nel secondo dialogo à cap. 7. & Seuero Sulpitio nel primo libro de'miracoli de gli Eremiti dell'Oriente.

Seguono questi 7. & dicono. Perche non douendosi vbbidire contra il precetto di Dio, & sua legge bisogna, 28. Falsità. che vegga, s'è conforme con quella.) Risposta. Bisognarà dunque, che ogni beccaro, barcarolo, & tauerniere, & spazzacamino vada alla scola di Fra Paolo, & suoi compagni per addottorarsi nella teologia, & sacra Scrittura. Et forse, che non dicono questo argomento tanto redicoloso essere efficace.

Aggiongono. Et dee essaminare, se dall'obedienza ne 29. Falsità. può venire scandalo.) Risposta. Questo essame l'hà da fare ordinariamente il soperiore, & non il suddito; che nō dee

dee presumer scandalo nell'essecutione del precetto; ma si bene il contrario.

Dicono. Se fù lecito scrutiniar le scritture à coloro, che vdiuano San Paolo in Beroe, se gli doueano credere; non sarà di minor lode scrutiniar le scritture, & altre dottrine catoliche, se così si debba fare, come il Papa comãda.) Risposta. Che proportione d'argomento è tra lo Scrutinio, che fecero quei di Berea ne gli atti Apostolici. cap. 17. non di Beroe (come dicono i sette Teologi) predicando lor San Paolo nuoua dottrina, & religione; & tra lo Scrutinio, che dicono douersi fare per vbbidire à i commandamenti del Papa? Quei di Berea non erano Christiani: & à nuoua religione non doueano passare senza diligente essame, & inquisitione della verità: Voi sete Christiani, & essendo tali, ne à voi è lecito, ne à nessuno altro fedele mettere in dubio quel, che decreta il Vicario di Christo giudice, soperiore, & padre di tutti i credenti. Quei di Berea ricercauano le scritture, nõ per contradire; ma per nõ parer temerarij, & precipitosi nel credere: voi le ricercate per non credere à Paolo V. vostro Dottore, maestro, giudice, & verissimo soperiore. Quei di Berea alla fine si reserò à San Paolo, & alla sua predicatione. Voi non vi siete resi al vostro sopremo Prelato, & giudice; ma dall'vbidienza sua vi siete separati per cõpiacere à potestà terrena. 30. Falsità.

Persistendo nel medesimo errore dicono.

Ognuno, che esseguisce il precetto senza hauer sopra fatta la debita consideratione, se sia cõtra la legge di Dio ò donde possa seguir scandalo, & l'esponi à pericolo di peccato, pecca.) Risposta. La cosa comandata ò è euidentemente illecita, ò non è tale. Se è, non hà bisogno di tale essame, togliendolo l'euidenza del male: perche delle cose euidenti, & certe non si fà essame; tirando à se il nostro assenso senza essame, & inquisitione. Et insegna la Logica, che conclusione certa non hà bisogno di 31. Falsità.

sillo-

fillogifmo,& la filofofia morale,che delle cofe certe,non fi confulta. Se non è euidentemente illecita, non fi dee fare effame; mà vbidire, così difponendo la prouidenza di Dio, quale affifte a'foperiori,& a'prelati; che nô vuole, che i fudditi fi facciano giudici de'fuoi foperiori, & commandamenti loro. Laonde da catolico maeftro diftinfe il Toftado nel 2.de' Re à cap.24.q.1 (*Aut Dominus imperat fubdito euidenter bona: aut euidenter mala, aut dubia. Si primo modo, eft ei femper obediendum: Si fecundo, numquam, etiam fi mortem infligere velit: Si tertio, propter auctoritatem Domini fubditus debet obedire.* Proua la chiofa fopra il cap. *Quìd culpatur* 23.q.1. che *in dubijs femper eft obediendum*, & allega altri Canoni.

32. *Falfità.* Quefta Propofitione, dicono i fette, è dottrina del Cardinal Toledo nel lib. *de Inftructione Sacerdotum* lib.5, cap.4.oue dice. *Cum enim Papa imponit aliquod negocium Epifcopo &c.*) Rifpofta. Quefta dottrina è voftra, & non del Cardinal Toledo; il quale nel luogo da voi allegato mette la terza caufa, per la quale il Vefcouo può effere affente dalla fua Chiefa; & quefta dice effere la debita vbidienza: la qual caufa è pofta dal Concilio Tridentino nella feff.23.c.1. & moftra, che non bafta l'vbidienza fola, & arbitraria; fe non è fondata nel precetto ragioneuole, che quefto vuol dir debita: & che'l Papa non fuol fare affenti fenza neceffità, ò caufe ragioneuoli; che quefto vuol dire, *non excufat, ideft excufare non folet:* ma che'l comandamento del Papa difpenfatiuo dell'affenza debba effere effaminato da'Vefcoui; quefto non fognò il Toledo: perche fù Teologo catolico, & fempre auezzo à vbidire a'precetti Apoftolici fenza le fuperbe, & fcifmatiche inquifitioni.

Caminando inanti nella dottrina loro dicono.

33. *Falfità.* Sarà tal cofa comandata, che prima d'effeguirla ricercarà ftudio d'vn giorno; & ad altra non baftarà forfe vn mefe.) Rifpofta. Quando il foperiore comandaffe vna

cofa

cosa straordinaria, & che molto strauagante paresse al suddito: come quando soprastasse vn gran pericolo al bē publico, il qual saputo fosse dal soperiore, & non dal suddito; & che'l comandamento ricercasse subita essecutione, douerà in tal caso il suddito studiare vn giorno, ò vn mese per esseguire il comandamento? Che dite voi maestri di nuoui precetti d'vbidienza al mondo? che dite in questo caso? non basta, che le cause giuste del comandamento sappia il soperiore: perche il suddito non debba altro ricercare; tutta volta, che nel comandamento non v'è euidente malitia? & aggiongendo errore à errori dicono.

Chi per vbidire al Papa inscientemente facesse qualche cosa non sarebbe scusato: perche è tenuto à far l'essame del precetto.) Risposta. Secondo la vostra dottrina, quale i catolici non accettano, è tenuto: secōdo quella de' Dottori catolici, tale essame per l'esposte ragioni non dee fare: & se lo fà colpeuolmente lo fà; quando nel precetto non v'è euidente colpa; che quando vi fosse, già di sopra habbiamo detto, che superfluo sarebbe l'essame & inquisitione; per esser supplita, ò per meglio dir vietata la cognitione inquisitiua, & consultatiua dall'istessa euidenza: & ben si sà, come già s'è detto, che delle cose certe, & euidenti non si delibera secondo i decreti della morale Filosofia. Aggregando nuoue falsità dicono. 34. Falsità.

Il suddito non deue vbidire al comandamento, che'l Prelato tien per dubio.) Risposta. Dunque il comandamento dell'osseruanza dell'interdetto, & del douer riuocare le leggi Venetiane fatte cōtra la libertà Ecclesiastica doueua da i rei essere esseguito: perche il Papa, & la congregatione de' veri catolici l'hanno per certo, & non per dubio: oltre che la propositione in se stessa è falsa. Percioche se'l Prelato cosa appo lui dubiosa comanda, erra à se stesso, & contra se stesso; ma non contra il suddito, il quale vdēdo la voce del soperiore, la dee pigliar 35. Falsità.

non

non come dubia; ma come certa à se, che dee obedire nõ solo nelle certe; ma ancora nelle dubie, come tutti i dottori insegnano. Prima, che andiamo alla propositione 13. di costoro, auerto il lettore, che Fra Paolo autore di questo libro sottoscritto da gli altri sei suoi compagni, l'istessa erronea dottrina in questa 12. propositione spiegata replica nella sua Apologia contra il Cardinale Bellarmino à carte 30.54.55.56. tẽperandola però in quelle vltime carte con vna stẽperatissima distintione, la quale è del precetto, che si fà al suddito, ò dal Prencipe secolare, ò dal soperiore, & prelato spirituale. Ne' precetti del Prẽcipe temporale non vuole essame, & discussione; ma si bene in quelli de' Prelati, & Sig.ri spirituali. Et cosi secondo la regola di questo nuouo maestro d'obedienza i secolari più perfetti saranno nell'vbidienza, che rendano à Prencipi del secolo; che i religiosi, i quali la rendano à loro soperiori: perche non ostante il voto, che han fatto dell'vbidire, ponno, & deono per non peccare, essaminare il precetto del soperiore secõdo F. Paolo. Dũque l'obedienza cieca, & perfetta resta à secolari, l'oculata, & molto reprensibile si lascia à religiosi. Manco male era, che F. Paolo si fusse cõtentato della pessima dottrina scritta, & sottoscritta nella 12. prop. da lui, & suoi cõpagni sẽza altra interpretatione; che con quella fare i religiosi inferiori à secolari nell'vbidire, & cõ quella sua imaginaria distintione estinguere la perfettione dell'vbidire, & della vita regolare. Noi nelle risposte fatte alle sue oppositioni, & calonnie cõtra l'Illust.mo Bellarmino con molte, & varie ragioni habbiamo annullata questa vanissima, & arbitraria distintione di questo huomo, il quale si douerebbe tutto racapricciare, non dico mettẽdo in carta tanto nociue regole all'humana vita, ma pensandole solamente; le quali non s'hanno à humana mente potuto suggerire, se non da quello, che è stato prima in cielo, & poi in terra capo, & caporale di tutti i contumaci, & disubi-

dienti,

dienti, istigando i primi parenti alla discussione del precetto fatto loro da Dio, dicendo il maligno seduttore. *Cur præcepit vobis Deus, &c.*

La dottrina di questa 12. propositione, in tanti modi da noi riprouata Fra Marc'Antonio Capello vnò di questi sette due volte riconferma in vn certo libro difensorio della causa Venetiana contra l'essistente Pontefice pochi giorni sono con molto scandalo della Chiesa catolica publicato. Dice dunque costui nella facciata 15. di quel suo Trattato così. S'io sono tenuto di non vbidire al Papa quando mi comanda cosa, che sia peccato, come farò peccato à considerare, se la cosa comādata sia peccato, ò nò? Gli animali irragioneuoli solo conoscono per natura le cose buone, & nociue senza consideratione; ma l'huomo non può conoscerle senza discorso, & senza giudicio; anzi che per tal fine è dotato da Dio della ragione. Ora attenda Fra Marc'Antonio quāti difetti habbia questa sua consideratione, & ragione. Il p° è argomentare con parità, & idētità di ragione da cose disparatissime, & dissomigliātissime, cioè dal precetto, che cōtiene peccato chiaro, al precetto dubio, che nō porta sembiāte di qualità contrarie morali, cioè nè di vitio, nè di virtù; nè di bene, nè di male. Il 2° difetto magiore del primo è, il non conoscere la gran differēza, che è tra la consideratione delle cose, che si comādano à farsi; & la consideratione, che'l suddito fà sopra l'istesse, se l'hà à fare. La pª consideratione è lecita, & necessaria, & anco naturale: perche non si può vbidire à vna cosa comādata non apprendendosi la cosa che si comāda; ma oltre questa apprensione volere aggiongere cōsideratione essaminatoria, & discussiua sopra il precetto, s'hà da essere esseguito, ò nò, al suddito nō si fà lecito per tante ragioni da noi di sopra addotte. Il 3° difetto, & in logica, & in filosofia molto palpabile è; che l'huomo non può conoscere senza discorso, & senza giudicio; che tali sono le parole di questo Frate. Qual Logico

gico si troua, che nõ sappia tre essere l'operationi dell'intelletto humano, come si raccoglie dal 12. testo del 3. *de anima*. La prima delle quali consiste nell'intendimento delle cose indiuisibili, nelle quali non v'è falsità, ò verità; cõ la quale operatione intendiamo l'essenze, & quidità delle cose; la qual cognitione è più nobile di qualsi uoglia altra, che caggia nel nostro intelletto, per appartenere à quella la cognitione delle sostanze, & essenze delle cose. La seconda operatione hà compositione di concetti affermatiua, ò negatiua. La terza è sillogistica, & dimostratiua, con la quale le proprietà delle cose, ma non già l'essenze loro conosciamo. Hauendo dunque il nostro intelletto queste tre maniere d'intendere, come con verità può dire questo dottore, che l'huomo non può conoscer senza discorso? I primi principij tãto prattici, quanto speculatiui non si conoscono senza discorso? Questo istesso Frate nel suo libro nouellamente stampato confessa, che le leggi di natura si conoscono senza discorso; le quali leggi altro non sono, che certe propositioni immutabili, perpetue, & vniuersali intorno alle cose buone, ò ree. Et io dico, che l'huomo infinite cose conosce, & fà senza discorso aiutato solo con la prima, & secõda operatione dell'intelletto. Dice il Patrone al seruitore: Apri la fenestra: Accendi la lucerna: Porta in tauola: Netta il mantello. Tutte queste cose fà, & può compitamente esseguire senza argomento, & sillogistico discorso. Et potrà forse negare Fra Marc'Antonio tale nõ essere l'vbidienze de'galeotti, i quali comandati dal Comito à far qualche cosa rispondono incontanente, fatto, prima che habbino fatto. Sarà nel Cielo l'huomo compitissimo, & nel conoscere perfettamente beato, & non per la terza operatione, che è discorsiua, ma per la prima, che è faciale, & intuitiua. Rãmenta la seconda volta nel suo medesimo libro, & col'autorità di San Bernardo s'affatica d'imprimere nelle menti de' semplici l'errore di

questo

questo loro velenoso essame. Ecco le sue parole nella fac ciata 150. con le quali principia il 4. capo della 6. parte del trattato: Mi sforza l'obligo di carità Christiana ad affaticarmi di nuouo per suellere dalla radice quel pestifero seme di pericolosa dottrina, il quale si va disseminando con scritti, con lettere, & con messi ne gli animi delle persone più semplici; Et è, che non tocca a' sudditi giudicare i comandamenti de' Prelati: che la perfetta obedienza deue essere cieca: che chi vbidisce al prelato, ancorache comandi cosa cattiua, non pecca, ma merita per la virtù dell'vbidienza santa.) Risposta E' pur compassioneuole lo stato di questi sette Teologi, a' quali molto bene accommodare si ponno quelle parole d'Esaia al c. 5. *Va qui dicitis malum bonum, & bonum malum: ponentes tenebras lucem, & lucem tenebras: ponentes amarum in dulce, & dulce in amarum. Va qui sapientes estis in oculis vestris, & coram vobismet ipsis prudentes.* Ecco che questo Frate obligo di carità Christiana chiama lo spirito della scismatica zizania, col quale scriue, & stampa tanti perniciosi, & dannati errori. I semi vitali di dottrina catolica persuasa dalla ragione naturale, & filosofica, dalla Teologia, dall'autorità delle sacre lettere, dal consenso di tanti padri, semii reputa pestiferi; ne manco teme d'imputare à gli scrittori veritieri, & difensori della Romana Catedra, cosa nō mai da loro sognata, cioè che i sudditi ò possano, ò debbano à loro soperiori vbidire in cose di peccato. Et quātunque cerchi con l'autorità di S. Bernardo inorpellare l'empietà dell'inaudito dogma; nondimeno il testimonio di tanto Dottore ne pure vn tantino à lui gioua. Imperoche nell'epist. citata da Fra Marc'Antonio scriue S. Bernardo à vn Monaco chiamato Adamo, il quale haueua vbidito al suo Abbate in cosa puramente mala cōtra il voto della stabilità locale fatto nella sua professione, & con iscandalo publico, & con la scissura della carità, & contra il volere del soperiore maggiore, & in cosa

consultata col medesimo San Bernardo, ne da lui approuata, Si che non poteua essere scusato in modo alcuno. Ne concede la discussione, se nõ quando il soperiore comanda cosa, che chiaramente è contra la legge di Dio; ma il suddito crede, ò può credere (se ben colpeuolmẽte) che non sia tale, perche gli si comanda; che quando la cosa comandata è veramente dubiosa per se stessa, ne mostra faccia veruna di male, ò di bene certo al suddito, in tal caso egli francamente hà da obedire, formandosi la coscienza, che la cosa comandata sia buona, & lecita, La licenza del Papa, da quel Monaco pretesa è scusata da S. Bernardo dicẽdo, che ò per sinistra informatione data à Sua Beatit. ò per importunità senza accorgersi de gli scãdali, che ne poteuano succedere, si contentò, che Adamo Monaco lasciasse la mansione del luogo, oue doueua restare. Et quando vn soperiore fusse vn'altro S. Antonio non permette S. Bernardo ne essame, ne discussione alcuna nel precetto dicendo. *O istorum temporum Paule simplex, si tamen, & ille alterum se tibi exhibuisset Antonium, vt, quidquid vel leuiter de labijs eius procederet, necesse non haberes discutere; sed sine cunctatione ad omnia nihil hasitans obedires.* Or quanto manco si doueranno discutere la sentẽza d'vn Pontefice innocentissimo, come è Paolo V. communicata, & trattata con tante persone del sacro collegio di singolare integrità, & sapienza in qualsiuoglia genere di lettere. Al qual Pontefice senza dubio alcuno in cose graui più infallibilmente assiste lo spirito Santo, per dipendere da lui il gouerno, & salute del Christianesimo, che non farà à vn simil di S. Antonio; il quale è vn membro della Chiesa catolica, & che dee riceuere indrizzo, & regola del viuere, & del credere dal successore di Pietro. Et chi non sà, che vn S. Benedetto, vn S. Francesco, vn S. Domenico, quando viueuano in terra, venerauano i cenni, non che i commandamenti de' Romani Pontefici? Si contentarà, credo, Fra Marc'Antonio, & si

 confessa-

confessarà in ogni cosa essere inferiore al molto dotto, & pio Alberto Pigio, il quale parlando dell'indiscussa obedienza, che al Som. Pontef. si dee così scriue nella controuersia 16. contra i Luterani non molto lontano dal fine. *Sed quid, inquiunt, si Euangelio Christi contraria, aut doceat, aut præcipiat? Iterum occuram. Quid si Christus Ecclesiā suam plane deseret? Sed hanc curam illi permitte, qui tibi præcepit, præsidi cathedra, & Petro obsequi indiscusse, simpliciter, & in omnibus. Omnia, inquit, quæcumque vobis dixerint seruate, & facite, etiam si sint vita perdita. Et ad Petrum Ecclesiastica hierarchia designatum præsidem: Quodcumque ligaueris, aut solueris super terram, in Cælis ratum habebitur à Deo. Nostra discussioni hic nihil reseruatum est: sed simpliciter nobis imposita obedendi necessitas. Cui humiliter, fideliterq; nos submittentes in eo errare non possumus. Nam idem ille nos iudicaturus est, qui eam nobis necessitatem imposuit.* In somma tanta è la forza del vero, che à manifesta contradittione hà condotto Fra Marc'Antonio: perche hauendo sottoscritto alla propositione 12. la quale non vuole, che s'vbidisca al precetto, etiamdio del Rom. Pontefice senza essame, & senza vedere se è conforme alla legge di Dio; nel suo libro ora posto alla stampa nella fac. 153. procurando di difendere da scisma, & heresia la Republica in questa foggia scriue. Riconosce il Papa per Vicario di Christo, & come tale l'honora, & adora. Fà professione di volerlo vbbidire al pari di qualsiuoglia Principe catolico in tutte le decisioni *de fide, & de moribus* in generale, & in tutto ciò, che non può errare, & anco in quello, in che può errare, quando non sia certa, & sicura, che habbia errato, come ella è adesso. Se dunque professione fà la Republica d'vbbidire à i comandamenti del Pontefice Rom. che apertamente non sono ingiusti, come dunque nella 12. propositione insegnate all'istessa Republ. & a tutto il mōdo d'essaminare i precetti dell'istesso Pontefice, se siano giusti, ò ingiusti? perche quelli, che chia-

ramente sono ingiusti, non hanno bisogno d'essame. Et il presente comandamento Pontificio, al quale tanto re-calcitrante si mostra la Repub. Veneta, come si può dire essere chiaramente ingiusto? poiche voi, che difendete la parte della Republica, sopra quello hauete vna openione, che il precetto sia ingiusto, & tutti gli altri, che difendono la catedra Romana, asseriscono tutto l'opposto. Queste due assertioni, & sentenze fra se contrarie almeno non dourebbero fare la conclusione ambigua, dubitabile, & problematica, & conseguentemente che i Signori Venetiani, & cõseglieri loro la douessero seguire? tanto più essendo il comandamento Pontificio di giustitia, & di verità indubitabile appresso tutti i buoni catolici.

Propositione 13. Non salua il Christiano, che'l Pontefice affermi asseuerãtemẽte il suo precetto esser giusto: ma bisogna essaminarlo, & regolarsi, come di sopra.

Risposta. Repetita falsità, & empietà non ricerca repetita confutatione data alla 12. propositione. Per fortificare questa scandalosa dottrina loro, si vagliono dell'autorità della glosa nel capo. *Ad aures, de temporibus ordinationum*, di Siluestro *in verbo obedientia* num. 5. d'Adriano nel quolibeto 2. ar. 3. Per quanto spetta all'autorità della glossa, vedesi chiaro, che l'odio, che costoro portano al Romano Pontefice, fà, che stimino più la Chiosa del testo: perche in quella decretale, che è di Lucio 3. risponaendo detto Pontefice al Arciuescouo Turonense, non condescende al desiderio di certi Monaci, i quali contra il voler de' loro soperiori voleuano salire à ordini più alti. Dice dunque il Papa così. *Tua igitur quæstioni taliter respondemus: quod honestius, & tutius est subiectis debitã præpositis obedientiam impendendo in inferiori ministerio deseruire; quàm cum præpositorum scandalo graduum appetere dignitatem. Nec est in hac parte subiectorum desiderium confouendum: quoniam esse potest, quòd prælati eorum commissa secreta no-*

ta nouerint; ex quibus constat eis, quod salua cõscientia nequeũt sublimare: quia non in sublimitate graduum, sed in amplitudine caritatis acquiritur Regnum Dei. Il qual canone cōdanna manifestamẽte lo scismatico essame, che nell'obedienza de' sudditi contra il precetto de' soperiori comandano i Teologi di Venetia, possia che nel canone si dice, che per secreti motiui poteuano i prelati non condescendere a' desiderij de' monaci. Ma come non s'aueggono costoro di manifesta contradittione, quando contra il precetto Pontificio, nel quale ricercano essame, poi tano le sue risposte, & sentenze, alle quali credono senza essame, & in ogni passo le citano cōme vere, & obligatorie? Ne la glossa citata fà per costoro, che l'allegano; non facendo mai mẽtione d'inquisitione, ò discussione, che vogliono questi scandalosi mastri di disubidienza; anzi apertamente gli condanna nelle principali quistioni, che sono fra noi catolici, & loro per cagione dell'interdetto Pontificio. Imperoche la glossa da essi allegata mette le seguenti propositioni: la prima. *Et ita patet, quòd minores suis prælatis obedientiam seruare debent:* & non aggionge discussione, ò Scrutinio. la seconda. *Si prælatus excommunicet, siue iusta sit sententia, siue iniusta, obediendum est sententiæ.* la terza. *Si verò præcipiat, quod malum est, non obediendum est ei.* la quarta. *Si vero dubium sit præceptum, propter bonum obediẽtiæ excusatur à præcepto, licet in veritate sit malum.* il che i sette Teologi negano nella 12. propositione, quando dicono, che se vno inscientemẽte facesse vna cosa mala cōmandata dal Papa, nõ sarebbe scusato da peccato. Quanto all'autorità di Siluestro dico, che tutti quei casi, ne' quali egli seguitando il Panormitano sopra il capo *Inquisitioni, de sent. excom.* dice non douersi obedire al Papa; s'intendono, quãdo l'essecutione portasse qualche scandalo, ò cosa somigliante, che nõ sapesse il Papa: per consistere quel, che s'ordina, non *in iure*, ma *in facto*. Della qual dottrina voi non ve ne potete seruire: perche nella

sentenza del monitorio il Romano Pontefice nō hà preso errore nessuno, ne *in iure*, ne *in facto*: come i veri catolici, & sentono, & lo prouano con ragioni irrefragabili contra le vostre paralogistiche. Ne Adriano in altro sentimento scriue, quando proua, che non si dee obedire al comandamento, ò legge, che contiene errore.

Propositione 14. Chi non può da se risoluersi hauendo fatto l'esame, dee cercare huomo di scientia, & consciēza, & zelante della riuerenza debita alla Sede Apost. & seguirà il suo parere.) Risposta. Volete voi dire, che cerchi vn' huomo in tutto differente da voi. Et credete voi, che huomo, & cōsegliere di tal qualità sia per rispondere á quello essaminatore, & inquisitore ciò, che dite voi; & non più tosto, che comandi all'inquieto, & disubidiente suddito, che obedisca semplicemente al precetto del suo prelato? Orsù San Basilio, San Girolamo, San Gregorio, San Bernardo, San Benedetto non potranno esser conseglieri di questo ritroso, & academico vbidiente, ò più tosto disubidiēte? la dottrina, & il parer di questi Santi già è stato fedelmente portato da noi nella refutatione della 12. propositione. Aluaro Pelagio, il quale seppe più di Fra Paolo, & suoi compagni per quel, che giudicar possiamo da libri dell'vno, & de gli altri. nel p° lib *de planctu Ecc*. ca. 6. cita, & approua l'Ostiense, il quale sopra il cap. *proposuit, de concess. prabenda* afferma: *Quòd si totus mundus sentiret in aliquo negocio contra Papam, quòd sententia Papa standum esset*. Doue si troua, che essendo sentētiato vn reo dal suo giudice sopremo, dal qual non v'è appello, á questo tale si dia licenza d'andare á qualcun'altro per saper se la sentenza del suo soprano giudice sia stata giusta, & se la debba esseguire? massime quādo la sentēza per giustissima è tenuta da tutti quelli, che non sono interessati, & che non entrano nel numero di rei, & delinquenti? nel qual numero si rinchiudono i sette Teologi con tutti gli altri impugnatori del monitorio

Pontificio, & delle censure fulminate in quello. Nella rifutatione della 12. propositione non habbiamo dimostrato con l'espressa autorità d'Arist. nel 5. dell'Etica al cap. 4. che'l giudice è vna giustitia animata, & che nelle differenze, & casi dubi à lui si ricorre? Il Papa non è sopremo giudice nella Chiesa Euangelica? dunque nelle grauissime differenze, & importanti dubi fra Christiani à lui si doucrà far ricapito per esser chiariti, & non à Fra Paolo Seruita, ò à qualcun'altro della sua Academia, ò di qualsiuoglia altra, che sia al mondo. San Bernardo fedel maestro della virtù dell'obidienza nel sermone *de subiectione nostra voluntatis*, comincia, *Audistis nunc ex regula nostra*, mostrando come si debbano portare i sudditi nelle cose dubie, insegna così. *Si quis facere cogitat, vnde mandatum certum non habet, si voluntatem suam suspensam tenuerit, donec prælatum interroget, & ab eo quærat Domini voluntatem, cui vice ipsius obedit, non turbabitur, quidquid ei præcipiatur.* Ecco come nelle cose dubie non vuol, che da se si risolua il suddito, ma secondo il giudicio del prelato. Et Adriano nel primo quolibeto art. 3. nel verso, *pro solutione tertij*, così dice. *Simplices subtilitates diuini iuris ignorantes, si sufficienter inquirant à suis prælatis de agẽdo non peccant.* lo proua con l'autorità di San Gregorio sopra il primo capo di Giob, commentando quelle parole. *Boues arabant, & asinæ pascebantur iuxta eos*, oue scriue, che i semplici si deono pascere nella fede, & cognitione de' loro prelati. Et qui fà à proposito ciò, che Innocentio IIII. che fù tanto gran Dottore de' canoni, sopra il cap. *Ad aures, de tempor. ordin.* dice, che sarebbe di testa vana, ò vota non volere obedire, se non quando fusse notificata la causa del comãdamento del soperiore: Il qual detto d'Innocen. hà per singolare il Panormitano sopra il capo *Si quando, de rescriptis*, nel num. 5. *Ex quo habes*, dice il Panormit. *quod superior in spectantibus ad officiũ suum potest præcipere subdito, licet nõ exprimat causã præcepti, vel præcipiendi.*

Nell'istessa 14. Proposit. dicono, che dalla dottrina del Nauarro nel cap. *Cum contingat, de rescrip. remedio.* 2. num.3. è scusato, chi segue l'opinione d'vn celebre Dot-
38. *Falsità.* tore.) Risposta. In quel luogo il Nauarro non mette tal dottrina: ne cotal dottrina senza le necessarie limitationi è vera; anzi hà molto del pericoloso. La prima limitatione dunque è, che l'openione di qual siuoglia celebre Dottore non si può seguitare, ne contra la scrittura, ne contra le traditioni Ecclesiastiche, ne contra la decisione della Chiesa, ò de'sacri Concilij; perche, come inferisce San Tomaso nel quolibeto 3. art. 10. Seguirebbe essere scusati quelli, che seguitarono l'openion d'Arrio, & d'altri heresiarchi. La seconda limitatione è, che cotale openione non iscusa nel genere di quelle cose, che in nessun modo è lecito ignorare, & l'ignoranza delle quali è à tutti dannabile. Alberto Magno giudicò all'openione d'vn famoso Dottore potersi rimettere vna persona semplice, & idiota, come testifica Santo Antonino nella prima parte della sua Somma tit. 3. cap. 10. §. fin. il che ancora si dee intendere quãdo questa persona rozza nõ fusse consapeuole della contraria openione, ne delle cõtrarie conclusioni potesse far giudicio: come è Enrico di Gandao tiene nel quolibeto 4. q. 33. seguitato dal Corrado nella q. 100. *de contrac.* & da Adriano nella quistione, qual comincia. *Quia iam dictum est*; fra quelle della restitutione sopra il 4. Et per tãto l'auertimento del Gersone, ilquale tanto è ammirato da Fra Paolo douerebbe da lui, & suoi compagni esser creduto, & insegnato. L'auertimento è: che *communis semper potius sequenda est*, nel Tratt. 98. sopra la Cant. partitione 1. confider. 5. & quel, che'l Gersone dice nelle cose morali, & spettanti alla fede, si dee osseruare: perche non può esser senza colpa di temerità, ò d'arroganza da si fatta openione vniuersale di lungarsi non douendo credere vno, d'hauer veduto, & penetrato più di tanti sauij, & eccellenti maestri. Oltre che ne

Concilij generali ordinariamente le decisioni si fanno secondo le communi openioni de' Dottori.

Concludono, che hauendo il Doge, & la Republ. di Venetia essaminato i due precetti fatti loro dal Papa sotto li 10. di Decembre, vno di riuocar la legge, che proibiua fabricar Chiese, & quella, che vietaua l'alienatione de' beni laicali, che non andassero nelle persone Ecclesiastiche, & l'altro precetto di consegnare le due persone Ecclesiastiche carcerate al Nuntio, & hauendoli trouati contrarij alla legge di Dio ha giudicato non douerli vbbidire.) Risposta. I precetti fatti dalla Santità di N. S. Papa Paolo V. à Venetiani sono stati conformi a' sacri canoni, & fatti in essecutione di quelli, & in particolare del Decreto del Concilio Tridentino nella sess. 25. c. 20. & essendo à detti canoni tutti i Prencipi Christiani tenuti à prestar l'assenso, & obedienza ancora, se vogliono saluarsi, & essere in verità catolici, Segue in necessaria conseguenza, che'l Doge, & la Republ. non siano fuori di quella colpa, che schiuar non ponno se non coloro, che credono i comandamenti, & sentenze del Sommo Pontef. à sacri canoni cōcordeuoli senza dubio veruno esser legitime, & di necessità da i Christiani douersi osseruare. Percioche stimare cotali precetti, ò sentenze esser repugnanti alla legge di Dio, tanto è quanto credere, ò dire i canoni Ecclesiastici essere alla diuina legge repugnanti, il che è manifesta heresia. Segue di più, che'l nō obedire à sentenza tanto giusta; & à precetto tanto ragioneuole, & necessario sia stata, & sia dannabile disubidienza, della quale voi con la vostra non sana dottrina siete stati cagione.

39. Falsità, con graue colpa d'irreuerēza, & di subidienza verso il Vic.[o] di Christo, & cō nota anco di dottrina nō catolica.

Fanno anco questa illatione i sette Teologi. Segue di più, che facendo comandamento il Papa à Vescoui di seruar l'interdetto, sono tenuti à essaminar tal precetto, & veder s'è conforme alla legge di Dio, & se partorisca scandalo, ò altri mali. & chi senza questo essame essegui- *40 Falsità.*

sce il precetto, pecca.) Risposta. Conseguenze scismatiche, & heretiche nascono da principij scismatici, & heretici. Quando il Doge, & Senato, ò altro Magistrato Venetiano fanno comandamento à sudditi laici, che vadano alla messa, & a gli Ecclesiastici che la dicano, danno tempo, ò licenza di fare essame? nō già. & pure sono tali comandamenti ingiustissimi. I Vescoui, che sono fatti Vescoui dal Papa, & sono ministri, & coaiutori suoi, & sono suoi sudditi, in iscambio d'osseruare l'interdetto, & d'vbbidir al precetto Pontificio: doueranno essaminare il precetto per preuaricarlo? & doueranno essaminare vn precetto, & vna sentenza difinitiua in materia delle presenti censure, la quale da tutti i buoni, & intēdenti catolici è tenuta, & difesa per giustissima, & validissima? & come è possibile, che così ciecamente costoro errino ne' primi principij della natura, & della dottrina catolica. *Facta subditorum iudicātur à nobis nostra vera Deus.* dice Antero Papa nel can. *Facta. 9. q. 3.*

41. *Falsità.* Quelli, che si rimettono all'autor del precetto, dicono questi maestri, *Caeci sunt, & duces caecorum.*) Risposta. Quelli, che così parlano mostrano hauer perduta la luce della gratia, & della verità, la luce de' primi principij operatiui nella vita morale, politica, Christiana, religiosa, che si gouerna con l'imperio de' maggiori, à quali hanno voltate le spalle, & volontariamente ricusata la guida del Vicario di Christo, & delle sue sentenze, & comādamenti per compiacere a' Prēcipi mondani, & sono diuentati guide di tanti ciechi, & mal consegliati, che insieme con essi loro tirano al precipitio dell'eterna dannatione.

42. *Falsità, con errāte intendimē to dell'autorità di S. Paolo.* Propositione 15. In questa propositione 15. restringono i peccati, per i quali si scōmunica quelli, de' quali parla S. Paolo nella prima a' Cor. à cap. 5. *Si fornicator, aut auarus, &c.* ne ammettono la scommunica *nisi ad interitū carnis*: intendendo costoro per *interitum carnis* l'opere carna-

carnali, quali racconta S. Paolo nell'epist. a' Galatis. c. 5.) Risposta. Tutta questa chimera è di Fra Paolo, da lui dipinta nel libro, che hà intitolato Considerationi sopra le censure della Santità di Papa Paolo V. contra la Republ. di Venetia, & in quell'istesso luogo da noi del tutto è stata disfatta, perche à car. 47. delle sue mal digeste considerationi, cosi scriue. San Paolo espresse quali fossero i peccati, per li quali si dee scommunicare nella prima de' Cor. à cap. 5. *Nunc autem scripsi vobis nō cōmisceri, si is, qui frater nominatur, est fornicator, aut auarus, aut idolis seruiēs, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax.* Da questa sentenza dell'Apostolo inferendo nella scōmunica fulminata dal Papa non essere stata la materia legitima.) Vi dico primieramente, che San Paolo non parla di tutti i peccati, per li quali si dà la scommunica: perche non mette l'heresia, per la quale tutti i Concilij generali fulminano gli anatematismi, & scommunica *Lata sententia*: non mette l'occisione delle persone sacre, per la quale sono scommuniche *Lata sententia* riseruate al Romano Pontefice. Secondariamente non è lo scopo dell'Apostolo prescriuere materia di scōmunica à Prelati, ma d'auisare i buoni Christiani, che non conuersino con quei Christiani, che sono di quei peccati notati, de' quali egli in quel luogo parla. Terzo dico, che la materia della scommunica contenuta nel Pontificio monitorio si riduce al peccato dell'auaritia, & rapina: perche tal colpa par, che sia in quelli, che tolgono alla Chiesa, & à gli Ecclesiast. il racquisto del Dominio vtile ne' beni enfiteotici, & che togliono alla Chiesa, & Ecclesiastici la libertà di fabricar Chiese, Oratori, & Monasteri, di potere acquistar legati, & donationi, & di poter comprar da laici beni stabili, & che vsurpano la giurisdittione propria de' Prelati sopra le persone Ecclesiastiche.

Passando auanti dicono questi Sette la scommunica ingiusta non è scommunica. Allegano Adriano nel quolibeto

43. *Falsità, con falso sentimento, nelquale s'allegano autori.* libeto 6. il Gaetano nel Tratt. 19. *de excommunicatione*. il Soto nel 4.dist.22.q. 1.art. 1.) Vi rispondo, che tutti quei dottori, che ciò dicessero, si deono intendere, quando la censura della scommunica è notoriamente ingiusta: perche quando non è tale, ella è sentenza, & da temersi: come vniuersalmente dicono i Dottori, & Teologi, & Canonisti. Si come la sentenza, ancorche ingiusta sia, data dal giudice competente, non essendo notoriamente tale, ne tenuta per tale; il reo non la può ricusare, ne voltarsi contra il giudice. Noi questa sentenza nel nostro Trattato Apologetico del Monitorio Pontificio nel cap.2. habbiamo prouata con argomenti, & allegan-ze di moltissimi Dottori. Or che la sentenza della scommunica, & interdetto cõtra i Venetiani, sia notoriamente ingiusta: ne voi l'hauete prouato; ne lo prouarete in mille secoli: conciosia che il contrario di quello, che voi pretendete, appresso quelli, che incomparabilmẽte sanno più di voi, & hãno intelletto ripurgato col lume della fede, & di vita buona, & essemplare; & i quali in numero à mille doppi v'auanzano, è notoriamente verissimo, & indubitato: cioè, che la scommunica sia giustissima, & validissima, & in tutte le sue parti compitissima. Quanto al particolare de' tre citati Dottori; ne Adriano, ne il Gaetano, ne gli allegati luoghi dicono, che la scommunica ingiusta non sia scommunica; poiche vogliono, che nel foro esterno si serui; ma come equiualente alla nulla reputano nel foro interno: & l'istesso piace ancora al Soto: ma l'openione di tanti altri Dottori, de' migliori, & più antichi Teologi è, che la scommunica, la cui ingiustitia non è notoria, è vera scommunica, & che si dee seruar nell'vno, & l'altro foro: come in quel secondo capo del nostro Trattato si mostra al lungo.

44. *Falsità, con illatione* Allegano per proua dell'antecedente propositione; che *Lex iniusta nõ est lex ex D.Thoma 2.2.q.67.ar.1.* ma la senteza *est lex particularis*, secondo l'istesso: dunque *non*

est sententia.) Vi si risponde, che si come la legge è legge, quando non cõsta della sua ingiustitia; così la sentenza è sentenza, non hauẽdo ingiustitia manifesta. Quel, che cõstoro dicono esser falso, & quel, che noi diciamo esser vero, chiaramente s'intende dalla Decretale *Cum inter vos* §. *fin. de sent. & re iudicata*, & dalla l. penult. ff. *de iust. & iur.* Per tanto siete conuinti à dire la sentenza del Papa contra Venetiani esser vera sentenza; conciosia che in quella non solo ingiustitia manifesta non v'è; ma giustitia indubitabile in tutte le sue parti: come teniamo noi catolici, & obedienti alla Sede Apostolica. *Scismatica cõtra la senten za Pontificia.*

Propositione 16. Nessun particolare può rinonciare alla potestà di difendersi, tanto meno può fare vna Republica. Citano il Nauar. *in cap. Nouit, de iudicijs*, notabili 3. num. 19. Allegano vn detto di Baldo, & vn'altro di Gersone nel lib. *de auctoritate Papæ* consideratione 14. & vn'altro dell'istesso nel lib. *de Vnitate Ecclesiæ* considerat. 10. oue dice, che *liceret subtrahere obedientiam Papæ in quibusdam casibus:* & vn'altro *in materia excom.* cõsideratione 10. Et Siluest. *in verbo Papa nu.* 4.) Risposta. Il fondamento di questa proua è fracido: percioche è falso, che vno non possa renõciare alla potestà di difendersi: parlo della potestà ridotta all'atto: perche vno, che è assaltato da vno assassino, ò ladrone, può lodeuolmẽte lasciarsi amazzare secondo la commune openione de' Teologi; la quale proua con varij argomenti il Vittoria nella relettione *de homicidio num.* 24. così scriuendo. *Vnde si inuasus à latrone aliter non posset se defendere, quàm latronem interficiendo, non dubito, quin sit opus consilij, & perfectionis permittere se occidi potius, quàm latronẽ in tali statu mittere in perditionẽ.* Anzi il Gersone, alla cui dottrina tanto è addetto F. Paolo con i suoi collaterali Teologi, nel Trattato *de Eucharistia* tiene essere obligato colui, che è assaltato à lasciarsi ammazzare, se ben in questo contradice al commun parere de' Dottori, & ad ogni sorte di legge naturale, ciuile, *45. Falsità.*

uile, canonica, che all'assaltato cotal necessità nõ metto-no: & è confutata l'openione del Gersone assai bene dal Soto nel lib. 5. *de iust. & iur.* q. 1. ar. 8. Vgone Canonista, che fù nel medesimo errore, attesta Sãto Antonino nella 3. par. tit. 4. cap. 3. auanti il §. essere vniuersalmente riprouato. Ma che vno possa lasciar la difesa sua lo mostra S. Paolo à Rom. al 1. *Non vos defendentes carissimi; sed date locum iræ.* Et à Cor. 2. cap. 6. *Quare non magis iniuriam accipitis?* Et il Signore nel Vangelo di S. Matteo à 5. *Ego dico vobis non resistere malo:* & egli con l'essempio ben mostrò nella sua passione, non facendo resistenza a' suoi nemici: & ancora i Sãti Martiri l'istesso fecero con i lor persecutori. L'alleganze tutte son fuori di proposito: imperoche non si ponno applicare al caso, che habbiamo per le mani: conciosia che l'ingiuriato, & oppresso in questa controuersia fra Venetiani, & Sua Beatitudine, non è il Doge, ò Senato; ma il Pontefice Romano con tutto l'ordine Ecclesiastico offeso nella sua immunità, libertà, & giurisdittione. Il Nauarro nel luogo allegato da questi impugnatori nulla dice in fauor loro: ma nel num. 54. di quel notabile 3. dice che *Laicis* (ancorche siano Imperatori) *nulla est data potestas imperandi in Ecclesiasticis*. & nel numero seguente con graui parole percuote vn detto di Baldo, che pazzescamente ingrandiua la potestà dell'Imperatore con isbassare la Pontificia, quantunque poi nel proemio delle Decretali non habbia lasciato d'essaltare con ampie parole la Maestà, & potestà Pontificia. Siluestro in quel luogo parla altamẽte dell'autorità del Papa; & in nulla fauorisce li Sette.

Propositione 17. Non solo è peccato nel giudice prononciare vna sentenza ingiusta, & nulla; ma ancora, quãdo è notoriamẽte tale, è peccato nel ministro esseguirla. Di qui inferiscono non solo hauer peccato il Papa nella sua sentenza contra' Venetiani: ma ancora quelli, che la portano, & intimano, & qualunque persona Ecclesiasti-

ca,

ca, che l'osserua, & quelli ancora, che si ritirano da gli scommunicati dal Papa.) Risposta. La proua fillogistica di questa propositione, riducendola à intero fillogismo è tale. Qualunque giudice pronuntia sentenza non giusta pecca egli, & tutti quelli, che la portanò, intimano, essequiscono: ma la sentenza della scommunica, & interdetto contra i Venetiani non è giusta: dunque peccano, chi quella portano, intimano, & essequiscono. Il giudicioso, & intendente in tutte tre le propositioni di questo fillogismo scorgerà espressi errori, & falsità. Falsa è la maggiore: perche molti giudici potranno far sentenza non giusta secondo la coscienza loro tenēdola per giusta senza peccato; come quando sententiano secondo la commune openione de' Dottori: dicendo il Panormitano sopra il primo cap. *de postulatione pralatorum* nel num. 24. del Commēto. *Communis opinio Doctorum inducit probabilem errorem.* & cita testi, chiose, & dottori. Di più quando essendo giudice delegato douēdo vbidire al giudice ordinario, con buona fede, & col conseglio de' periti giudica. Di più quando seguita il parere del suo cōsegliero, ò assessore, che è tenuto huomo di sapere, & di valore. Di più quando essendo l'istesso giudice persona letterata, non lascia di fare il debito studio nelle cause. Questa dottrina è riceuuta da Dottori di Casi di cōscienza; come appare dalle loro Somme *in verbo Iudex*, & *in verbo Iudicare*. Il secondo errore, & falsità nell'istessa maggior propositione è; che tutti quelli, che portano, intimano, essequiscono sententia ingiusta, peccano: percioche, se à questi tali non consta euidentemente dell'ingiustitia, non peccano secōdo le vere regole date nelle refutationi de' precedenti errori. Siluestro *in verbo Iudex* 2. q. 6. la Tabiena *in verbo Iudicare* num. 7. affermano quanto noi diciamo del ministro, il quale essequisce la sentenza del giudice: & allegano in conformità S. Tom. Alessandro de Ales, & Ricardo. S. Tomaso questo dice

in 2.2.q.64. ar. 6. ad tertium. Alessandro in 3.par.q.34. memb.1.& ar.4. Ricardo quolibeto 3.ar.2. secondo Silvestro, & la Tabiena. le parole di S. Tomaso nell'allegato luogo sono queste. *Minister iudicis condemnantis innocentem, si sententia intolerabilem errorem contineat, non debet obedire: alias excusarentur carnifices, qui Martyres occiderunt: si vero non contineat manifestum errorem, non peccat praeceptum exequendo: quia ipse non habet discutere superioris sententiam.* Ne basta per la colpa del ministro, & essecutore della sentenza, che sia notoriamente ingiusta al parere di Fra Paolo, & suoi compagni; ma bisogna, che questo stesso sappiano i portatori, intimatori, & essecutori della sentenza: il che non auiene nel caso nostro. Et S. Agostino nel 22. libro contra Fausto Manicheo à ca.75. così prescriue à colui, che piglia l'armi etiandio sotto Re sacrilego. *Ergo vir iustus, si forte sub Rege homine etiam sacrilego militet, recte potest illo iubente bellare, si vice pacis,* ò vero secondo altri testi, *ciuica pacis, ordinem seruans, quod sibi iubetur, vel non esse contra Dei praeceptum certum est; vel, vtrum sit, certum non est: ita, vt fortasse reum faciat Regem iniquitas imperandi: innocentem autem militem ostendat ordo seruiendi*: la qual sentenza è registrata nel Can. *Quid culpatur* 23.q.1. sopra il qual canone la glossa auerte due corollarij: il primo con queste parole, nella parola, *Iniquitas. Hic habes, quòd licet dominus peccet praecipiendo, tamē subditus non peccat obediendo:* & cita altri canoni. il secondo corollario è questo: *Item habes hic quòd in dubijs semper est obediendum:* lo proua parimente con altri canoni. Ambe queste illationi sono diametralmēte opposte alla dottrina di questi artefici di nuoua teologia: imperoche tāto lontano è dal vero, che quei, che hanno portata, intimata, & esseguita la sentenza del monitorio, l'habbiamo hauuta per ingiusta notoriamente; che quella per notoriamente giustissima tengono, & tener deono, come buoni interpreti delle sentenze Pontificie.

Aluaro Pelagio, il quale scrisse nel tempo, che regnaua il Bauaro chiamato scismatico, & Tiranno dall'istesso scrittore nel cap.30.del primo libro *de planctu Ecclesiæ*, parlando delle sentenze de' Prelati, & massime del Papa nel cap.26.di quel lib. primo appunto così scriue. *Semper debemus præsumere, & credere; quòd sententiæ Prælatorũ, Iudicum, & Rectorum, sed præcipue Domini Papæ iustæ sint, & canonice promulgentur*, il conferma con leggi, & canoni. Et nel principio del cap. seguente dice: *Semper in dubio sunt timendæ, & seruandæ, & à nemine violandæ, sed in riuerentia habendæ sicut ab ore Petri clauigeri prolatæ.* Et nel cap. 28. *Non excusatur discedens ab obedientia Papæ, etiamsi totus mundus discederet.* Attendano i nostri sette le chiare leggi Ecclesiastiche, & ciuili. Nella Decretale d'Inno.3. *Cum inter vos §. finali de sent. & re iudic.* si dice, che *ius ex sententia fit, postquam transijt in rem iudicatam; etiamsi contra ius litigatoris feratur, dummodo non sit lata contra ius constitutionis.* Certo è, che la sentenza di Paolo Quinto non solo non è stata fatta contra la constitutione Ecclesiastica, ma conformissima è alle leggi della Chiesa: dũque non può hauer contra se presuntione d'ingiustitia. L'istesso Pontefice nella Decretale. *Sicut nobis eod. tit.* nel fine dice. *Propter auctoritatem iudicialem præsumi debet omnia legitime processisse.* Or se questo si dee presumere nella sentenza di qualsiuoglia giudice, quãto più in quella, che è pronunciata inappellabilmente dal sopremo giudice della Chiesa Christiana? Il medesimo Pontefice in vn'altra sua Decretale, che comincia *Bonæ memoriæ §. contra Legati* scriue, che *excessus notorius examinatione non indiget, & pro ijs, quæ à iudice sunt acta, præsumitur: quòd omnia rite fuerint celebrata.* Clemente 3. nella Decretale *in præsentia, de Renunciatione* dice. *Tanta est Iudicis auctoritas, vt semper pro ipso præsumi debeat, donec contra ipsum aliquid legitime comprobetur.* & ne' ff. *de Regulis iuris: Res iudicata*, non si dice. *Res iudicata pro Veritate accipitur?* Et Vlpiano

nella l. penultima ff. *de iust. & iure* non dice così? *Prætor quoque ius reddere dicitur, etiam cum inique decernit.* sopra la qual legge questa interpretatione mette la Chiosa. *Cum inique decernit, id est contra æquitatem, nõ contra ius scriptum, expresso errore: quia tunc non esset ius.* Dalle quali leggi, & canoni si conuince anco l'errore di questi 7. quando nella propositione 15. dicono, che la sentenza ingiusta non è sentenza.

Ma passiamo pure alle falsità della menore propositione del fatto sillogismo.

La menore propositione hà triplicata falsità, & empietà. La prima, che'l Papa habbia peccato facẽdo sentenza non ingiusta; essendo quella giustissima. La seconda, che quantunque fusse ingiusta (il che mai nessun catolico concederà) li si debba imputare à colpa: qual cosa dir non si dee per essere nel pronuntiar cotal sentenza proceduto con ogni studio, & diligenza, & col parere di persone sauissime. La terza falsità è, che quei, che portata hanno, ò intimata, ò esseguita, ò che la portano, intimano, esseguiscono, tengono la sentẽza Pontificia per ingiusta: essendo tutto l'opposito, che l'hanno, come s'è detto, per verissima, validissima, si come è in effetto. Dalla falsità, & calonnia della maggiore, & menore propositione segue empietà, & falsità nella cõclusione; che pecchino quelli, che portatori, intimatori, & essecutori sono della sentenza dell'interdetto.

Et perche empietà troppo detestabile è credere, ouero asserire, che'l Sommo Põtefice nella sentenza dell'interdetto, & scommunica contra il Doge, & Senatori di Venetia egli habbia peccato, & che non pecchino coloro, che al precetto, & sentenza Ecclesiastica non vbidiscono; per tanto con alcuni succinti, & sodi argomenti prouaremo hauere peccato, & peccare il Doge, & Senatori, che non seruano l'interdetto; & anco peccare il rimanente del Popolo, che nõ teme la violatione di quel-

lo.

lo. Cominciamo dunque dalla disubidienza del Doge, & Senatori. Primo argomento. Se'l Principe di Venetia è membro della Chiesa, per fede catolica è tenuto à credere il Romano Pontefice essere in quella sopremo giudice di tutti i Christiani, sommo Dottore di tutti i credenti, vniuersale Pastore di tutto l'ouile di Christo, Padre di tutti i battezzati: dunque chi alle sue sentenze, & comandamenti non vbbidisce facendosi di quelli giudice graue ingiuria fà al Padre essendo lui figliuolo, al Pastore essendo pecorella, al Dottore essendo discepolo, al Giudice essendo reo. Et questa secondo tutti i catolici Dottori è colpa d'eterna dannatione. Secondo argomẽto. Disubbidire à Decreti de' Conc. generali, & à sacrosanti can. della Chiesa è peccato mortale in qualsiuoglia Prencipe: ma disubbidire alla sentenza dell'interdetto è disprezzare i sacri canoni, & Decreti de' Concilij generali, in essecutione de' quali è stata promolgata la sentenza dell'interdetto: dunque peccato mortale è à quella essere ritroso. Prouasi la menore del sillogismo, perche l'vsurpatione de' beni Ecclesiastici, & de gli enfiteotici, la lesione della libertà, & immunità Ecclesiastica; & delle persone sacre, che non siano capaci de' beni laicali stabili, che siano giudicate, & punite da' Magistrati secolari, & che i prelati maggiori della Chiesa non habbiano libertà di fabricare, & fare edificar Chiese, Monasterij, & Oratorij è contra canoni espressissimi, come noi habbiamo dimostrato nel primo capo del nostro Trattato Apolog.^co, & hãno dimostrato ancora quelli, i quali per la validità, & giustitia del Monitorio Pontificio hanno scritto: Dunque segue, che chi disubbidisce al Monitorio Apostolico, parimente disubbidisce à sacri canoni della Chiesa, & à Decreti di Concilij generali. Terzo argomento. Il Papa è sopremo dispensatore, & amministratore de' Sacramenti, & altri beni spirituali della Chiesa: dunque contra suo volere, & comandamento espresso

volerne participare è peccato mortale, & contra giustitia. Quarto. Vno scommunicato senza peccato mortale non può essere partecipe de' Sacramenti, & diuini vffici; & conseguentemente è tenuto à seruare l'interdetto: ma il Doge di Venetia, & Senatori validissimamête, & giustissimamente sono stati scommunicati dalla Santità di N.S. Papa Paolo V. & sono anco scômunicati per la Clementina *grauis, de sent. excom.* perche sforzano gli Ecclesiastici à violare l'interdetto; & hanno molte altre scommuniche addosso della Bolla *in Cena Domini*, come da noi s'è prouato nell'Apologetico del Monitorio Pontificio nel capo 4. nel num. 14. Dunque peccano mortalmente nell'inosseruanza dell'interdetto. Quinto. Violêtare i Sacerdoti à celebrare sacrilegamente, & amministrare altri Sacramenti, & diuini vffitij è peccato di scandalo, & ruina spirituale à celebranti: dunque gli autori cô precetto, & violenza di tanto sacrilegio peccano mortalmente. Sesto argomento. Per autorita del Prencipe la violatione dell'interdetto è stata difesa, & si difende con libri pieni di scandalosa, scismatica, & heretica dottrina; perloche sono dalla sacra, & vniuersale Inquisitione Romana proibiti: dunque da reato di peccato mortale il Prencipe Veneto non si può scusare. Settimo. Separarsi dalla Catedra Romana non può essere senza dispendio dell'eterna salute: ma questo male è prodotto dal non volere osseruare l'interdetto Pontificio: Dunque, &c. In tre fattioni era diuisa la Chiesa Antiochena, & ciascuna cercaua dalla parte sua hauere S. Girolamo; ma egli rispose. *Si quis Catedrae Petri iungitur meus est*, come puoi vedere nell'epist. 58. à Damaso, & scriuendo al medesimo Damaso nell'antecedente epist. questo gran Dottore della Chiesa, & della Romana Catedra diuoto figliuolo, & difensore di quella inespugnabile, diceua non esser di Christo colui, che col Vicario suo non raccoglieua.

Proua-

Prouaremo ora che gli altri laici non iscommunicati, ne manco personalmẽte interdetti peccano mortalmente non seruando il presente interdetto.

Due Scrittori di Casi di Coscienza, l'vno è il Gaetano, l'altro il Nauarro, hanno più de gli altri rilassata la licenza à Laici di potere senza offesa di Dio trouarsi alle messe, & diuini vffitij nel tempo dell'Interdetto, quãdo senza colpa loro non è da gli Ecclesiastici osseruato; limitano però il caso; quando l'andare alla celebratione de' diuini vfficij non fusse vn fomentare gli inosseruanti Chierici nella violatione dell'Interdetto; come chiaramente il Gaetano dice nella Somma *Verbo interdicti violatio*; oue di più aggionge, che quelli, che causa sono a' Chierici, che nõ seruino l'Interdetto, niente manco peccano de gl'istessi chierici. L'eccettioni del Nauarro nella Sõma capo 27. num. 187. sono quattro. La prima. Quãdo la persona laica fusse personalmente interdetta. La seconda. Quando ò tacitamente, ò espressamente causa fusse, che gli Ecclesiastici non seruassero l'Interdetto; à causa riducẽdo l'essere presente, ò vdire i diuini offitij, quãdo perciò i celebranti s'inducessero à non osseruare l'Interdetto. La terza. Quando il Laico dicesse quelle cose, che non ponno i Chierici dire senza violar l'Interdetto. La quarta. Quando mentitamente dicesse, che è Chierico, ò priuilegiato; & sotto color di tal bugia entrasse per vdire i diuini vffitij dalla Chiesa vietati, doue però si dicessero à porte chiuse. Il Soto nel 4. dist. 22. q. 3. art. 1. concl. 6. tiene, che pecchino venialmente, se non cõcorrono i tre casi seguẽti, ne' quali peccarebbono mortalmẽte. Il primo. Quando i Laici fussero discacciati da' Chierici, & non volessero vbbidire. Il secondo. Quando interuenisse la circonstanza del disprezzo. Il terzo. Quando ne nascesse scandalo. Siluestro *Verbo Interdictum 6. q. 7.* citando Inno. dice, che peccano grauemente i Laici nõ seruando l'Interdetto; & che mortalmente peccano ne'

casi della Clem. 1.*de sepult.* & della Clem. *grauis, de sent. excom.* & in quelli à i quali si rimette nella propria Somma *in verbo Excommunicatio 7. Excommunicatione 7. & Excommunicatio 9. Excommunicatione 35.* Angelo, nella parola *Interdictum* 7.num. 9.tiene con Siluestro. La Rosella nell'istesso titolo parte 3. col. 1. anche egli dice, che grauemente pecca il Laico violando l'interdetto secōdo Innoc. & che dee esser punito dal giudice Ecclesiastico con pena straordinaria, come afferma anco Siluestro nel luogo citato, & altri molti. Le parole d'Innoc. sopra il c. fin. *de excessibus prælatorum* sono le seguenti. *Bene tamen puniuntur laici si violant interdictum.* Dal che s'inferisce che fanno contra la legge, & sentenza Ecclesiastica. La Somma de'Confessori lib.3.tit.33.q.254. citando le parole dell'Ostiense nella gloss. dice; che i Laici violatori dell'Interdetto *grauiter peccant, & puniendi sunt.* L'istesso dice anco il Supplemento nella parola *Interdictū* 4. nella questione, che comincia. *Quid si laicus violat Interdictum.* Et risponde l'istesso, che la Somma de'Confessori, citandola insieme con l'Ostiense. S. Antonino nella 3.par.tit. 26.cap.4.§.1.nella penultima col.non lunge dal fine tiene, che i Laici, che non seruano l'Interdetto non solo grauemente, ma mortalmente peccano, così scriuendo. *Item Laici violantes Interdictum, & si non incurrant irregularitatem; grauiter tamen peccant, vt dictum est secundum Innoc. &, vt videtur, mortaliter, si scienter hoc faciunt: quia contra obedientiam Ecclesiasticam agunt 81. dist. si qui presbyteri.* Segue, che io manifesti il mio parere in questa controuersia con alcune conclusioni. Sia dunque questa la prima. La sentenza commune, & più vera de' Dottori è, che le persone laiche, le quali non osseruano l'Interdetto, peccano grauemente. Dal che inferiamo, che per non incorrere in tale trasgressione di graue colpa, ancorche mortal non fusse, dourebbbero mettere la vita: si come di sopra nella confutatione della 7. propositione mostrato

habbia-

babbiamo, citando per questa verità S. Tomaso, Adriano, Il Gaetano, Il Panormitano, & il Couarruuia ne' proprij luoghi. La seconda conclusione. I Laici, i quali non vbidiscono all'Interdetto, ne l'osseruano, commettono peccato per natura sua mortale. Primieramente perche trasgrediscono il precetto Ecclesiastico in cosa di gran momento; il quale precetto, si come comanda à Chierici, che non celibrino in publico; cosi à Laici, che i diuini offitij, & messe non odano; se pur non hauessero Apostolico priuilegio: come ti puoi chiarire dalla Decretale *Licet de priuilegijs* libro 6. & dalla glossa sopra l'istessa Decretale, & sopra il cap. *Alma mater* nella parola *interdictis*, & da tutti gli altri Dottori; dell'vniuersal consenso de'quali buona testimonianza anco ne fà la Tabiena *in Verbo Interdictum 6.* nel nu. 16. che non vogliono potersi ammettere i Laici à diuini vffitij. Se dunque nō ponno essere ammessi, anzi da quelli sono esclusi: come vi potranno andare? & andandoui, come non contrafaranno la sentenza dell'Interdetto? Secondariamēte. La pena data dal giudice giusto, & cōpetente dee essere essequita dal reo sotto pena di peccato mortale; s'è pena d'importanza: ma la pena, che priua de'diuini offitij, dell'Eucaristia fuor di caso d'infermità mortale, d'ordinatione sacra, d'estrema ontione, & di sepoltura Ecclesiastica, è pena grauissima nel tempo del generale Interdetto locale, del qual si parla, à tutti imposta dal legitimo giudice: Dunque da tutti dee essere esseguita sotto pena di colpa mortale. Terzo. Se vn cibo vietato dalla Chiesa, come dir carne, & latticinij, per circonstanza di tempo di digiuno fà reo di peccato mortale colui, che viene contra la proibitione: perche non sarà reo di peccato mortale ancora, chi cōtrauenirà al diuieto del dire, ò vdire i diuini vfficij, & messe per cagione della circonstanza locale? Quarto. Chi opera contra la mēte, & principale intentione di colui, che fà il precetto, ò legge, fà

contra la legge, & il precetto: dicendosi nella l. *Non dubium C. de legibus. Non dubium est in legem committere eum, qui verba legis amplexus, contra legis nititur voluntatem.* Et ne' ff. *de legibus, & Senatusconsultis* nella l. 30. così è scritto. *Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet. In fraudem vero legis, qui saluis verbis legis sententiam eius circumuenit.* Et perche la Chiesa mettendo l'Interdetto in qualche luogo, pretende con questa pena, & censura osseruata dal Popolo ridurre allo stato della salute quelli, per la contumacia de' quali è stato posto l'Interdetto: seguita, che quei del Popolo non seruandolo annullino l'intento, & lo scopo dell'Interdetto, & dell'interdicente. Quinto. Chi è tenuto à fare vna cosa di precetto, che obliga à peccato mortale, se non pecca mortalmente lasciandola à posta, & per elettione, non può esser, se non, perche cõcorre vn'altro precetto, il quale è di maggiore importanza: ma il precetto di sentire la messa il giorno delle feste obliga à peccato mortale i Laici: Dunque, se nel tempo dell'Interdetto lasciano l'essecutione di tal precetto senza colpa veruna, anzi con merito, è necessario, che questo auéga per obligatione d'vn precetto maggiore congionto con l'Interdetto, che non vuol, che la messa si senta, ne manco in giorno di festa. Terza Cõclusione. Quantunque in alcuni altri Interdetti non simili à questo di Venetia si potesse tenere l'openione di quelli, i quali scusano da peccato graue i violatori laici; pure nel presente di Venetia questo nõ si può asscrire per le ragioni, che seguono. La prima, perche fomentano nella contumacia quelli, per colpa de' quali è stato posto l'Interdetto; il quale se fusse stato osseruato da' Popoli, à questo tempo si sarebbero raueduti i delinquenti, & riconciliatisi con Dio, & col suo Vicario in terra. Seconda. Quando i Magistrati ricercano da gli Ecclesiastici, & da' Laici per l'inosseruanza dell'Interdetto, che quelli dicano, & questi odano i diuini vffitij vogliono dare ad intendere à Popoli,

poli, che la sentenza dell'interdetto è ingiusta, & inualida: il che non è senza grauissima ingiuria fatta al sopremo giudice della Chiesa Christiana, & alle Chiaui Apostoliche; della quale ingiuria cooperatori sono quelli, che odono la messa, & trouansi à diuini vffitij, col quale atto protestano l'iniquità, & nullità della sentenza Apostolica contra i delinquenti, & se non direttamente, almeno indirettamente, & con necessaria conseguenza rinegano vna verità, & giustitia confessata, & accettata da tutti i buoni catolici: & all'incontro difendono vna perniciosa fallità, & ingiustitia contra la Catedra Romana. Terza ragione. Nella refutatione della 4. propositione habbiamo mostrato innumerabili scandali, & errori di vita, & di dottrina essere succeduti per la violatione dell'Interdetto: dunque se gli effetti sono colpe atroci, colpa nô menore sarà la causa, che è stata, & è di quelli producitrice, conseruatrice, & aumentatrice. Quarta ragione. Essere fautori de gli scommunicati contra la Chiesa in modo, che ella non possa ricuperare l'vtile dominio de' beni enfiteotici ingiustamente toltole nel Dominio Venetiano; & che non possa rihauere la libertà, & immunità delle persone Ecclesiastiche per naturale, & diuina legge loro concessa, come noi prouato habbiamo nel 5. capo del nostro Trattato Apologetico del Monitorio Pontificio; & che non si cancelli la legge fatta contra le fabriche delle Chiese, Monasterij, & Oratorij; & quella, che non vuole, che beni stabili possano essere donati, & venduti à persone Ecclesiastiche; esser dico fautori in tutte queste cose, è peccato per natura sua troppo detestabile: questo fanno quelli, che col sentir messe, & diuini vffitij dicono i Signori Venetiani hauer potuto fare quanto hanno fatto: Dunque non ponnò da mortal colpa difendersi non seruando l'Interdetto. Quinta. Auilire le censure Ecclesiastiche, & non curarsene è peccato mortale: Ma questo fanno coloro, che con tanta sicurez-

za vanno à vdire messe, & diuini vffitij contra l'espressa mente, & comandamento del Sõmo Pontefice: dunque cõmettono peccato mortale. Sesta. Nodrire vna auersione dal Padre, & dal Pastore Vniuersale di tutti i Christiani, & veri fedeli, non può essere senza colpa mortale: questo si fà col mettersi sotto i piedi l'Ecclesiastico Interdetto: dunque peccano mortalmente i violatori. Settima. Rendersi pronto, & disposto à cadere in heresia è colpa mortale: ma chi dice alle sentenze, ordinationi, & statuti del Sommo Pontefice non douersi vbidire, cade in heresia, come dice S. Tom. nel Trattato *contra impugnantes religionem* al cap. 3. verso il fine, & lo citano, & seguitato S. Ant. nella 3. par. della sua Somma tit. 2. cap. 6. §. 5. & il Turrecremata nel lib. *de summa Ecclesia* cap. 50. Dunque mortalmente peccano: percioche è cosa chiara, che coloro, che non seruano l'Interdetto dicono cõ la lingua de' fatti, come ancora moltissimi di loro cõ la lingua delle parole affermano non douersi vbidire à quanto hà statuito il Papa nel suo Monitorio contra il Doge, & Senatori di Venetia. Perloche fin quì veggiamo molti essere caduti in aperte heresie di Marseglio da Padoa heretico, di Lutero, & di Caluino. Terza Conclusione. Durante il presente Interdetto nõ ponno i Laici indurre quei Sacerdoti, che non l'hanno osseruato à vdire le loro confessioni: perche sarebbero cooperatori del sacrilegio de' sacerdoti, i quali per essere incorsi in molte pene, & censure Ecclesiastiche, come habbiamo prouato nel 4. capo del nostro Apologetico, non ponno vdir confessioni, & amministrare altri Sacramenti senza colpa degna di pena eterna. S'ecettua però il caso della necessità, & dell'articolo della morte; nella quale ogni vno da qualsiuoglia vero Sacerdote, può essere assoluto da qualsiuoglia peccato non riseruato, & riseruato, secondo l'openione cõmune de' Teologi da noi allegati, & seguitati nel primo libro delle nostre risposte morali; & secondo il chia-

ro sentimẽto del generale Concilio di Trento nella sess. 14. cap. 7. oue così insegna. *Veruntamen pie admodum, ne hac ipsa occasione aliquis pereat, in eadem Ecclesia Dei custoditum semper fuit, vt nulla sit reseruatio in articulo mortis: atque ideo omnes sacerdotes quoslibet pœnitentes à quibusuis peccatis, & censuris absoluere possunt.* Ne accade, che i sacerdoti del Dominio Venetiano violentino le conscienze loro à nõ credere le censure da essi incorse. Perche l'incorsione di quelle è creduta, & asserita dall'essistente Sommo Pontefice, & da tutti i saui Teologi, & Dottori Catolici, che in questa materia ò scriuono, ò sono consultati. Perloche tutti quei Frati, ò preti secolari da messa, & anco non da messa, che scappati dalla persecutione Venetiana, sono capitati nelle Terre della Chiesa, hanno procurata l'assolutione dalle censure, & pene, & la dispensatione dalla irregularità per essere habili all'amministratione de' diuini vffitij, & messe, & all'essecutione de gli ordini riceuuti, & al riceuimento di quelli, che non hanno. Et sua Santità facendo gratia à qualcuno residente nel Dominio Veneto di riconciliatione, ò indulto, al quale hà da essere preuia la confessione, comanda, che la confessione si faccia con Sacerdote, il quale habbia osseruato l'interdetto. Quinta Conclusione. Entrare in Chiesa à venerare il Santissimo Sacramento rinchiuso nel tabernacolo, & farui le sue priuate orationi, pur che non si ori in cõpagnia de gli scommunicati, che ò sono denontiati, ò che la Santità di N. S. vuole nel suo Monitorio, che s'habbiano per denontiati, non si vieta: è sentenza commune, & da tutti i seguenti mantenuta, da S. Antonino nella 3. parte, tit. 26. capo 4. col. vlt. dalla Sõma de Confessori nel lib. 3. tit. 33. q. 260. dalla quale son citati l'Ostiense, & il Monaldo, dal Supplemento nella parola *Interdictum* 4. nella quest. che comincia, *Sed nunquid Laici possunt orare in Ecclesia?* dalla Rosella nella parola *Interdictum* 3. num. 7. il quale cita Guglielmo Rodonense glos-

satore di S. Raimondo, da Angelo *in Verbo interdictum 6.* num. 13. & 14. il quale allega il medesimo Rodonense, da Siluestro nella parola *Interdictum* 5. q. 6. nel fine, dal Nauarro nel cap. 27. della Somma num. 176. citando il Calderino nel trattato *de interdicto* membro 6. col. 10. & di questi S. Ant. Siluestro, & il Naua. concedono à laici, che possano dire fra le sue orationi priuate etiamdio le Letanie, & loro laudi, come costumano le confraternite secōdo S. Antonino, & Siluestro ne' citati luoghi. & il Nauarro afferma, che possono dirsi le Letanie etiamdio cantate per non essere diuino vffitio. L'istesso del canto delle Letanie, & laudi della Santissima VERGINE afferma la Tabiena *in verbo interdictū 6.* nel fine. Sesta. Quando si porta il santissimo Sacramento, come Viatico à gli infermi, si dee con ogni deuotione venerare: perche in ciò non si coopera à cosa, & attione illecita da parte del Sacerdote, ma lecita, & anco necessaria. Settima. Entrare in Chiesa per adorare il Sacrificio, che indebitamente offeriscono i Sacerdoti; ò etiamdio, quādo lecitamente sacrificano à porte chiuse, volerlo vedere per fenestre, ò buchi, ò sfessure di porte, è peccato graue, & atto ripreso da i Dottori, anzi non permesso dal generale Concilio Viēnēse, come appare dalla Clemēt. p^a. de *sent. excom.* oue il Concilio querelandosi di quei religiosi, che nel tempo dell'Interdetto generale de' luoghi fanno buchi, o fenestrelle alle porte delle Chiese loro, affinche i secolari possano vedere quel, che non ponno, dice questi tali religiosi con dannabile presontione violare i generali Interdetti. Perloche il Nauarro nella somma cap. 27. num. 179. con formali parole afferma, che vedere il Santissimo Sacramento nella messa è atto proibito nel tempo dell'Interdetto, & il Soto nel 4. dist. 22. q. 3. ar. 1. concl. 5. nel fine dice l'istesso. Da queste due vltime conclusioni, le quali nessun Giesuita nega, ognuno potrà accorgersi dell'atroce, & falsa calunnia composta contra

i Gie-

i Giesuiti, & publicata ancora in stampa dall'autore, ò autori del libro nouellamēte vscito da Venetia sotto nome finto d'vn certo Vuolfango Hoffen Tedesco nostro già allieuo nel Collegio Germanico come costoro poetano; il qual libro altro non spira, che odio acerbo, & viperino veleno contra tutto l'Ordine de' Giesuiti, & contra l'autorità, & riputatione del Romano Pontefice. Dice, che noi insegniamo d'adorare Dio con la mente, & che incontrandosi il Sacramento, non li si faccia l'adoratione. La qual dottrina quando da noi fusse insegnata, ò creduta, il mondo ci douerebbe lapidare, & abominare come empi, & heretici. L'adoratione, & culto della latria douuta al venerando Sacramento dell'Eucaristia, il culto nō solo interno, ma etiamdio esterno, il quale consiste nelle sacre ceremonie, & nell'vso de' santissimi Sacramenti, in orationi vocali publiche, & priuate, noi l'insegniamo, & predichiamo per tutto, & lo persuadiamo à Popoli catolici; & per quello di cōtinuo con libri, & dispute, con penna, & lingua combattiamo contra i moderni heretici: & di questo l'Alemano Vuolfango, s'è stato nostro vero alunno, & scolaro, veridico testimonio potrà essere à tutti i calonniatori. Dunque tanto vera è questa imputatione, quanto l'altre seguenti. Perche dice, che noi fauoriamo la continuatione dell'Interdetto ingiustissima, come l'autore del cartello la chiama, & pur la verità è, che l'istessa disubidienza, & contumacia, per la quale fù posto nel Dominio Venetiano dal supremo, & legitimo giudice della Chiesa, per l'istessa continua, & cōtinuarà. Dice, che noi facciamo vn cōfuso tradimento à Dio, & à gli huomini per aggrandire la Sede Apostolica, & che assicuriamo i sudditi de' Prencipi à disunirsi, & separarsi da loro soperiori naturali anco nelle cose giuste, mentre, che non piacciono al Papa. Questa è mera bugia confutata dalla quotidiana sperienza, & è discordantissima dalla verità, & da quella dottrina, &

instrut-

instruttione, che in tutti i luoghi da noi si communica à Popoli. L'autorità della Sede Apostolica, & del Papa col sangue difendiamo, & difenderemo in quel modo, che è obligato ogni vero catolico, & diuoto figliuolo di quella santiss. Sede. Dice, che vogliamo indurre il Papa à impatronirsi di tutti i Regni. Quando ciò facessimo, ne il modo ci terrebbe per quelli, che ci tiene, & come stolti conseglieri saremmo ributtati da' saui Pontefici, fra quali Paolo V. che ora viue, è sauissimo, giustissimo, & di vita, & fama incorrotta. Dice, che più vaghi siamo di mantenere vna openione mal fondata di Sua Santità contra i Venetiani, anzi contra la libertà di tutti i Prencipi, che della perseueranza del culto diuino, che si deue à Dio, & non al Papa. Nelle quali parole sono tre essecrebali cecità. La prima, che costui à vna giustissima sentenza del Vicario di Christo contra i Venetiani, & per tale desesa, & tenuta da tutti i catolici, da nome d'openione, non sapendo, ò non volendo distinguere la grandissima differenza, che è fra l'opinare, & sententiare, openione, & sentenza. La seconda, che la libertà de' Prencipi mette in torre alla Chiesa il Dominio vtile de' beni enfiteotici, che mai possa alla Chiesa ritornare; priuare della sua libertà la Chiesa, & persone Ecclesiastiche; che le persone sacre non siano capaci de' beni stabili laicali, essendo di quelli capaci persone infami, & meretrici, proibire le fabriche di Chiese, Monasteri, & Oratori; cotale proibitione essendo à sacri canoni, & ragioni repugnantissima, come à pieno noi habbiamo nel primo capo del nostro Apologetico prouato. Ora io non credo, che nessun Principe catolico vorrà la sua libertà armare con colpe d'ingiustitia si manifesta. La terza cecità è, non vedere, che'l culto diuino, qual si dee à Dio, & non al Papa, Iddio non l'accetta (parlo del culto esterno, che nell'essercitio consiste de' sacrificij, sacramenti, messe, diuini vfitij) cõtra la canonica proibitione, & ordinatio-

ne

ne del suo Vicario. Dice, che con le nostre scritture hab biamo hauuto ardire di solleuar temporalmẽte i Popoli contra la Republica, & ad essere ribelli all'istesso Iddio. Le nostre scritture, & letture, & prediche persuadono à Popoli à essere vbidienti, & fedeli à Dio con la sincerità de'dogmi, & della vita, & vera soggettione alla Catedra Romana, & à chi in quella siede; senza la qual soggettione nessun è capace di salute, come si dice nella Decretale *Pastor aeternus* dal Concil. Later. nella sess.xj.approuata:& instruiamo i Popoli, che siano à loro legitimi Prẽcipi, & alle giuste leggi di quelli ossequenti;& con l'autorità delle diuine scritture, & con ragioni Teologiche, & naturali ciò loro persuadiamo. Dice, che molti non si fanno Gesuiti per non perdere l'anima diuentando nimici della Patria. Nella nostra Religione non s'insegna à quelli, che v'entrano, che diuentino nemici della Patria: ma che diuentino veri amici di Dio, & cittadini del Cielo: & che l'amore carnale del padre, madre, fratelli, & sorelle, & patria nol conuertano in odio, nò: ma in vno amore più eccellẽte, & diuino, col quale s'acquista la salute dell'anima, & senza il quale si perde. Dice, che siamo, come vipere, & aspidi, che nodriti col latte della Religione habbiamo il veleno più mortifero, & potente. Il latte della Religione Vniuersale, & catolica, & della nostra particolare dalla Chiesa Romana, & dal Concil. generale di Trẽto nella sess. 25 *de Regul.* al cap. approuata à quelli, che v'entrano, leua da i precordij dell'anima con la gratia di Dio il mortifero veleno di quella cupidità, & amore terreno; che veleno della carità addimanda più volte S. Agostino; ma se'l nostro allieuo Vuolfango Hosen vorrà testificare per la verità, dirà nõ hauere mai, ò prouato, ò veduto ne' Gesuiti il veleno viperino; ma si bene esperimentate in loro le proprietà medicinali della vipera, la quale entra nella teriaca per antidoto contra tutti i veleni; il vino della quale sana i

leprosi, come narra Galeno nell'xj. de' semplici medicamenti, & ne porta casi seguiti: il cui fegato cotto, & tranghiottito preserua da tutti i veleni d'ogni altro serpe, come afferma Plinio nel libro 29. della naturale historia al cap.4. Della quale si fà collirio, che rischiara la vista, come testimonio n'è il medesimo Scrittore nel medesimo lib. à capi 6. Dell'istessa beuuta la cenere manda via le scrofole, dice l'istesso autore nel lib.30.à cap.5. il grasso applicato à piedi vale contra la podagra, nell'istesso lib. à cap. 9. & la cenere della pelle viperina prestissimo fà ritornare i capelli, come scriue pure Plinio nel lib.29. cap.6. Ma quando il mascherato alunno ci chiama nuoui Christiani, & ermafroditi d'ingiuriose, & mostruose note colma il suo libello infamatorio. Poscia che sono parecchi anni, che Decreto indispensabile in vna nostra Congregatione generale passò, che nuoui Christiani nō potessero nella nostra Religione essere riceuuti giamai: & le nostre Città, per fauore di Dio nō hanno ghetti, ne magazeni d'heretici, ne predicanti Caluinisti, ne ridotti di scismatici, Turchi, & altra gente infedele, & nimica del nome Christiano. Quanto à quel mostruoso epiteto d'ermafroditi, noi nō sappiamo indouinare, che cosa il simulato Alemano si pretenda. La parola ermafrodito parola semplice non è, ma portentosa, & mōstruosa, vscita non dalla bocca del Tedesco Volfango, ma dell'Italiano compositore del contumelioso trattato. Et io veramente pensando, & ripensando nell'autor del libro, il quale ora cō titoli honoreuoli tratta quel Padre, al qual scriue; hora con vituperevoli falsità la sua fama oscura; talora grato scolare de' Giesuiti si mostra; talora nimico capitale si scuopre de gli stessi; mi rassēbra quel mostro, che Enrico di Gandauo descriue nel quolibeto 6. q. 14. il qual mostro hauea due teste, & le parti superiori separate, con qualità tanto discordanti fra se, che quelle due persone mostruose vnite, spesso si vedeano tra se cōbat-

tere. Quãdo vna voleua mangiare, l'altra aborriua il cibo. Quãdo vna si daua all'oratione, l'altra voleua giocare: Vna inchinata era alla continenza, l'altra alla lasciuia. Vna alla religione, l'altra alla secolarità. Mi hà rinouato anco la lettione dell'istesso libro il fantasma pure d'vn'altro mostro, il quale hauea due faccie, vna delle quali era bianchiccia, molto magra, & pia; l'altra fosca, grassa, & austera; come il medesimo Enrico nel citato luogo attesta. A me pare, che la prima faccia sia di Volfango, la seconda del Compositore. Ma, comunque sia, noi Giesuiti di tutte le calunnie imposteci altra vendetta non faremo, se non che perdonandole tutte per amor di Dio al calonniatore, pregaremo la Maestà sua, che gli faccia gratia di riconoscere l'iniquità, & di farne in questa vita debita, & necessaria, & satisfatoria penitẽza, vnico porto di salute à delinquẽti.

Potranno ancora gli amatori del vero, & zelanti osseruatori delle censure Ecclesiastiche, rimirando nelle nostre sette propositioni auedersi dell'inganno del Capello, il quale al 3. capo del suo libro contra la sentenza del Monitorio Pontificio, nella 6. parte hà piãtato il seguente titolo. Con dottrina de' Padri Giesuiti si mostra, che i Chierici non sono tenuti con graue pericolo osseruare l'interdetto, & che i Laici non peccano ascoltando messa. Tre cose Fra Marc'Antonio promette di prouare in questo suo capo. La prima, che i Chierici per pericolo soprastante loro non peccano, se non osseruano l'interdetto. La seconda, che non peccano i Laici sentendo la messa. La terza, che questo s'insegna con la dottrina de' Giesuiti. La proua dell'vltimo membro è forza, che egli la riduca à questo sillogismo. La dottrina del Padre Suarez è dottrina de' Giesuiti, & quel, che egli crede, ancora essi credono: ma egli crede gli altri due membri del titolo: dunque l'istesso credono i Giesuiti. Del qual sillogismo la maggiore è falsa: la menore è più falsa: la terza è

intitolata. Falsa è la maggiore, perche non vale. Fra Marc'Antonio Capello insegna la sentēza della scommunica, & dell'interdetto contra la Republ. di Venetia essere ingiusta, & nulla: & egli, che ciò dice, è Frate Minore Cōuentuale; dunque il medesimo dicono quelli del suo Ordine... Il nostro Padre Suarez, quantunque dicesse quello, che gli impone Fra Marc'Antonio, non seguiterebbe, che l'assertione del Suarez fusse dell'Ordine de' Giesuiti: oltre che il Padre Suarez quel, che sente, & insegna, insegna come particolare dottore, non inquanto Giesuita; sì come quello, che Fra Marc'Antonio scriue contra il Papa, non iscriue inquanto Frate Minore; ma inquanto dottore particolare, & fautore della Republ. Venetiana. Bene è vero, che tra la dottrina del Padre Suarez, & quella di Fra Marc'Antonio spiegata nel libro dianzi stampato v'è questa grandissima differenza, che la dottrina del Padre Suarez per non essere contraria, ne alla fede, ne all'autorità del Romano Pontefice, ne à buoni costumi tutti i Giesuiti senza colpa veruna potrebbono seguirla, & appropriarsela; ma quella di F. Marc'Antonio per hauere qualità contrarie à quella del Suarez nissuno, ne del suo Ordine, ne qualsiuoglia altro nella Chiesa Catolica senza sacrilegio può farsela sua. La menore del sillogismo hò detto essere più falsa; perche à questo nostro dottore sì pio, & catolico s'imputa dottrina da lui *ex professo* rifutata: conciosia che nel tomo 5. nella disputa 33. settione 2. & nella disputa 34. sett. 4. assertione prima proua *ex professo*, che i Chierici peccano mortalmente violando l'interdetto locale, & il medesimo proua alla longa de' Laici nella disputa 33. al luogo citato, & nella 34. disputa sett. 5. num. 9. & in questo 2° luogo con dottrina anco più formale, & illimitata si dichiara contra la cōclusione difesa da Fra Marc'Antonio, il quale tronca la dottrina del Suarez dall'autore spiegata nel Trattato delle censure, nella 6. disputa, alla set-

tione

tione 3. oue con parole formali dice, che quando lo spauento si facesse à qualcuno, ò per odio della religione, ò della potestà, ò della censura Ecclesiastica, ò per dispregio di quella, non bisogna curarsi di si fatto spauento; & nella colonna quarta di quella settione replica l'istessa eccettione con aggionta della circonstanza del ben publico; secondo la quale eccettione, & limitatione tutti gli altri Dottori risoluono douersi più tosto perdere la vita, che disubidire al precetto della Chiesa: perche posta l'eccettione, & limitatione detta concorre il precetto Ecclesiastico con quello di Dio, & della natura. Finalmente è falsissima la conclusione, che gli Ecclesiastici nõ pecchino mortalmente celebrando le messe, & diuini vffitij in questo tempo dell'interdetto supposto qualsiuoglia timore di qualsiuoglia male, si come da noi con molti canoni, & 12. ragioni Teologiche è stato prouato nel 4. capo del Trattato Apologet. & che ancora i Laici pecchino mortalmente non osseruando l'interdetto, di sopra con molte ragioni l'habbiamo mostrato. Ne manco è vero, che gli scritti di Bologna, tra quali sono i miei, habbiano l'argomento formato dal Frate, & attribuito à i Giesuiti; ma i miei argomenti, co'quali prouo nel 4. capo dell'Apologetico douersi mettere la vita per non violare l'interdetto, sono appoggiati in circonstanze di diuina, & natural legge; le quali non si ponno separare dalla violatione dell'interdetto presente, & dal precetto giudiciale del Sommo Pontefice: quantunque, & Fra Paolo, & Fra Marc'Antonio in parole, le quali hanno protestatione contraria à i fatti, s'affatichino à persuadere l'opposito di quello, che noi teniamo. Non basta per non peccare hauere buon fine, ò intentione; ma è necessario ancora il legitimo mezzo. Minaccia il Tiranno al Christiano: Se non rinieghi Christo t'amazzo: costui rinega, & pecca mortalissimamente: ne rinega per odio di Christo, ma per saluare la vita: pure il mezzo è detestabile

bile, & sacrilego. Così habbiasi pur la Signoria quel buon fine, che fingono i sette: il mezzo, che tiene per cõseguirlo è tenere, & fare tenere ingiusta, nulla, & essosa la sentenza, & censura Apostolica concitando contra quella, & cõtra il sopremo giudice della Chiesa, che l'hà fatta, disprezzo, odio, dispetto. Il che nessũ Teologo, che catolico sia, dirà potersi fare senza capitalissima colpa.

Fà vn'argomento Fra Marc'Antonio Capello, il quale mi fù proposto, prima, che lo vedessi in quel terzo capo della 6. parte del suo Trattato, da certi Mercanti Venetiani, & se ne serue ancora il falso Romito nella sua lettera per prouare nõ essere peccato in questo tempo dell'interdetto l'andare alla messa. Perche il bene è sempre bene: ne si può negare, che'l dire, & vdire la messa non sia bene. Che simile argomento fatto sia da' mercanti, & Romiti nõ me ne marauiglio non solendo far la mercantia, & il Romitorio gli huomini Teologi: ma che venga dall'officina d'vno de' sette Teologi; questo ci può fare marauiglia. Potea dunque F. Marc'Antonio distinguendo vari generi di beni così risoluere. Il bene increato, che è solo Iddio trino, & vno, sempre è bene. Il bene creato, del quale Iddio solo è autore, sempre è bene. Il bene creato, del quale Iddio insieme con la natura n'è causa producitrice, sempre è bene. Il bene morale, del quale Iddio insieme col libero arbitrio n'è cagione, perche sia bene di bontà morale, non basta, che la cosa, che facciamo sia buona, ma è necessario anco, che bene la facciamo, come più volte replica S. Chrisostomo, S. Basilio, & altri Padri. S. Dionisio Areopagita, nel capo 4. *de diuinis nominibus* insegna, che *bonum est ex integra causa; malum ex singulis defectibus*. Et di qui nasce dice S. Tomaso in 2. q. *de malo* arti. 4. che vn'atto, che è malo non si può far bene: ma vn'atto buono si può ben far malamente. Et si come vn corpo, per esser brutto, basta che habbia vna parte, ò membro deforme; ma, perche sia bello, è ne-

è necessario, che decoro, & proportione habbia in ciascheduna parte; quale essépio è dell'istesso S. Tomaso in quella q. *de malo*: così vn'atto humano perche sia buono, è necessario, che habbia tutte le parti della bontà: ma perchè sia malo, basta, che vna gliene manchi. Tre sono le bontà, che fanno vn'atto humano buono moralmente: La prima è la bontà dell'oggetto, ò materia, ò dell'istessa cosa: La seconda è del fine: La terza è delle circonstanze. Tutte queste bontà richiedersi à vna totale, & intera bontà d'vna attione humana mostra S. Tom. nella 1. 2. q. 18. ar. 4. Alla bontà della cosa appartiene, che nō sia vietata per qualche legge giusta, ò sia naturale, ò humana, ò diuina. Alla bontà del fine, che oltre essere honesto non si riferisca à cosa men degna di lui. Alla bontà della circostanza, che si serbi la debita conditione della persona del tempo, del luogo, del quanto, del come. Da questa dottrina vera, & Teologica ognuno può intendere quātunque l'vdir messa sia cosa lecita per se stessa, pur farsi illecita per la circostanza del luogo, & della persona. Per la circostanza del luogo, quando è interdetto; della persona, quando fusse scommunicata, ò interdetta: Aggiongi, Che si come quando vno della robba sua, & della patria è priuato attualmente per sentēza giusta del legitimo giudice, non può restar nel possesso della robba, & patria; così quando vno è priuato de' beni Ecclesiastici per sentenza giusta, & inappellabile formata dal sopremo giudice della Chiesa, non può senza colpa d'ingiustitia, & di contumacia rimanere nel possesso, & vso di quelli.

Propositione 18. Il Prencipe, contra il quale per hauer riceuuto vn comandamento nullo dal Prelato spirituale, è fulminata la sentēza della scommunica nulla, & il cui stato è sottoposto all'interdetto, perciò nullo, può con le forze, che Iddio gli hà date, proibire l'osseruatione; & conseruarsi la possessione, nella qual si troua dell' 47. *Falsità prouocatrice di scismatica ribellione.*

esser-

essercitio della santa religion catolica.) Risposta. Con iscandalo, & calonniosa imputatione dite il comandamento fatto dal Pontefice al Doge, & Senato esser nullo; & anco nulla la censura dell'interdetto, & quella della scommunica. Con falsità adulatoria dite potere il Prencipe con le forze dategli da DIO proibire l'osseruanza dell'interdetto: essendo che le forze adoperate contra la sentenza del Vicario di Christo, gli sarebbero da Satana somministrate; & non da Dio, che non è operatore, ne cooperatore di peccato. Et con errore di pessime conseguenze aggiongete, che si può cõseruar nel possesso dell'essercitio della santa religione, nel qual si troua; cõciosia che la religione catolica per l'inosseruanza dell'interdetto Pontificio in tanti è mancata: come tante persone di fede degnissime affermano, & per crederlo basta, che habbiano creduta la dottrina da voi ne' vostri libri insegnata, & non solo in Roma, ma etiamdio nell'altre Prouincie catoliche da i Vescoui, & tribunali d'Inquisitione parte per temeraria, parte per scandalosa, parte per erronea, parte scismatica, & parte per heretica già condannata. L'essercitio poi de' Sacramenti, delle messe, de' diuini vffitij vedesi di continui sacrilegij contaminato, senza quali sacrilegij ne messe, ne diuini vffitij si ponno in publico celebrare, che per questo le tre religioni riformate intere se ne son fuggite da tutto lo stato, & tãti buoni Sacerdoti regolari, & non regolari ogni dì fuggono: & tanti, che restano, soffriscono per amor di Dio la perdita della robba, della libertà con tanti stratij della vita loro, fama, & honore.

48. *Falsità.* Seguite nel 7. Et se probabilmente credesse il culto diuino fusse per diminuire, ouer nascere scandalo pecca nõ lo facendo.) Risposta. Hà peccato dunque il Prencipe, & pecca; perche, & scandalo dalla violatione dell'interdetto, & tante enormità sono occorse, che hanno stomacato tutte le Prouincie, non solo catoliche, ma ancora here-

heretiche con nuoua, & insolita persecutione fatta à gli Ecclesiastici; & ancora à diuoti secolari: & il culto diuino s'è diminuito cō la partenza d'infiniti Sacerdoti, che restando poteano in secreto attendere à placare Iddio; & s'è conuertito in sacrilegio per celebrarsi in dispetto del Vicario di Christo, & delle Chiaui Apostoliche, si come è à tutto il mondo persuaso, & manifesto.

Argomentano, che per legge naturale ognuno può conseruar l'honor suo contra chi *de facto* vuol leuarglielo: il quale honor perderebbe il Doge, & Senato appresso i Prencipi, & suoi sudditi; se si osseruasse l'interdetto: perche si crederebbe lui hauer errato, & esser stato poco prudente, & religioso.) Risposta. Meglio dunque sarà per la Christianità, che si creda hauer errato il Vicario di Christo; il quale in cose di momento hà l'assistenza dello spirito Santo; che'l Doge di Venetia. A chi mai tanta pazzia si persuaderà, oue sia scintilla di fede catolica? L'honor de' Prencipi catolici cōsiste in vbbidire alla Chiesa; in non contrafare le leggi della libertà di lei; in non impugnar le sentenze de' Romani Pontefici, nelle cause terminate dal sopremo giudice della Chiesa: essendo reo colui, contra il quale è stato sententiato, non farsi da se ragione; non esser sprezzatore, & rompitore de i legami Ecclesiastici; non violar l'interdetto; nō indurre altri al peccato della violatione. 49. *Falsità.*

Allegano per prouare, che nō si debba fare stima dell'Apostolico interdetto, & delle censure del Monitorio Pontificio il Nauarro sopra il cap. *Cum contigat, de rescr. remed.* 2. num. 22. & 23. oue dice hauer dato per cōseglio à vn priuato, cōtra il quale erano state fulminate censure, le quali egli in publica disputa hauea mostrato essere inualide, & nulle, à non curarsene; & che non douesse in modo alcuno astenersi dalle cose diuine, non solo, che sono d'obligo, ma ancora delle diuotione volontarie publiche.) Risposta. Questo testimonio del Na- 50. *Falsità d'autorità citata tutta al rouescio.*

S uarro

uarro dal precitato luogo cauato, non solo qui Fra Pao-lo con i suoi collegati, ma in tutti gli altri suoi libri produce nel libro delle sue incõsiderationi,& nell'Apologia contra il Cardinale Bellarmino: & se ne vale spesso; & pure, chi considera tutta quella dottrina del Nauarro, la trouerà diametralmente contraria all'articolo, & intento di costoro, che cõbattono le censure di Paolo Quinto contra i Venetiani. Nel caso trattato dal Nauarro si parla di certa scõmunica contra vno huomo da bene innocente: nel nostro d' huomini notoriamente rei per la trasgressione di tante leggi Ecclesiastiche, per hauer fatte leggi,& giudicature, contra la giurisdittione del Romano Pontefice, & libertà Ecclesiastica. Nel caso del Nauarro si parla della scommunica vibrata da giudice incompetente, illegitimo, & incapace della giurisdittione della Sede Apostolica, come il medesimo Nauarro afferma in quel rimedio secondo nel nu. 15. Nel caso nostro concorre la soprema, & immediata potestà,& giurisdittione del Sommo Pontefice guidata da giudicio maturo, & da regola d'infallibile giustitia, & verità. Di più quella persona, la quale fù cõsegliata da quel S.& dotto vecchio fù scõmunicata hauẽdosi appellata prima della sentenza; come dice l'istesso Nauarro num.20.& 21.per loche la sentenza era nulla secondo il parere di tutti i Dottori: nel caso fra sua Santità, & i Venetiani nõ è interuenuta appellatione alcuna prima delle censure, & sentenza Pontificia:& quantunque fusse stata interposta, sarebbe stata nulla l'apellatione: non potendosi appellar dalle sentẽze,& decreti del sopremo giudice della Chiesa; come s'è prouato nella confutatione della prefattione di questo stesso libro,& in vari luoghi del nostro Trattato Apologetico. Di più pochissimi teneuano la censura contra quello huomo da bene esser valida: come l'istesso Nauarro attesta nel num. 28. Doue che le censure della scommunica, & interdetto di Paolo Quinto contra

tra

tra il Doge, & Senato Veneto, saluo pochi del Dominio Venetiano, innumerabili huomini dotti, & buoni catolici sparsi nelle Prouincie della Christianità hanno per giustissime, & validissime: & col sangue le difenderanno. Finalmente potè con buona coscienza cōsegliare il Nauarro à quell'huomo innocēte à non curarsi della scommunica, perche il legitimo giudice di quel tale con l'autorità della Sede Apost. decise, che non si douesse schiuare, essendo stato inualidamente scommunicato; secondo che in quel rimedio scriue il Nauarro. Nel presente fatto il soprano giudice della Chiesa hà deciso, & decide giustissimamente, & validissimamente esser' stati scommunicati il Doge, & à lui gli aderenti Senatori, & con la medesima giustitia, & validità essere interdetto il Dominio. Cō quale scienza dunque, ò con che coscienza può Fra Paolo Seruita con questi suoi sei compagni seruirsi mai della sopradetta autorità del Nauarro, & del caso risoluto da lui? di quello non potendosi capo veruno accomodare alla qualità delle censure di Paolo Quinto contra' Venetiani, & all'osseruanza, & vbbienza sotto pena d'eterna dannatione douuta à quelle?

Formano anco quest'altra ragione per prouare non douersi seruare l'interdetto. ogni Città, & Popolo riceuendo la religione Christiana, riceue insieme vn *ius*, che nelle Terre sue sia essercitato il culto diuino, & ministerio de' santissimi Sacramenti: & ne nasce come vn patto, & contratto fra Dio, & il popolo; che questo sia popol di Dio, & questo sia Iddio del Popolo, & questo patto nō gli si può leuare.) Risposta. Ditemi voi sette auocati della causa Venetiana per qual Sacramento vna moltitudine diuēta nella Chiesa Euangelica Popolo di Dio? direte per lo battesimo accompagnato da fede ortodossa: Or questo Sacramento si toglie egli per l'interdetto? Nò. Dunque nulla dite. In oltre. Quei Popoli conuertiti nel Mondo nuouo, & battezzati, che stanno 51. *Falsità.*

anni interi senza Sacramenti per la penuria de'Sacerdoti, lasciano d'esser popolo di Dio? Nò. Dunque ne fra noi lasciaranno i popoli d'esser popoli di Dio restando priui de'Sacramenti per qualche parte dell'anno,& massime col merito dell'vbidienza di necessità douuta al lor padre, & pastore, & giudice. In oltre nel tempo dell'interdetto non si permettono i Sacramenti più necessarij in ogni tempo? non si celebrano i diuini vffitij alquante volte nell'anno? Come dunque dite, che resta il popolo senza Sacramenti? Lascio,che non si dice esser senza Sacramenti il popolo, offerendosi ogni dì per lui sacrificij da i Sacerdoti.Ma hora si può dir restar senza Sacramēti accetti à Dio; offerendosegli nello Stato Venetiano da'Sacerdoti scommunicati,interdetti,irregulari,sospesi, impostulabili,come noi prouiamo nel 4.capo del nostro Apologetico,& disubidienti alla Sede Apostolica; & facendosegli offerire in dispetto del pastore, & padre vniuersale di tutto il popolo Christiano.

Hanno ritrouato ancora questa bella sofiistica apparenza per prouar non douersi seruar l'interdetto. Dicono, che nel riceuer la religione Christiana si fà vn contratto come stabilito per autorità diuina frà il Popolo fedele,& ministri della Chiesa;& ciò è, che essi al popolo predichino il verbo di Dio,& ministrino i Sacramenti, & diuini vffitij;& scambieuolmente somministri loro il popolo il vitto necesserio, & così, quādo il popolo hà somministrato quel,che lor deue delle cose temporali, può con la forza sua mantenersi nella possessione delle spirituali, che con violento modo se gli vuol leuare: ne si ponno partir gli Ecclesiastiei: perche il contratto fra loro, & il popolo non è vn precario; ma vn'obligo scambieuole perpetuo:& il Prencipe non li lascia partire:perche dice il tuo seruitio nelle cose diuine m'è debito irreuocabilmente.) Risposta. La folta, & mala odorata nebbia di questo terzo argomento loro al sole di due

32. Falsità.

verissime suppositioni affatto suanisce. La prima è, che delle cose spirituali della Chiesa catolica il Vicario di Christo è sopremo dispensatore. La seconda, che non ostante questo patto, del qual parlano questi sette Dottori: per colpa, & contumacia de' delinquenti Christiani può il Papa giustamente priuargli della participatione di sì fatte cose, & molto più giustamente, che non fà qualsiuoglia Prencipe temporale, quando punisce i peccati de' sudditi suoi con la priuatione dell'honor, della fama, della robba, & della vita istessa: non ostante il patto tacito, che è tra il Prencipe, & i sudditi: cioè che il Prencipe conserui l'honor, & fama, robba, & fameglia, & vita de gli istessi sudditi: & che eglino paghino à lui i conueneuoli tributi, & stipendi: & fassi questo con i sudditi de' Prencipi terreni, ancorche i sudditi Christiani de' Prencipi siano patroni delle cose temporali, che possegono: doue che delle cose spirituali non sono, ne ponno essere padroni, ne manco dispensatori.

Propositione 19. Dicono l'interdetto essere vna censura nuoua nella Chiesa, & mostrano hauer principio dopò 1150. anni sotto Alessandro III.) Risposta. Che sapete voi, che non sia più antica questa censura? Siete voi stati in tutte l'età della Chiesa Euangelica? hauete vedute tutte le sue consuetudini, & stili, & principij di quelle, & questi. Il Soto nel 4. delle sent. dist. 22. q. 3. ar. 1. concl. 2. scriuendo dell'interdetto, così dice. *Interdictum legitime positum est res Ecclesiæ gubernaculo necessaria*. Se necessario è l'interdetto per reggimẽto della Chiesa, dunque fù veduto ne' più antichi secoli del Christianesimo, &c, come creder dobbiamo, ancora vsato. *Nam etsi* (segue il Soto) *excommunicatio vt supra dicebamus, pœna sit, quæ Ecclesia maiorem non habet; tamen quando quis obstinato animo in ipsa recrudescit, condecens est, vt eadem Ecclesia sensum mœroris, & tristitiæ repræsentet; & quasi totum populum in indignationem aduersus eum commoueat; & à iure*

53. Falsità.

quod

quod habet sacra audiendi suspendat: ut vel illo populi indignatione, & sacrorum silentio perterre factus ille resipiscat. Mostrasi poi l'interdetto essere stato in vso nella Chiesa di Christo cento anni prima di quel, che dicono questi poco veritieri historici. Percioche Gregorio VII. il qual cento anni prima fù d'Alessandro Terzo, punì con l'interdetto il Regno di Polonia, & vi durò tre anni, & fù humilmente da quei popoli tolerato, & osseruato. Ne Gregorio VII. di tal censura si serui, come di cosa ritrouata da lui, ma come di cosa costumata nella Chiesa. F. Paolo nell'Apologia contra il Signor Cardin. Bellarmino alla facciata 21. con molto maggior falsità scriue nō solo gli interdetti, ma anco che le scōmuniche cominciarono à vsarsi nel 1200. Noi all'incōtro habbiamo contra lui prouato le scōmuniche essere tanto antiche quanto la Chiesa Christiana.

Seguendo nell'vltima propositione loro dopò hauer citata vna sentenza del Soto così dicono. Per ouuiare à questi disordini da qualche tempo in quà, quando per cause non legitime è stato interdetto qualche Regno, ò Stato di Prencipi, hanno vsato di non permettere l'essecutione: il che hà fatto la Republica, & di più soggiongono alcuni interdetti non osseruati in Francia.) Risposta. Primieramente non dice mai il Soto, che per gli disordini pretesi si debba violare l'interdetto Ecclesiastico; & massime, quando con tanta giustitia, & maturità è posto dal Romano Pontef. come è il presente da Papa Paolo V. messo nello Stato Venetiano. Anzi il Soto, come noi habbiamo dimostrato nella confutatione della 4. propositione nella 10. falsità, nel 4. delle sent. dist. 22. q. 3. ar. 1. nel fine. manifestamente insegna, che quantunque alcuni danni nel culto diuino, & diuotione del popolo dall'interdetto seguono, pur ricompēsati sono con la necessità di difendere l'autorità Ecclesiastica: che tali, & tante sono le sue parole nella nostra volgar fauella traporta-

54. Falsità, contesta di molte.

portate. Secondariamente non insegna il Soto, che possano i Prencipi secolari farsi giudici, & censori de gli interdetti, scommuniche, & sentenze Ecclesiastiche, & cō l'autorità loro profana inualidarle, ò dichiararle nulle; che questo sarebbe vn peruertire tutta la giurisdittione Gerarchica della Chiesa Christiana, alla quale giurisdittione deono i Prencipi Christiani esser soggetti, & nō soperiori, se vogliono essere membri nel Regno di Christo. Et che questo senza colpa di capitale contumacia non possono i Prencipi fare, chiaro si scorge dalla Clementina, *Grauis ad nos, de sententia excom.* nella quale il Cōcilio generale Viennense scommunica tutti i Signori temporali, i quali nel tempo dell'interdetto posto alle terre loro fanno forza alle persone Ecclesiastiche; perche celibrino le messe, & diuini vfficij, & si riserua la scōmunica al Papa. Terzo. Manco si caua dalla dottrina del Soto, ne di nessun catolico scrittore, che la Republica di Venetia habbia potuto essere sprezzatrice del precetto, & interdetto Apostolico, all'osseruanza di quello opponendosi con minaccie, spauenti, carceri, & graui persecutioni, & con altre maniere molto ingiuriose alla Sede Romana. Quarto. Dico tanto più dannabile essere la trasgressione de' moderni interdetti, quanto che de gli antichi hanno molto menor rigore, & l'osseruanza molto più facile. Ne per difesa, ò alleggiamento della contumace trasgressione accadeua rammemorare alcuni interdetti nella Francia non osseruati. Prima. Perche non è buona maniera di difesa d'vn male colpeuole addurre essempi della medesima spetie. Da poi. Perche ne in Francia, ne in altre Prouincie Christiane mancano essēpi in maggior numero de gli interdetti osseruati, come costoro se ne potrebbero chiarire leggēdo l'historie catoliche. Certo è, che in Francia al tempo d'Innocenzo III. non fù senza osseruanza l'interdetto in quelle parti posto dal Cardinale suo Legato. Et pochi anni sono, s'è

 veduto

veduto l'interdetto messo da Clemente VIII. nel Ducato di Ferrara essatamente essere stato osservato.

Ma aggiongono di più, che Ludouico Riceomo moderno Prouinciale de' Giesuiti nella sua apologia al Re di Francia loda, & commenda il fatto del Re Ludouico XII. & lo propone ad ogni Re da imitare; si come anco afferma, che essi Giesuiti imitariano li Francesi sudditi di quei Re, quando alcun Papa volesse oppugnare per
55. *Falsità.* l'auenire il Regno di Francia.) Risposta. Tanto suole essere strabocchevole l'audacia, & temerità de gli heretici, & scismatici, che per giustificare le colpe loro, non dubitano contra la testatissima verità fare della causa loro coloro fautori, che sono à quella contrarissimi; come ora fanno costoro seruendosi in propria difesa d'vn vero catolico, & religioso, & della potestà Pontificia zelantissimo. Et hà ogni torto Fra Paolo in tutti i suoi libri, & in questo, & in quello delle considerationi, & nell'Apologia contra il Sig. Cardinale Bellarmino valersi della testimonianza di questo nostro Padre Ludouico Riceomo, allegando falsamente, & in sentimento molto sinistro le parole di lui. Imperoche detto Padre risponde à vn certo libro scritto cõtra i nostri della Compagnia da vn certo Francese; il quale per metterli in disgratia del presente Re, tẽdeua loro questo laccio con simile domãda: Che partito pigliareste voi, quando succedesse vn Papa somigliante a Bonifacio VIII. ò à Giulio II. che volesse con censure trauagliare Enrico IV. come à Filippo il Bello arrecò noia Bonifacio, & Giulio à Ludouico XII? Alla quale domanda con queste precise parole fedelmente dal parlar Francese nel nostro Italiano tradotte il Riceomo risponde: Noi faremo, per dir questo di passaggio, ciò, che fecero allora i buoni Ecclesiastici, & buoni Francesi col Re Filippo Bello, & Lodouico 12. i quali difendendo le loro ragioni, non mai lasciarono il rispetto della santa Sede. Nelle quali parole nõ si scor

gegere vna ombra di lode, che si dia al fatto del Re Ludouico XI. Del qual Re non propone l'essempio per essere imitato da altri Re, ne vi sono altre cose finte da voi, che se vi fussero macchia metterebbbero alle parole di quel Padre si nelle parole sue, come ne' fatti integerrimo. Ben per questi sette se fussero riuerenti, & diuoti del Romano Pontefice, & ossequenti à suoi cenni, come sempre è stato, & è il Padre Ludouico Riccomo vero religioso, & fedel seruo di Dio, & della Sede Apostolica: senza dubio alcuno nõ hauerebbero dati alla Republica di Venetia consegli di contumacia, & disubidienza verso il Vicario di Christo. Cosa ne fatta, ne tentata in modo alcuno dal Riccomo, ne cõ questo Re di Francia, ne con qualsiuoglia altro Prencipe. Et Beati i Sig.ri Venetiani se alle giuste voglie, & comandamenti di PP. Paolo V. vigilantissimo, & santissimo padre, & pastore loro si fussero resi vbidienti in cassar le leggi alla libertà Ecclesiastica repugnantissime: come obediente, & obsequente si rese Ludoico XI. in cancellare, & annullare vna pragmatica introdotta nel Regno cõ consentimento etiamdio de' prelati, come il Re per sua scusa testifica nella lettera scritta à Pio II. registrata nella sess. 4. del Concilio vltimo Lateranense: nella qual lettera in segno d'intera vbidienza verso il Papa, al qual scriue, aggionge queste parole. *Vtere igitur deinceps in nostro regno potestate tua, vt voles, atque illam exerce.*

Nell'vltimo protestano la dottrina delle loro propositioni essere stata dalla Chiesa tenuta in tutti i tempi; & però soggiongono: la sottomettiamo anco al giudicio di essa santa Madre Chiesa, che non può errare.) Risposta. Costume è de gli heretici la lor nuoua, & corrotta dottrina farla dottrina antica della Chiesa, delle scritture diuine, & de' Santi. Ma questa essere dalle scritture sacre, dà i Santi, dalla ragione naturale discordantissima già habbiamo dimostrato: Et considera tù catolico let- *56. Falsità, congionta cõ heretica prauità.*

tore,

tore, che la loro dottrina costoro non sottomettono al giudicio del Romano Pontefice: come suole ogni scrittor catolico: ma al giudicio della Chiesa; cioè al proprio giudicio loro, che pigliano per giudicio della Chiesa: qual modo di sottomettere è vsato parimente dà gli heretici. Perche se questi sette rimettessero quanto hanno scritto in questo libro loro alla decisione della sede Apostolica Romana, à questa hora saperebbero il detto libro contener dottrina non catolica, non Ecclesiastica: ma si ben contraria: per esser stato condannato dalla sacra Inquisitione vniuersale Romana in tutta la Republica Christiana, interdicendo questo,& gli altri libri vsciti di Venetia in questa controuersia contra l'essistente Pontefice, come libri ripieni di propositioni temerarie, calonniose, scandalose, erronee, scismatiche, & heretiche respettiuamente: proibendo sotto pena di scommunica *lata sententia* riseruatata al Sommo Pontefice, che nessun possa leggere, ne tener simili libri.

Ne di si fatta proibitione i sette ponno far giusta querela: ne manco Fra Paolo nell'Apologia contra il Card. Bellarmino, ne l'autore del lib. sotto la persona di quel Vuolfango Hoffen, ne Fra Marc'Antonio nel suo libro nouellamente vscito fuori hanno vna minima ragione di dolersi, che le ragioni della Republica nō si lasciano vedere.

Primieramente: perche se tante prouisioni si fanno, acciò con la peste dell'aria non s'infettino i corpi; quanto debbono essere maggiori le prouisioni, perche col veleno de'perniciosi libri, quali sono quelli, che escono di Venetia contra la sentenza Pontificia, nō periscano l'anime? Dapoi lamentare non si ponno, perche nelle risposte catoliche si mettono gli argomenti tutti de gli auersarij; & loro si rendono; & al mondo si cōmunicano medicati con l'antidotto della verità catolica. Et qual Tribonale d'Inquisitione potrebbe mai cōportare, che

vn

vn libro, quale è questo di Fra Marc'Antonio Cappello andasse in mani di persone semplici, & idiote: conciosia che in quello sono epilogati tutti gli errori di tutti gli altri libri scritti contra il decreto della Catedra Romana, & sopragiontini non pochi. De quali errori non tesserò qui intero catalogo, che cosa sarebbe immensa, ma solo i più principali basterà accennare: & questo affinche ogn'uno come scogli della salute sua conoscendoli possa schiuarli. Dice nella facciata 28. che la scommunica fulminata da N. S. Papa Paolo V. contra il Doge, & Senatori di Venetia è contraria à precetti Euangelici, alla dottrina de' Santi padri, & al commune consentimento de' Dottori; & però essere ingiusta, & nulla. Dice nella facciata 140. l'attioni, per le quali sono stati scommunicati, essere virtuose, & meritorie; & che offenderebbero Iddio grandemente, quando vbbidissero à Sua Santità; & che sono i Signori Venetiani tenuti à opporsi alle sentenze Pontificie confermati in questa openione (come cō somma falsità, & calunnia dice) dall'Illustrissimo Cardinale Bellarmino. Dice nella facciata 143. che sotto pena di peccato graue ogni religioso dee vbidire al Prencipe nell'inosseruanza dell'interdetto. Nel cap. 3. della 6. parte promette di prouare cō la dottrina de' Giesuiti, cioè del nostro Padre Suarez, che gli Ecclesiastici violatori dell'interdetto con pericolo soprastante loro, non peccano in dir la messa; ne manco i Laici sentendola: in ciò falsando la dottrina di detto Padre, il quale dice tutto l'opposto, come noi prouiamo nella confutatione della 12. proposit. del libro di questi sette. Dice nella facciata 139. che sarebbe peccato in fede catolica, chi dicesse, che Papa Paolo V. non hà potuto errare in questa sentenza contra i Venetiani. Ma io Paolo Comitolo questo peccato d'heresia Cappellina volontieri m'addosso; & dico Papa Paolo V. ne hauere errato, ne hauere potuto errare nella prefata sentenza più di quello, che

tanti altri Romani Pontefici hanno errato, ò potuto errare in tante loro risposte, & sentenze giudiciali riposte nel corpo canonico, & riceuute da tutta la Christianità, per securissime Decretali. Nè punto temo per questa assertione, che mal nessuno sia per auenirmi nel Tribunale dell'Inquisitione Romana, & di questa mia ferma credulità n'apporto queste proue. Prima. Chi regola le sue sentenze con l'infallibile norma de' sacri canoni, & generali concilij non può errare: questo hà fatto Paolo V. dunque non hà potuto errare. Seconda. Il giudice, che obliga il reo à restituire quel d'altri secondo la legge diuina naturale, & humana, nõ può errare: Papa Paolo V. astringe con le sue censure i Venetiani à restituire alla Chiesa il dominio vtile de' beni enfiteotici, La giurisditione de' Prelati, & dell'istesso Romano Pontefice da i delinquenti vsurpata, l'immunità, & libertà della Chiesa da gli stessi censurati indebitamente occupata: dũque non ha potuto errare. Terza. Nel sententiare non hà seguitato le fallaci depositioni de' testimonij, ma la notorietà delle leggi fatte contra l'espresse constitutioni della Chiesa e oltre hà punito la notoria disubidienza, & contumacia de i rei: dunque non hà potuto errare. Quarta. In vna sentenza equiualente à legge vniuersale, à tutta la Chiesa catolica importante, & necessaria, fatta con l'approbatione del sacro Collegio, & difesa da tutti i buoni catolici il Vicario di Christo non può errare: tale è questa sentenza oppugnata da i 7. dunque in quella non hà potuto prendere errore. Quinta. Tutte le scritture da gli auersarij contra la detta sentenza come scandalose, scismatiche, & heretiche sono condannate dalla sacra Inquisitione Romana: dũque è chiaro segno, che'l Pontefice essistente nella sua sentenza non hà potuto errare. Dice nella facciata 39. che la potestà politica non è subordinata all'Ecclesiastica, ne che da quella dipẽde. Replica più volte, che gli Ecclesiastici hanno da essere

 gouer-

gouernati dalla potestà ciuile de' Prencipi. Dice nella facciata 52. che'l Papa *in ciuilibus* nõ può giudicare i Chierici: & nella 54. che i Vescoui stanno sotto il Prencipe laico. Et nella 78. che'l Papa è soggetto all'Imperatore, & al commandamento di lui, & confessa d'vbidirlo per debito. Attribuisce nella fac. 69. all'Illustrissimo Cardinale Bellarmino questa falsissima, & perniciosissima heresia; che'l Papa habbia riconosciuto per suo superiore l'Imperatore. Nella fac. 77. asserisce l'Imperatore essere Presidente nel Concilio generale. Nella 79. che i Concilij hanno vbidito à gl'Imperatori, come à loro superiori: Et nella 61. scriue, che colui nega, che i Concilij generali non confessano giuste, sante, & diuine le sentenze de' Magistrati laici sopra le persone Ecclesiastiche, nega tutta la legge canonica, & la Teologia. Nella fac. 99. dice, che S. Gregorio Nazianzeno si confessa *iure diuino* soggetto al Prencipe temporale. Nella fac. 119. domanda gli Ecclesiastici politici, che tanto vuol dire, quãto profani. Nella fac. 86. tiene, che i Religiosi siano sottoposti alla potestà de' corpi celesti: propositione, che formalmente intesa è heretica; & gentilesca. Nella 44. fac. dice essere proprietà essentiale della natura humana, & dell'huomo, che sia animale ciuile, & sottoposto alla potestà laicale: dal che segue in conseguenza necessaria, che, argomentandosi dimostratiuamente dalla proprietà essentiale alla natura, & dalla natura alla proprietà essentiale, Christo nõ sia stato huomo: perche simile proprietà non è stata in lui. Segue di più, che ne manco i Prencipi siano huomini, non essendo in loro la proprietà politica con relatiua habitudine alla soggettione. Et così hauendo voluto Fra Cappello fare superiori i Prencipi secolari à tutta la Chieregia, gli hà fatti vguali alle bestie, togliendo loro la natura humana: atteso, che in essi non è la proprietà essentiale politica con soggettione à potestà ciuile. Nella fac. 82. dice, che non sà vedere, co-

me l'essentione de' Chierici dalla giurisdittione laicale sia *de iure diuino*; che non si riuochi in dubio la sacra scrittura, & la dottrina de' Concilij; & che non si facciano i Santi ignoranti, & i Papi vani, & adulatori, metto le parole del Frate. Et nella fac. 143. dice essere commune dottrina de' migliori Teologi, che'l Chierico è tenuto à vbidire al Prencipe temporale. Egli forse intende per i migliori Teologi, quelli che di fresco suscitati sono in Venetia in queste turbulenze, & nouità di dottrina: perche i Teologi catolici altra dottrina c'insegnano ne' libri, & trattati loro. Et nella fac. 105. argomentando dall'Epist. 54. di S. Gregorio dell'xj. del registro s'ingegna à prouare l'essentione Clericale essere stata data da' Prencipi, non hauendo penetrato di gran lunga, nè il senso, ne lo scopo, ne le parole del Dottore. Nell'istessa fac. riprende quelli, che hanno scritto per la causa Pontificia: perche hãno dato nome d'empio à Giustiniano Imperatore: atteso che Nicolò Papa nell'Epist. à Michele lo chiama Pio. Et dice, che in ciò noi fingiamo. Al niente si ridurrà questa falsità, & calunnia del Cappello nella seconda stampa dell'Apologetico al cap. 5. del Tratt. 1. Ora io di tanti, & si detestabili errori del Cappello, & d'altri, che si tralasciano, io parte hò cõfutato in questa mia risposta à i sette, parte ributtati nella confutione dell'Apologia di Fra Paolo Seruita contra l'Illustris. Card. Bellarmino; la quale si manderà in istampa dopò la presente opera, se pure qualche accidente d'estrinseca necessità nõ farà intoppo: parte nella refutatione delle considerationi dell'istesso Fra Paolo: parte anco si rifiuteranno nella seconda stampa dell'Apologetico. Fra tanto potrà sapere F. Marc'Antonio il suo libro essere in mani di persone di tale pietà, & di tãta dottrina, che con la presta, & matura risposta, che li sanno, non permetteranno, che'l contagio, & infettione di sì peruersi dogmi pigli più spatioso campo di quel, che fin'ora forse hà fat-

 to.

to. Io questo breuemente dico, che, come le morsicature de gli animali velenosi sono più mortifere, quādo hanno mangiato altro animale tossicoso, come afferma Aristotile nell'8. lib. de gli animali à c. 29. così questo libro di F. Marc'Antonio per hauere diuorato il veleno di tutti gli altri libri vsciti di Venetia contra il Papale Monitorio dalla sacra, & generale Inquisitione Romana interdetti, forza è, che habbia la morsicatura più mortale de gli altri. Quanto poi risoluto sia stato l'animo di F. Marc' Antonio nell'oppugnare il decreto, & Monitorio Pontificio si può chiaramente comprendere da queste parole sue, che sono in vna sua lettera stampata, & mandata col libro à vn certo nostro Padre. Percioche essendo stato essortato il Cappello da questo Padre à medicare la ferita, & lo scādalo per essersi sottoscritto alle cose stampate cōtra il Vicario di Christo, per difendere la Signoria di Venetia, così risponde. Io sono in pensiero non solo di non hauere peccato, ma di hauere meritato molto appresso Dio, & d'hauere fatto opera così virtuosa, che sormonti quasi il grado d'heroico. Così Fra Cappello, per vna sottoscrittione fatta cōtra la sentenza Pontificia, alla quale S. Frācesco, S. Domenico, & tutti gli altri fondatori d'ordini regolari con ogni riuerenza hauerebbero chinata la testa dall'ordine de' minori, stima hauere sormontato quel de gli Heroi. Doppo il libro del Cappello è vscita l'essecrabile Iliade di F. Fulgentio Seruita; la cui pelle è coperta del pelo del maestro: il qual per difender gli errori del precettore cōtra il dotto Padre Bouio, se stesso, & il maestro col qual confessa hauer conferita la sua scrittura, & la causa Venetiana con nuoue calunnie, & falsità dishonora. Ne s'arossisce costui à i difensori della causa Pontificia nella facciata 15. del suo libro dar nome di maluagi, di Giuda, & di Giudei, i quali ingānano la mente del Pontefice, & maledicono C...

citarà d'esser letto indifferentemente nelle Prouincie catoliche dalle persone dell'vno, & l'altro sesso? Che diremo delli due discorsi sopra la libertà ecclesiastica d'vn finto Simone Sardo Venetiano ora comparsi, discorsi di Satanica, & Apostatica empietà: ne' quali altro nõ pretende, che concitare i potentati Christiani contra la potestà del Romano Pontefice, sfacciatamente mentendo, che l'essistente Papa sotto pretesto di libertà ecclesiastica procura di fermare vna Monarchia assoluta iñ tẽporale, & spirituale, & che per ministri di questa sua intentione habbia i Giesuiti il nome, & professione de' quali cõ perpetue, & detestãde calunnie, & mẽzogne stilletta in quei due sacrilegi discorsi: & anco nella condoglienza, che in vn'altro Trattato fà con vn nostro Padre. & pure la verità è, che questo empio autore sotto pretesto di libertà laicale, & potestà, & dominio independente di Prencipi altro non pretende, che estinguere, & sotterrare la libertà della Chiesa, & delle persone sacre acquistata, & stabilita col Sangue del Figliuolo di Dio. & l'autore di questi nefandi trattati non si vergognerà lamentarsi, che sì horrende empietà non si lascino vedere da Popoli catolici. Qual potestà ecclesiastica senza enorme delitto potrebbe concedere, che per le mani de' fedeli redenti col Sangue di Christo andasse vna sporca, scismatica, & heretica lettera scritta da vn finto romito, il quale à se stesso dà nome di deuotissimo, mostrãdosi nella vita sua, & dottrina essecrabile, hauendo il suo romitorio vago nelle piazze, & contrade di Venetia: nella qual lettera i sudditi del Dominio Venetiano essorta à nõ curarsi del l'interdetto, à frequentare le Messe, & Sacramenti come prima: detesta la sentenza del Sommo Pont. & sue censure: canoniza le leggi, & attioni Venetiane, per le quali sono stati puniti con giustissime cẽsure dalla Santità di N. S. Papa Paolo Quinto: corrompe i testi, & sensi delle diuine scritture vecchie, & nuoue, per corrompere gli

ani-

animi de' ſemplici, & rubbare loro la propria ſalute. Or che direbbe quella ſantiſſima, & Apoſtolica Vergine S. Caterina da Siena, ſe in queſti noſtri tempi ſi trouaſſe, veggendo l'interdetto Apoſtolico poſto nel Dominio Venetiano da perſone eccleſiaſtiche, & religioſe con tanto opprobrio eſſer lacerato? Conciosiache, quando in terra viueua vedendo violarſi l'interdetto Pontificio in vna Città della noſtra Italia, & contra quello da certi religioſi predicarſi, in acerba doglia, & amaro piãto ſi ſtruggeua; come ella ne fà fede in vna ſua lettera ſcritta al Cardinale Simone di Luna con queſte formali parole. Ma parmi, che la Chieſa di Dio habbia grandiſſima careſtia de' buoni miniſtratori. Percioche è tanto creſciuta la radice dell'amor proprio loro nell'occhio dell'intelletto, che niun par, che poſſa vedere, ne conoſcer queſta verità, & però non l'amano: percioche eſſendo ripieni dell'amor ſenſitiuo, & particolare di loro medeſimi, non poſſono empire il cuore, & l'affetto dell'amor della verità: & così ſi trouano in bugie, & menzogne le bocche di coloro, che ſono fatti nuntij della verità. Et che ciò ſia vero cariſſimo Padre ve ne poſſo render ragione, percioche nel luogo, doue io ſono (laſſamo andare de' ſecolari, che ſe ne trouano de' cattiui aſſai, & puochi de' buoni) i religioſi, & clerici ſecolari, & maſſimamente i Frati mendicanti, i quali ſono poſti dalla dolce ſpoſa di Chriſto per annunciare, & publicare la verità, ſe la ſcordano, & in pulpito l'offuſcano, & credo, che i miei peccati ne ſiano cagione. Queſto dico per lo interdetto, che eſsi hanno rotto. Et non tanto è coſa ſconueneuole, che eſsi hab-

gli huomini, & il piacere humano, & il desiderio dell'offerta. Oime io muoro; & non posso morir veggendo essere priuati della vita quelli, che douerebbbero morire per la verità.

Nel fine di questa mia confutatione di tre cose supplico i sette Teologi. La prima è, che si persuadano contra la dottrina di questo lor libro non solo essersi leuato il Tribunale della sacra, & vniuersale Inquisitione Romana, ma parimente essere stata dânata da tutti i Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, Inquisitori Catolici, che non sono sette, ma più di settanta volte sette: di più essere da tutti i Catolici Teologi contradetta, che saranno mille volte sette. La seconda cosa è: che, mentre hanno spatio di penitenza, non lascino di publicamente detestare gli errori, & falsità de' dogmi loro, con i quali gli animi di tanti si sono infetti: & di ciò chiederne con interni gemiti perdono da Dio, & assolutione dal suo Vicario in terra. La terza cosa è: che fissino gli occhi nel funesto essempio di Guglielmo Vescouo di Traietto hoggi detto Mastrich, historia narrata dal Pigio nel 5. lib. della Gerarchia Ecclesiastica à capi due, secondo scrittori (per vsar la sua parola) giuratissimi di quei têpi, così Germani, come Italiani, & dal Signor Baronio nell'xj. de' suoi Annali ne gli anni del Signore 1076. Or questo Guglielmo messosi dalla parte d'Enrico IV. scommunicato da Gregorio VII. per le sue iniquità, & enormi sceleraggini, con parole ingiuriose, & laide non cessaua di straparlare di detto Pontefice, & della scommunica fulminata da lui contra il Re, calonniandola come ingiusta, & nulla. Soprafatto da crudele, & spasimata infermità, per la quale gli fù forza morire, riconobbe tutto quel male da Dio esserli stato mandato per la contumacia, & irriuerenza verso il Vicario suo, & sprezzo della censura contra Enrico: & diceua, che perciò nell'istesso tempo perdeua il corpo, & l'anima; & mandò à dire al Re, (come

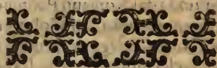
testi-

testimoniãza fanno l'historie, della Chiesa Magdeburgense) egli, & io, & tutti i fautori dell'iniquità sua siamo dannati in perpetuo. Et dicendoseli dà i Chierici, i quali gli assisteuano, che si fatte parole non mandasse al Re à dire, rispose altro non posso parlare, che'l vero: & miro i Demonij intorno al mio letto, che stanno per portarmi subito, che io hauerò spirato. Et così con disperata salute à gli eterni tormẽti se n'andò. Per lo quale euento i personaggi, & Baroni dell'Imperio spauentati si ritirarono dall'Imperatore; & gli comandarono, che si ritirasse ancora egli à Spira à far vita priuata, à non conuersare, à osseruare la censura, ad aspettar la sentenza del Vicario di Christo nella causa sua, che nella dieta d'Augusta douea essere essaminata, & terminata: & di più gli protestarono, che se l'anno fornina nella scommunica, ancora il suo Regno si douea intender fornito. Per lo che l'infelice Re postosi in viaggio con la sua moglie, & il picciolo figlio di mezzo verno, superate l'alpi coperte di neui, & ghiacci, & con pericolo della vita gionse à Canossa, doue si tratteneua il Papa, & in habito, & in sembiante di reo penitente, & humiliato, dopò il digiuno di più giorni scalzo fù dentro le seconde muraglie della fortezza dal Romano Pontefice ammesso; & con molte giurate conditioni assoluto, fra le quali fù vna, che tutte l'vsanze, ò leggi introdotte nell'Imperio contra le leggi Ecclesiastiche douesse scancellare, & annullare. Ma il finto, & contumace Enrico come raccõta il Platina nella vita di Gregorio Settimo, dopò l'assolutione impetrata dal Pontefice ritornò à far peggio di

posita confirmate: vt omnes nunc demum intelligant, si potestis in Cælo ligare, & soluere, in terra quoque Imperia, Regna, Principatus, & quidquid habere mortales possunt, auferre, & dare nos posse. Alle quali parole nella nostra Italiana fauella queste rispondono. Orsù Santissimi Prencipi de gli Apostoli, quanto io hò detto, interponendo voi l'autorità vostra confermate: accioche tutti alla fine intẽdano, che se voi potete in Cielo legare, & sciorre, noi ancora possiamo in Terra torre, & dare gli Imperij, Regni, Principati, & quanto i mortali ponno hauere. Et come in rabbia, & furore morì Enrico dal proprio figlio perseguitato; così tutti quelli, che furono dell'istesso contra Gregorio Settimo fattionarij infelicemente la vita terminarono, si come l'historie della Chiesa Magdeburgense fede certa ne fanno.

†

IL FINE.



Errori scorsi nella Confutatione del Trattato de i sette Teologi.

Fac.	lin.	errorri	correttioni.
8	24	*vbbienza*	*vbidienza*
10	8	*cap. 2.*	*cap. 22.*
10	35	*farto*	*fatto*
14	9	*aliqui*	*alioqui*
14	30	*concilio*	*conseglio*
16	12	*recepta*	*receptæ*
22	30	*arones B*	*Barones*
29	11	*porò*	*però*
30	8	*sollemnibus*	*sollemnitas*
39	17	*poniamo*	*poneremo*
42	13	*Christo*	*di Christo*
51	33	*inquanto*	*inquanto huomo*
52	31	*independente*	*dependente*
53	25	*si*	*ci*
56	2	*proprisso*	*propriissimo*
56	5	*inquaato*	*inquanto*
70	16	*delle sent.*	*delle sent. dist. 25.*
72	32	*sess.*	*sess. 11.*
72	33	*vade*	*vnde*
85	4	*διό καὶ ὕταν*	*διό, καὶ ὅταν*
89	29	*iudicium*	*indicium*
90	3	*præcipiente*	*præcipientem*
101	27	*maioribus*	*moribus*
106	22	*d'Enrico*	*Enrico*
107	31	*lanno*	*Fanno*
108	32	*scommunicano quelli*	*scommunica, à quelli*
109	9	*commiscerit*	*commisceri*
110	34	*iusta*	*iniusta*
114	32	*babbiamo*	*babbiano*
114	34	*terner*	*tenere*
119	33	*nacesse*	*nascesse*

Et perche credo, che questa mia seconda Opera sia per capitare in mano di quelli, che haueranno hauuto il Trattato Apologetico, nel qual molti errori di stampa sono trascorsi, hò giudicato bene in questa carta farne de' principali auertiti i Lettori.

	Fac.	lin.	errori	correttioni.
Nella prefatione.	2	18	*Ecclesiastice*	*Ecclesie*
	3	1	*ne' lib.*	*nel lib.*
Nel Trattato.	2	1	*art. 3.*	*art. 8.*
	4	21	*disubidienza*	*di disubidienza*
	10	4	*del di continuo*	*del continuo*
	30	34	*nusquam*	*nusquam*
	37	27	*Ludouico*	*Lodouico XI.*
	38	6	*Controuersia 12.*	*Controuersia 16.*
	38	20	*Honorio*	*Henrico*
	39	3	*della Grecia*	*dalla Grecia*
	42	5	*gouernate*	*gouernante*
	42	33	*dist. 9.*	*dist. 19.*
	44	27	*festilentissime*	*pestilentissime*
	45	11	*Pontefice*	*Prencipe*
	45	35	*cauino*	*couino*
	50	27	*della*	*delle*
	55	12	*non*	*Non*
	65	10	*peccato*	*precetto*
	67	33	*Nestoreo*	*Nestorio*
	68	25	*hà*	*hanno*
	68	26	*hà*	*han*
	69	25	*Deuteron. d. cap.*	*nel Deuteron. à cap.*
	75	24	*riconciliarci*	*riconciliarsi*
	80	14	*massime*	*massicce*
	80	16	*asserisse*	*asserisce*
	81	18	*si*	*sè*
	81	24	*ragion*	*ragioni*
	85	33	*vna*	*vna, che asseri*
	86	4	*Imperatori dist. 99.*	*Imperator dist. 96.*
	92	4	*ossequenti, & essequenti*	*ossequente, & essequente.*
	93	14	*duunque*	*dounque*
	98	5	*non lasciò*	*non la lasciò*
	101	12	*instruere*	*instituere*
	101	13	*legge instituere, non instituere*	*leggere instituere, nō instruere*
	101	31	*contingit*	*contigit*
	101	24	*de gli huomini*	*da gli huomini*



IN BOLOGNA,

Appresso Gio. Battista Bellagamba. M. DC. VII.

Con licenza de' Superiori.